

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

253° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
4 ^a - Difesa	» 14
5 ^a - Bilancio	» 20
6 ^a - Finanze e tesoro	» 29
7 ^a - Istruzione	» 40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 68
10 ^a - Industria	» 76
11 ^a - Lavoro	» 79
12 ^a - Igiene e sanità	» 85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 99

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag. 3
---	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 124
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 127
Terrorismo in Italia	» 128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 130
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 135
4 ^a - Difesa - Pareri	» 138
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 139
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 152
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 154
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 155
10 ^a - Industria - Pareri	» 156
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 157
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 158
RAI-TV - Accesso	» 159
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 165

CONVOCAZIONI	Pag. 166
--------------------	----------

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

3^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 3^a Commissione
GANGI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Giacobazzo e per la grazia e giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (1207), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce il relatore per la 2^a Commissione DI LEMBO, il quale, dato conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali e del parere favorevole condizionato della Commissione bilancio, sottolinea che si tratta di un testo già approvato dalla Camera dei deputati nell'aprile di quest'anno. Le convenzioni in titolo - lette in combinato disposto con altre due (del 1961 e del 1970) vertenti sullo stesso argomento - si connotano per il fatto di prevedere tutele precise, in sede giudiziaria o amministrativa, in favore dei minori.

Dopo aver ricordato che un analogo disegno di legge era già stato presentato in una precedente legislatura, ma era decaduto per l'anticipata fine di essa dopo l'approvazione da parte del Senato, procede quindi alla disamina del testo articolato della Convenzione di Lussemburgo del maggio 1980. Il titolo I provvede a definire la nozione di minore e l'ambito dell'applicazione delle norme oltre a istituire

l'autorità centrale competente a formulare e richiedere le richieste di informazioni; autorità che viene identificata per l'Italia nell'Ufficio centrale per la giustizia minorile presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il titolo II riguarda il rimpatrio dei minori su richiesta di uno Stato diverso da quello ospite e identifica la procedura relativa; il titolo III stabilisce i criteri in base ai quali lo Stato ospite rivolge la richiesta di rimpatrio del minore ad un terzo Stato; il titolo IV disciplina i requisiti della richiesta di rimpatrio e il titolo V si limita a fissare le disposizioni finali.

A sua volta, la Convenzione dell'Aja dell'ottobre 1980 definisce che nella nozione «diritto di affidamento» rientrano i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza; altresì, si configura un «diritto di visita» inteso come diritto a condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

Il relatore dà infine conto dell'opportuna *vacatio legis*, di cui all'articolo 9 del disegno di legge, la quale è opportunamente fissata in un periodo di tre mesi, per dare alle strutture pubbliche e ai cittadini il tempo necessario a studiare la approvanda normativa. In conclusione auspica una sollecita approvazione del testo senza alcuna modifica.

Il senatore Arduino AGNELLI, relatore della 3^a Commissione, si associa alle considerazioni del senatore Di Lembo e, in particolare, esprime consenso circa l'individuazione dell'alta autorità nell'Ufficio per la giustizia minorile e in merito all'attribuzione delle competenze giurisdizionali al tribunale per i minorenni, che è sicuramente l'ufficio giudiziario più attrezzato a decidere su controversie riguardanti i minori. Osserva altresì che, nonostante il ritardo nella ratifica delle due convenzioni, il Parlamento sta per approvare una normativa organica con la quale si dà attuazione a ben quattro accordi internazionali che disciplinano materie analoghe. Raccomanda pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il presidente GANGI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore COLOMBO concorda con i due relatori circa l'urgenza di ratificare le due convenzioni, ma ritiene assolutamente inaccettabile un ritardo di tredici anni rispetto alla data in cui gli accordi internazionali in esame furono aperti alla firma.

Il sottosegretario GIACOVAZZO fa presente che il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato, ma decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere. Non è quindi per responsabilità del Governo che le due convenzioni non sono state ancora ratificate.

Il senatore COVI sottolinea anzitutto l'attività assai rilevante svolta dal Consiglio d'Europa nel promuovere accordi internazionali in materia di protezione dei minori. Dichiarò poi che il Gruppo repubblicano condivide le disposizioni delle convenzioni ratificate o applicate con il disegno di legge in esame. In particolare, giudica

favorevolmente l'attribuzione delle competenze giurisdizionali al tribunale per i minorenni e pone in risalto l'opportunità delle scelte compiute in materia procedurale, nonché della limitazione dei gravami al solo ricorso per cassazione. Pertanto si associa all'orientamento favorevole di una rapida approvazione del disegno di legge.

La senatrice FABJ RAMOUS preannunzia il voto favorevole del Gruppo del PDS, che ritiene urgente la ratifica delle convenzioni, in considerazione delle numerose e gravi controversie tra coniugi italiani e di altre nazionalità, che provocano sofferenze e disadattamento soprattutto ai figli minori. Pertanto, pur esprimendo talune perplessità su aspetti del disegno di legge suscettibili di essere migliorati dopo la prima applicazione, ritiene improcastinabile l'attuazione delle due convenzioni già ratificate e di quelle in corso di ratifica.

Il senatore FILETTI si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge, precisando che le responsabilità per i gravi ritardi già denunciati sono esclusivamente del Governo: l'approvazione del Senato ricordata dal Sottosegretario, infatti, avvenne nel corso della IX legislatura, dopo di che il disegno di legge non è stato neppure ripresentato nel corso della X legislatura.

Il presidente GANGI dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore DI LEMBO, relatore per la 2^a Commissione, concorda con i senatori che hanno sottolineato il ritardo nella ratifica delle due convenzioni. Fa presente altresì che il parere favorevole della Commissione bilancio è condizionato alla preventiva approvazione della legge finanziaria e alla emanazione del decreto-legge con cui sarà rimosso il vincolo del fondo globale negativo gravante attualmente sull'accantonamento utilizzato a copertura. In ogni caso, considerato che la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge, è ragionevole ritenere che il suo *iter* parlamentare possa concludersi entro la fine dell'anno.

Il senatore Arduino AGNELLI, relatore per la 3^a Commissione, rileva che nel caso di specie il ritardo è dovuto anche a difficoltà che si sono incontrate per il mutamento del diritto interno nel periodo di tempo trascorso. Tuttavia proprio questa circostanza consente ora di approvare una legge che tenga conto delle modificazioni intervenute.

Il sottosegretario per gli affari esteri GIACOVAZZO sollecita una rapida approvazione del disegno di legge.

Le Commissioni riunite conferiscono ai relatori il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nonché di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

187^a Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

RIVIERA

Interviene il Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Elia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276: favorevole con osservazioni)

Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277: favorevole)

(R 139 B 00, C 01^a, 0006)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 1993.

Il relatore SAPORITO dà conto dell'esito delle consultazioni informali svoltesi dopo la conclusione della seduta di ieri. Propone, quindi, di procedere regione per regione con riferimento ai collegi del Senato.

Quanto alla regione Basilicata, ritiene opportuno che siano recepite integralmente le indicazioni fornite dal Consiglio regionale anche sui collegi per la Camera.

La Commissione concorda con tale orientamento.

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo relativamente alle regioni Umbria, Molise e Calabria, precisando di ritirare la precedente proposta avanzata per

quest'ultima regione su cui non si è registrato un sufficiente consenso.

Il senatore MARCHETTI condivide l'impostazione dello schema di decreto legislativo concernente i collegi senatoriali della Calabria. Preannuncia, invece, eventuali osservazioni critiche sulla suddivisione territoriale relativa ai collegi della Camera per la stessa regione.

Propone di trasferire taluni comuni inseriti nel collegio di Isernia a quello di Campobasso.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore per le regioni Umbria, Calabria e Molise. Con riferimento a quest'ultima regione, si pronuncia in senso contrario il senatore MARCHETTI.

Il relatore SAPORITO ritiene opportuno che, per le regioni Lombardia e Veneto, siano recepite le indicazioni dei rispetti Consigli regionali. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di accogliere le proposte del Consiglio regionale del Veneto per le province di Belluno e Treviso.

Tale orientamento è accolto dalla Commissione.

Il relatore SAPORITO presenta, successivamente, proposte modificative dei collegi della Sardegna.

Il senatore MARCHETTI dichiara il suo avviso favorevole.

La Commissione accoglie le proposte del relatore concernenti i collegi della Sardegna.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,35.

Si passa quindi ad esaminare le proposte del relatore relative alla regione Abruzzo.

Il senatore SAPORITO motiva le proposte medesime affermando che esse rispecchiano il più possibile i confini provinciali secondo criteri di maggiore omogeneità.

Il senatore PONTONE si dichiara contrario, dicendosi convinto che le indicazioni del relatore non siano ispirate ad una visione imparziale della questione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara la sua non contrarietà alle proposte del relatore, pur essendo il suo Gruppo inizialmente favorevole al mantenimento del testo del Governo.

Il senatore DI STEFANO afferma che le proposte del relatore sanano una grave anomalia, contenuta nel testo del Governo, per cui il Collegio de L'Aquila si estenderebbe sul territorio di tre province.

La Commissione accoglie quindi le proposte del relatore relativamente alla regione Abruzzo.

Si passa quindi all'esame dei collegi relativi alle regione Piemonte. Il relatore SAPORITO propone, quanto ai collegi dal n. 1 al n. 11 compresi, nonché per il collegio n. 16, di confermare le proposte del Governo. Riguardo ai collegi 12, 13, 14, 15 e 17 egli propone una nuova composizione.

Dopo un breve intervento del senatore BRINA, che rileva un'ulteriore anomalia per la quale il relatore presenta una modifica, la Commissione approva la proposta del relatore.

Con riferimento alla regione Lazio, il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sulla proposta del Governo concernente i collegi da 1 a 13. Conferma, inoltre, la proposta precedentemente formulata sui successivi collegi.

Il senatore SIGNORELLI non condivide la soluzione adottata per i collegi 12 e 13. Non comprende, infatti, per quale ragione, siano stati inseriti nel collegio 12 taluni comuni appartenenti ad una diversa provincia.

Su proposta del senatore RUFFINO l'esame dei collegi del Lazio viene momentaneamente accantonato.

Il relatore SAPORITO fa presente che, con riferimento alla regione Liguria, resta confermata la suddivisione proposta dal Governo.

Il senatore RUFFINO osserva che la popolazione minima prevista per la regione Liguria è pari a circa 251.000 abitanti per ciascun collegio. Fa presente che il collegio n. 1, nella sua conformazione tradizionale, ha una popolazione pari a circa 262.000 abitanti. Non comprende, pertanto, le ragioni per le quali sono state introdotte delle modifiche che hanno alterato la delimitazione dei collegi. Fra l'altro, tali modificazioni appaiono del tutto illogiche, dato che si è previsto l'inserimento nel collegio di taluni comuni appartenenti alla provincia di Genova. Presenta una proposta di modifica tendente a confermare la preesistente delimitazione dei collegi.

Il ministro ELIA precisa che ciò è dovuto alla necessità di compensare lo spostamento di alcuni comuni del collegio di Imperia.

Il senatore PONTONE condivide i rilievi formulati dal senatore Ruffino. Sarebbe interessante, a suo avviso, conoscere gli originari autori delle proposte di modifica per valutare se esse hanno un carattere di strumentalità.

Il relatore SAPORITO ribadisce di aver tenuto conto delle proposte provenienti da tutti i Gruppi politici. Tali proposte sono state esaminate

sia da un punto di vista tecnico sia confrontate con le soluzioni adottate dalla commissione di esperti e dalle regioni.

Il senatore COMPAGNA ritiene che le obiezioni mosse dal senatore RUFFINO siano fondate. In effetti, in mancanza di precise motivazioni non si vede perchè debba essere alterata la conformazione tradizionale dei collegi.

La proposta presentata dal senatore RUFFINO viene posta ai voti e respinta.

Successivamente, la Commissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

Si riprende, quindi, l'esame dei collegi della regione Lazio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, precisato che la sua parte politica si è limitata ad avanzare delle considerazioni di carattere generale volte a salvaguardare il rispetto dei principi previsti dalla legge, dichiara di condividere la proposta del relatore sui collegi nn. 12 e 13: le richieste di modifica suggerite dal senatore Signorelli non appaiono, infatti, convincenti.

Il senatore MARCHETTI ritiene che riguardo al collegio n. 17 sia preferibile la soluzione adottata dal Governo.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore sui collegi della regione Lazio.

Vengono poi presi in esame i collegi della regione Puglia.

Il relatore SAPORITO propone di esprimersi favorevolmente sulla impostazione del Governo relativamente ai collegi da 1 a 11. Formula quindi una nuova proposta per i collegi 12 e 13 e conferma la sua proposta originaria sui collegi 14, 15 e 16.

Il senatore MARCHETTI dichiara di condividere le previsioni contenute nello schema di decreto legislativo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara di astenersi sulla proposta del relatore.

Tale proposta viene quindi accolta dalla Commissione.

Si passa, successivamente, ad esaminare i collegi della Campania.

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sull'impostazione del Governo relativamente ai collegi da 1 a 11 e da 16 a 18. Formula una nuova proposta per i collegi 13, 14 e 15 e conferma la sua proposta originaria sui collegi 19 e 20.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Viene anche espresso parere favorevole sulle previsioni dello schema di decreto legislativo concernenti il Trentino-Alto Adige e la Valle D'Aosta.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 21.

Con riferimento ai collegi della regione Sicilia, il relatore SAPORITO conferma la proposta che aveva già presentato e che, fra l'altro, prevede il trasferimento di numerosi comuni dal collegio n. 7 al collegio n. 8.

Il senatore LAURIA condivide tale proposta che tende a ripristinare il collegio di Sciacca e che realizza una migliore omogeneità geografica e culturale dei collegi.

Il senatore PIZZO dichiara di concordare con la proposta del relatore. Suggestisce, inoltre, di trasferire il comune di Val D'Erice nel collegio di Trapani e quello di Pantelleria nel collegio di Alcamo.

Il relatore SAPORITO condivide quest'ultimo suggerimento.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta del relatore come integrata dal senatore Pizzo.

Si passa, successivamente, ad esaminare i collegi della regione Marche.

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sullo schema del Governo, limitandosi a trasferire il comune di Castelfidardo nel collegio di Macerata, dal quale va sottratto il comune di Staffolo, da aggregare al collegio n. 4.

Il senatore GALDELLI dichiara di essere contrario a tale modifica, ritenendo preferibile lo schema del Governo anche sui collegi nn. 3 e 4.

Concorda la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione esprime, pertanto, parere favorevole sullo schema del Governo relativamente alla regione Marche.

Con riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, il relatore SAPORITO propone di chiedere al Governo di confermare lo schema di decreto integrandolo, ove possibile, con i suggerimenti del Consiglio regionale.

Il senatore BRATINA ricorda che la legge stabilisce il principio di concentrare le minoranze linguistiche nel minor numero possibile di collegi. Da questo punto di vista, è apprezzabile lo sforzo compiuto dalla commissione di esperti. Nel suo parere, invece, il Consiglio regionale ha

formulato rilievi che, ove accolti, determinerebbero una maggiore dispersione della minoranza slovena nei diversi collegi. Situazione ancora peggiore verrebbe a determinarsi in conseguenza delle osservazioni che sembrerebbero essere contenute nel parere in via di approvazione alla Camera. È particolarmente grave che per giungere ad un simile risultato negativo si sia utilizzato lo strumento delle deroghe agli altri principi che la legge aveva previsto proprio per garantire le minoranze linguistiche.

Ritiene che la suddivisione dei collegi fra le province del Friuli-Venezia Giulia sia avvenuta in modo non del tutto equilibrato e ciò non solo con riferimento alle minoranze. Invita alla riflessione su tali aspetti osservando che la soluzione indicata dalla commissione di esperti sembra dare maggiori garanzie a sostegno dell'unità regionale. Sarebbe anche opportuno introdurre alcune modifiche al collegio n. 4, ma si rimette, su tale punto, alla Commissione.

Il senatore MARCHETTI considera più corrispondente ai principi stabiliti dalla legge la proposta avanzata dal Governo rispetto ai rilievi formulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

Il ministro ELIA assicura che il Governo verificherà con accuratezza le osservazioni del senatore Bratina concernenti la dispersione della minoranza slovena nei diversi collegi.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta del relatore.

Si passa, successivamente, ad esaminare i collegi della regione Toscana.

Il relatore SAPORITO fa presente che sulle proposte originariamente avanzate non si è registrato un sufficiente consenso negli incontri informali. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta del Governo.

Il senatore NERLI ritiene che il lavoro della commissione di esperti relativamente alla regione Toscana sia stato del tutto insoddisfacente. Probabilmente, alcune delle proposte di modifica che erano state presentate potevano realizzare una certa razionalizzazione, ma esse appaiono non accettabili sul piano delle compatibilità numeriche dei collegi. Considerando che le altre soluzioni prospettate determinerebbero un effetto peggiorativo, concorda con la proposta del relatore di non modificare lo schema del Governo.

Il senatore MARCHETTI è dell'avviso che la modifica concernente l'istituzione di un collegio senatoriale di Pistoia potrebbe essere introdotta senza determinare eccessivi scompensi sugli altri collegi. Invita il Governo a riconsiderare in modo complessivo la delimitazione territoriale proposta, anche tenendo conto di taluni contributi scientifici recenti che appaiono di notevole interesse.

La Commissione accoglie la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla parte dello schema di decreto legislativo concernente la regione Toscana.

Vengono poi presi in esame i collegi della regione Emilia-Romagna.

Il relatore SAPORITO conferma le proposte già contenute nella bozza originaria di parere originaria.

Il senatore RICCI ritiene che gli squilibri esistenti nella impostazione formulata dal Governo derivano essenzialmente dalla scelta di trasferire otto comuni della provincia di Forlì nel collegio di Cesena. Conseguentemente, la città di Forlì viene a trovarsi, nel collegio di Ravenna, completamente separata dalla propria provincia. A suo avviso sarebbe stato sufficiente modificare leggermente i collegi tradizionali per giungere ad una soluzione molto più adeguata sul piano della omogeneità dei bacini territoriali. Sottolinea che le scelte contenute nello schema di decreto possono dar luogo anche a profili di illegittimità.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che in questo caso il Governo ha opportunamente tenuto conto dei rilievi avanzati dalla Consiglio regionale. Considera preferibile confermare tale impostazione.

Il senatore GUERZONI fa presente che notevoli eterogeneità, dal punto di vista geografico e culturale, si evidenziano anche con riferimento ai collegi dell'Emilia. Rispetto ad essi, la situazione dei collegi della Romagna appare tutto sommato soddisfacente. Anche per tale ragione, ritiene che l'orientamento del Consiglio regionale sia condivisibile.

Il relatore SAPORITO sottolinea come sia pericoloso, in linea generale, rifarsi esclusivamente alle proposte delle regioni per realizzare la delimitazione dei collegi elettorali. In questo modo si rischia di aderire a logiche di parte e si alimenta la frammentazione territoriale.

La senatrice BARBIERI fa presente che nel caso dei collegi senatoriali dell'Emilia-Romagna l'impostazione del Consiglio regionale non è stata difforme da quella del Governo. Precisa di non condividere le obiezioni avanzate dal senatore Ricci che non tengono conto, fra l'altro, dell'esigenza di rispettare per quanto possibile i confini provinciali.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla proposta del Governo.

Il senatore MARCHETTI dichiara di considerare non soddisfacente, in termini complessivi, il modo in cui il Governo ha attuato la delega contenuta nelle leggi elettorali. A suo avviso tale valutazione dovrebbe essere contenuta nel parere approvato dalla Commissione.

Ribadisce il giudizio negativo della sua parte politica sulle nuove leggi elettorali maggioritarie. Tuttavia, esse contengono, per la formazione dei collegi, taluni principi e criteri che rispondono ad una determinata logica. Ritiene che il Governo abbia sostanzialmente

disatteso tali indicazioni proponendo due schemi di decreti legislativi che non hanno tenuto conto della necessità di realizzare bacini territoriali omogenei.

Ritiene che anche il parere che la Commissione si accinge ad approvare sia suscettibile di analoghe critiche. Dichiarò quindi il voto contrario su di esso lamentando il metodo prescelto di votare su ogni singola regione, senza poter disporre di un parere complessivo su cui esprimere un giudizio globale.

La Commissione, con il voto contrario del senatore MARCHETTI, dà infine mandato al relatore di redigere un parere favorevole sugli schemi di decreti legislativi in titolo, tenendo conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'orario della seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani 16 dicembre 1993 alle ore 9,30, è differito alle ore 11. Comunica, altresì, che la riunione della Sottocommissione per i pareri, prevista per domani alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 23,10.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

87ª Seduta

Presidenza del Presidente

Vincenza BONO PARRINO

indi del Vice Presidente

CAPPUZZO

Intervengono il Ministro della difesa Fabbri ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

- voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Intervenendo in sede di discussione generale, il senatore CAPPUZZO dichiara preliminarmente di concordare con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo che deve tuttavia essere esercitato sulla base di un sincero ed effettivo intendimento morale. Dopo aver affermato che va respinto ogni tentativo di

condizionare un sereno e razionale esame del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, egli ritiene che per evitare la trasformazione dell'obiezione di coscienza in obiezione di comodo la nuova normativa, oltre ad essere tecnicamente meglio formulata, deve anche rispondere ad un principio fondamentale assunto in questa materia dagli altri Paesi occidentali: il riconoscimento del diritto soggettivo all'obiezione deve essere subordinato all'accertamento delle reali motivazioni addotte dall'obiettore attraverso idonei strumenti di verifica amministrativa e giudiziaria.

I più recenti eventi verificatisi sullo scenario internazionale e, in primo luogo, l'evoluzione della situazione politica in Russia, stanno a testimoniare come la speranza di poter godere dei dividendi della pace appaia legata ad una continua capacità di adattamento dello strumento militare. In tal senso la tematica dell'obiezione di coscienza non può essere affrontata in maniera semplicistica e aprioristica rispetto alla definitiva attuazione del nuovo Modello di difesa.

Nel momento in cui si interviene per equiparare il servizio civile sostitutivo al servizio militare di leva si operano alcune discriminazioni nei confronti di quest'ultimo, che viene peraltro rappresentato ingiustamente come espressione di violenza e di propensione all'uso delle armi. Chi presta il servizio militare adempie invece ad un obbligo di alto significato morale, perchè si rende disponibile per la difesa degli interessi della collettività.

Un altro aspetto della legge che andrebbe corretto è quello che riguarda la normativa sulle cause ostative. Infatti per quanto concerne la commissione di specifici reati, la condanna in primo grado dovrebbe essere già sufficientemente indicativa della propensione dell'individuo all'uso della violenza e delle armi. Invece l'emissione di una sentenza definitiva, come richiesto dal provvedimento, comporta in genere tempi troppo lunghi; si potrà quindi verificare che giovani, privi sul piano effettivo dei requisiti necessari al riconoscimento dell'obiezione, possano ugualmente ottenere la qualifica di obiettore.

Inoltre sarebbe necessario precludere l'obiezione a coloro che partecipino in qualche modo alla progettazione, produzione e vendita delle armi.

Il senatore Cappuzzo sottolinea poi come la possibilità accordata agli obiettori di presentare la domanda per l'ammissione al servizio civile dopo la visita di leva non consenta di porre sufficientemente in evidenza la serietà dei convincimenti interiori dei giovani interessati. Essa sembra piuttosto volta a favorire anche le «vocazioni» tardive, dettate da motivi di convenienza. Appare quindi opportuno fissare al momento della chiamata per la visita di leva il termine per la presentazione della domanda di obiezione.

Dopo aver sottolineato che l'articolo 5 del provvedimento attribuisce ai consigli di leva competenze proprie degli uffici di leva, causando così gravi difficoltà applicative della legge, il senatore Cappuzzo segnala che giovani dichiarati idonei al servizio di leva debbono attendere un periodo massimo di un anno per l'avvio al servizio, trascorso il quale vengono congedati senza essere incorporati. Appare perciò giustificato attribuire un periodo di attesa di pari durata anche agli obiettori, facendolo decorrere dalla data di accoglimento della domanda, che

invece, in base all'articolo 5, deve essere accolta o respinta entro sei mesi.

L'oratore ricorda poi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 467 del 1991, ha stabilito la illegittimità costituzionale della legge n. 772 del 1972 ove non prevede che l'espiazione della pena inflitta a chi rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto esoneri il condannato dalla prestazione del servizio stesso. Ne consegue che è proprio l'espiazione, e non la semplice condanna, la condizione necessaria per determinare il predetto esonero.

In conclusione, dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti volti a migliorare la formulazione tecnica del provvedimento e a garantire una effettiva equità di trattamento tra gli obiettori ed i militari di leva, il senatore Cappuzzo fa presente come fortemente discutibile appaia la scelta politica di assegnare alle nuove norme sull'obiezione di coscienza una priorità legislativa rispetto ai numerosi altri provvedimenti che riguardano la condizione del militare e la ridefinizione del modello di difesa. Lo stato di incertezza e di scarsa considerazione nei confronti delle Forze armate provoca in quest'ultime un evidente malessere del quale ritiene doveroso farsi interprete in Parlamento.

Il presidente BONO PARRINO, dopo aver fissato alle ore 10 di domani il termine ultimo per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti, consente al Ministro Fabbri di anticipare la propria replica, avvertendo che la discussione generale si concluderà nella seduta di domani.

Il ministro FABBRI fa presente che le nuove norme sull'obiezione di coscienza suscitano riflessioni di notevole portata per l'organizzazione militare. Il Governo è orientato nel senso di approvare nel tempo che resta prima della fine della legislatura una normativa sull'obiezione di coscienza migliorata rispetto all'attuale formulazione. Lo stesso intendimento è riferito agli altri provvedimenti, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che costituiscono parti essenziali nella definizione del nuovo Modello di difesa.

Nel presentare un emendamento all'articolo 8 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il Ministro Fabbri richiama il Parlamento ad un impegno di concretezza, sobrietà e celerità che consenta non già di far decadere un disegno di legge che si trascina ormai da due legislature, ma di migliorarlo in un punto essenziale. Occorre uno sforzo per raggiungere una convergenza su alcune ridotte proposte di modifica che consentano alla Camera di approvare la legge prima della fine della legislatura; si potrà così finalmente garantire al Paese una legge sull'obiezione formulata secondo criteri di serietà, effettività e finalizzazione pubblica dell'impiego degli obiettori.

Interviene quindi il senatore MOLINARI, il quale, ricordato il lungo e tormentato iter parlamentare del disegno di legge sull'obiezione di coscienza, rappresenta l'esigenza che il Parlamento approvi definitivamente una normativa lungamente discussa e approfondita. Tenuto conto dei ristrettissimi tempi a disposizione in questa legislatura, ogni

ulteriore elemento innovativo, se non concordato con l'altro ramo del Parlamento, non può che essere interpretato come un tentativo per impedire l'approvazione della legge.

Dopo aver respinto alcune critiche mosse al nuovo testo pervenuto dalla Camera, in quanto rivolte a principi e norme già presenti nel nostro ordinamento, egli ritiene che le resistenze alla nuova legge siano il frutto di una vecchia concezione che rappresenta gli obiettori come coloro che intendono sottrarsi al servizio militare. Chi svolge seriamente il servizio civile ha invece pari dignità rispetto al militare di leva perchè, come quest'ultimo, rende un servizio, anche se di altra natura, allo Stato.

Pur condividendo la necessità di prevedere più idonei controlli sull'impiego degli obiettori e di eliminare abusi (che peraltro si registrano anche nella destinazione dei soldati di leva), fa presente come l'esistenza di alcune perplessità non debba in ogni caso vanificare l'operato del Parlamento per l'approvazione di una moderna legge sull'obiezione di coscienza.

In conclusione, il senatore Molinari dichiara inaccettabili sia i tentativi di drammatizzare gli effetti della legge che i paventati pericoli cui il Paese andrebbe incontro non soddisfacendo alcune esigenze di taluni ambienti militari.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1472), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 novembre scorso.

Il presidente CAPPUZZO dà conto dei pareri favorevoli espressi sul provvedimento dalla 1^a e dalla 5^a Commissione e ricorda che anche il Governo si è dichiarato favorevole.

Senza discussione, viene approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE REFERENTE

CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081)
(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Nel riprendere l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, il relatore, presidente CAPPUZZO, richiama il contenuto del provvedi-

mento e degli emendamenti da lui presentati. Avverte quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a (sul testo) e della 5^a Commissione (sul testo e sugli emendamenti).

Si passa all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati l'articolo 1 e gli emendamenti 1.0.1 e 2.1, sostitutivo dell'articolo 2.

La Commissione all'unanimità dei presenti delibera di chiedere al Presidente del Senato, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, conferendo in ogni caso al relatore Cappuzzo il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea qualora l'anzidetta richiesta non venisse accolta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica Militare 136/80 relativo alla realizzazione di un sistema di comunicazioni satellitari per la Difesa, denominato SICRAL

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 04^a, 0009)

Riferisce alla Commissione il senatore ZAMBERLETTI, il quale sottolinea come il programma in esame riguardi la realizzazione di un sistema satellitare, denominato SICRAL, (satellite italiano di comunicazioni riservate e di allarme) per le tre Forze armate ed il SISMI.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di disporre di un sistema di comunicazioni satellitari flessibile e capace di inviare elevate quantità di informazioni riferite ad uno scenario ampio, non limitato al solo fronte europeo, descrive le caratteristiche del programma in oggetto, il cui costo viene quantificato in 493,7 miliardi secondo un piano finanziario della durata di otto anni.

Si riserva infine di predisporre per la seduta di domani uno schema di parere favorevole da trasmettere al Ministro della difesa.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI

CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. La promozione a titolo onorifico di cui al precedente articolo 1 spetta anche ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di Ufficiale nelle Forze armate, frequentavano alla data dell'8 settembre 1943 il corso preparatorio o propedeutico per la nomina a Sottotenente di complemento dell'Esercito e che in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data non ebbero la possibilità di conseguire tale grado.»

1.0.1

CAPPUZZO

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

1. Ai cittadini italiani di cui agli articoli 1 e 1-bis della presente legge vengono estese le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 159.»

2.1

CAPPUZZO

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Intervengono i sottosegretari per il tesoro De Paoli e per il bilancio e programmazione economica D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1496) approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DE PAOLI ribadisce il parere favorevole del Tesoro, dichiarandosi peraltro contrario ad ogni ipotesi tecnica di emendamento e altresì favorevole in particolare sulla parte dell'ordine del giorno illustrata dal relatore nella seduta di ieri in riferimento all'articolo 10.

Ha quindi la parola il senatore SPOSETTI, il quale, nel dichiararsi favorevole all'ordine del giorno e all'approvazione del provvedimento, ricorda che esso ricalca gli intendimenti espressi dallo stesso Senato sul finire della scorsa legislatura al fine di apportare maggiore trasparenza alla gestione delle risorse pubbliche. Particolare apprezzamento va anche al fatto che si è colta l'occasione per chiarire che il bilancio dello Stato è ispirato, così come era implicito nell'articolo 81 della Costituzione, ai principi di unità, universalità e integrità. L'ordine del giorno si fa poi carico giustamente del problema di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non occorre fornire un alibi alla pubblica amministrazione per dilazionare l'attuazione della legge.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 2, in materia di personale, occorre ricordare che la questione viene sì definita per il titolo VIII

della legge n. 218, ma essa non può non costituire una ipoteca o comunque un precedente in ordine alla trattazione dell'analoga materia per quanto concerne gli enti disciolti del Mezzogiorno: si pone dunque un problema estremamente importante, in quanto oltretutto occorre evitare una diversità di normativa.

Quanto poi all'articolo 4, comma 8, la norma è sì necessaria, ma va inquadrata anche nelle vicende che sono accadute, anche sotto il profilo giudiziario, a proposito di questo settore della spesa pubblica e quindi probabilmente essa andava disciplinata diversamente sotto il profilo delle procedure.

Per quanto concerne poi l'articolo 5, occorre ricordare che sostanzialmente si mantengono in vita i circoli militari: nell'ordine del giorno probabilmente occorrerebbe prevedere una riflessione al riguardo, anche perchè si tratta di privilegi che riguardano personale civile. In merito poi all'articolo 10, occorre rendersi conto che esso contrasta con il disegno di legge governativo sui servizi segreti e quindi pone un problema di armonizzazione. Non rimane disciplinato poi il punto relativo alle spese riservate delle prefetture.

In definitiva, il Gruppo del PDS esprime un voto favorevole e chiede che il Tesoro chiarisca la quantità di risorse che in tal modo affluiscono in bilancio.

Il senatore PAGLIARINI dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo e si associa alla richiesta del senatore Sposetti.

Il senatore MANZI conferma il voto di astensione del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il relatore PICANO fa osservare che la questione posta sull'articolo 2, comma 1, dal senatore Sposetti si può risolvere con un apposito richiamo nell'ordine del giorno illustrato, nel senso che il termine non può comunque superare quello di cui all'articolo 22.

Si dichiara poi favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento e altresì all'osservazione secondo cui la norma sulla DIA non esclude un ripensamento complessivo della questione.

Riformula quindi l'ordine del giorno nei seguenti termini:

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premessa l'importanza del disegno di legge n. 1496 ai fini di una definitiva sistemazione del fenomeno delle gestioni fuori bilancio;

ritenuto pertanto necessario che tale sistemazione elimini il più possibile difficoltà interpretative e attuative,

impegna il Governo

per quanto concerne l'articolo 2, a voler anzitutto ritenere di carattere ordinatorio il termine previsto al comma 1, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine stesso e l'entrata in vigore della presente legge, termine da ritenere comunque non superiore a quello di cui all'articolo 22, nonchè ad effettuare le ulteriori riflessioni che si dovessero rendere necessarie alla luce della particolare complicatezza della materia;

per quanto riguarda l'articolo 4, comma 8, a ribadire l'interpretazione già invalsa per quanto riguarda la preesistente formulazione della norma ivi novellata, nel senso cioè che la deroga alle norme di contabilità di Stato riguarda solo il tema delle procedure di spesa, così come indirettamente desumibile dal testo della norma stessa in riferimento alle parole «nei limiti della presente legge»;

per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, ad interpretare le parole «i mezzi» nel senso di escludere che essi possano essere di carattere finanziario, dovendosi infatti riferire esclusivamente a beni strumentali;

per quanto riguarda l'organizzazione della DIA, di cui all'articolo 10, a voler procedere all'armonizzazione tra la normativa di cui al medesimo articolo 10 e quella che il Parlamento andrà a varare nell'ambito del riordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato, in maniera da evitare la diversità tra i due regimi;

per quanto riguarda il tema delle casse conguaglio prezzi, a voler confermare - sulla scorta peraltro di un indirizzo legislativo già formatasi al riguardo con la legge n. 68 del 19 marzo 1993 - che esse, non essendo giuridicamente a pieno titolo delle gestioni fuori bilancio (se non per la parte relativa al controllo della Corte dei conti), non ricadono nell'applicazione dell'articolo 26 della legge in esame, rinviandosi pertanto la pur necessaria regolamentazione della materia, anche per gli aspetti relativi alla sistemazione del personale interessato, ad un provvedimento successivo al riguardo.

(0/1496/1/5)

Il sottosegretario DE PAOLI, nel dichiarare l'orientamento favorevole sull'ordine del giorno, fa presente che naturalmente il termine di proroga delle gestioni fuori bilancio fissato al 31 marzo 1994 è da intendersi tale da scadere all'entrata in vigore della legge corrispondente al presente provvedimento.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'ordine del giorno del relatore così come riformulato.

Il presidente CAVAZZUTI dichiara quindi che si passa alla votazione degli articoli, cui non sono stati presentati emendamenti.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli articoli da 1 a 4.

Dopo una dichiarazione del senatore SPOSETTI sull'articolo 5, volta a sollecitare il Governo in ordine alla revisione della materia, l'articolo viene posto ai voti ed è approvato.

Posti ai voti separatamente, vengono poi approvati gli articoli da 6 a 26.

Viene quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore REVIGLIO, il quale fa presente che si tratta di un decreto-legge in materia di anticipi IVA.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, le modifiche apportate ai criteri di calcolo per i versamenti di acconto IVA non dovrebbero comportare oneri secondo il Governo, in quanto si tratterebbe di modifiche tecniche necessarie per ottemperare ad una recente sentenza della Corte di giustizia CEE, al fine di evitare che il pagamento dell'acconto afferisca ad operazioni non ancora effettuate, per le quali non si siano verificati nè il fatto generatore, nè l'esigibilità dell'imposta.

Per quanto concerne il differimento dal 20 dicembre al 27 dicembre del termine per l'effettuazione dei versamenti in acconto, resosi opportuno per le complicazioni di calcolo relative alle nuove disposizioni, tale spostamento non dovrebbe comportare secondo il Governo una diminuzione di gettito nel primo anno di applicazione, in quanto viene comunque fatto obbligo alle aziende di credito delegate al pagamento e ai concessionari di versare entro il 30 dicembre le somme riscosse entro il termine del 27 dicembre.

Il punto è chiedere conferma alle Finanze circa il fatto che soprattutto l'articolo 3 non comporti una diminuzione di entrata a legislazione vigente.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Governo è favorevole, pur osservando comunque l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), escludendo il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed eliminando la parola «concessionari», al fine di evitare dubbi interpretativi.

Il senatore PAGLIARINI chiede se il decreto sia allineato con la direttiva comunitaria per quanto riguarda i versamenti IVA e il sottosegretario DE PAOLI fornisce una risposta affermativa.

La Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole con l'osservazione suggerita dal Tesoro.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore REVIGLIO, il quale fa presente che la reiterazione del testo ha contribuito ad un netto

miglioramento dello stesso, anche se rimangono perplessità per quanto concerne il personale e i fondi strutturali, in particolare.

Per quanto riguarda il Commissario, esso ha provveduto ad effettuare i trasferimenti che concretizzano il passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario: al momento mancano solo i trasferimenti normativi all'informatica, alle acque, al lavoro e ad alcune competenze residue del Ministero del bilancio. Sull'articolo 14 è ancora opportuno riflettere sulla coerenza o meno tra la costituzione di tesorerie *ad hoc* ed il sistema di cassa per centri di spesa.

Vi è poi un problema di utilizzo dei fondi comunitari relativi agli anni 1989-1992 e al riguardo il Governo deve fornire un quadro degli impegni e delle consistenze, anche per comprendere la parte di intervento che riguarda i privati: la questione è importante perchè lo strumento dei fondi strutturali è di rilievo e le risorse in prospettiva sono calanti.

Per quanto concerne il personale, il problema è particolarmente spinoso e sussiste in particolare quello relativo al precariato, che a suo modo non può essere risolto mediante assunzioni. Per quanto concerne poi il personale dell'Agenzia, il proprio orientamento è nettamente contrario al mantenimento di un trattamento di favore, il che creerebbe pericolose disparità nel pubblico impiego, ciò pur tenendo conto della particolare qualità professionale di alcune persone interessate: al limite, si può pensare di mantenere *ad personam* la maggiore retribuzione ma solo per le qualifiche più elevate e salvo eventualmente il riassorbimento. Su questo comunque occorre un impegno del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5, che coinvolge la delicata questione della priorità del criterio della percentuale del realizzo dell'investimento e, a parità di tale percentuale dell'ordine cronologico, chiede poi al Governo l'ammontare dei fondi disponibili, dal momento che si ha notizie di una cifra di 30.000 miliardi, all'interno della quale va capito quale ne siano le diverse destinazioni e componenti. Va poi compreso anche se si intenda passare ad una erogazione delle agevolazioni, anzichè a domanda, a concorso, ossia con un ripiano che soggiace al vincolo di bilancio e dando priorità comunque sia al criterio dell'occupazione. È necessario valutare poi il fatto che le domande presentate non corrispondono a situazioni effettive e quindi occorre realizzare un controllo al riguardo.

Per quanto concerne le nuove agevolazioni, sussistono poi dei problemi, così come sull'utilizzo dei fondi strutturali: si tratta di chiarire per esempio come essi si armonizzino con le necessità del Mezzogiorno e con gli obiettivi comunitari.

Egli passa poi ad illustrare in dettaglio le principali novità del decreto-legge rispetto alla precedente versione e fa presente che l'articolo 1 riconsidera le competenze della Cassa depositi e prestiti per la definizione dei rapporti relativi ai progetti speciali e alle opere per i quali è già stato disposto il trasferimento alle Regioni e agli enti locali. Il nuovo testo del decreto specifica meglio, con il comma 5 quinquies, aggiunto all'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993, la procedura di conclusione dell'esame delle istanze da svolgere secondo lo stretto ordine cronologico di presentazione delle stesse, anche in

deroga alle disposizioni vigenti (e con l'assistenza dell'avvocatura dello Stato). Per le finalità in questione, la Cassa depositi e prestiti può contrarre gli stessi mutui (anche con la BEI) già assumibili dalla soppressa Agensud.

L'articolo 3 è completamente nuovo: secondo una linea già emersa nel corso dell'esame del decreto poi decaduto, viene attribuito al Ministero dei lavori pubblici l'esercizio delle funzioni già demandate al Commissario liquidatore, a partire dal momento in cui detto Commissario cessa dalle sue attività. Peraltro, fino alla data del 30 giugno 1994, le funzioni demandate al Commissario liquidatore sono esercitate da un Commissario *ad acta*. L'articolo prevede la possibilità che questi possa disporre di apposite aperture di credito, per l'effettivo svolgimento delle attività da lui esercitate, anche con procedure di accreditamento derogatorie rispetto alle norme di contabilità dello Stato. Egli si avvale del personale del Ministero dei lavori pubblici. Nel momento in cui cessa l'attività del Commissario *ad acta* e subentra in tutte le competenze direttamente il Ministero dei lavori pubblici, cessa corrispondentemente la gestione fuori bilancio correlata alla straordinarietà dell'azione commissariale e si ripristina la vigenza delle norme di contabilità generale dello Stato.

L'articolo 4, anch'esso completamente nuovo rispetto al testo del decreto precedente, disciplina le modalità di definizione bonaria delle controversie relative ai trasferimenti industriali nella aree del Mezzogiorno, determinando altresì quali possono essere le forme di gestione delle aree di sviluppo industriale da parte dei consorzi appositi.

L'articolo 5 ripete in sostanza l'impostazione del precedente articolo 3 del decreto decaduto, riaffermando la competenza del Ministro del bilancio in materia di accordi e contratti di programma nonché definendo procedure più semplificate e snelle negli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive. Al riguardo, il termine entro il quale gli Istituti di credito devono comunicare al Ministero dell'industria i propri esiti istruttori viene posticipato dal 31 dicembre 1993 al 28 febbraio 1994.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina per la prosecuzione da parte del Ministero dell'università degli interventi agevolativi disciplinati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993. Il testo, raccogliendo alcune indicazioni emerse nel corso dell'esame in Commissione bilancio del precedente decreto, chiarisce il criterio della concentrazione presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica delle competenze per la concessione delle agevolazioni per i progetti di ricerca di cui alla legge n. 488 del 1992, di conversione del decreto-legge n. 415. L'articolo 7 disciplina gli inquadramenti del personale di organismi soppressi, sostituendo completamente la soluzione prevista con l'articolo 14 del decreto legislativo n. 96. L'impianto dell'articolo ripete sostanzialmente quello dell'articolo 5 del precedente decreto, con alcune ulteriori specificazioni per quanto riguarda la disciplina del trattamento pensionistico. In sostanza si chiarisce che nei confronti del personale in questione continuano ad applicarsi le norme vigenti presso le gestioni previdenziali di provenienza ai fini della sola maturazione del diritto al trattamento di pensione. L'articolo 8 ripete la struttura dell'articolo 6 del decreto reiterato,

disciplinando la posizione del personale già in servizio presso il soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e quello dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 (Finam, Finsud, Fine, Formez, Italstrade e Iasm); per il personale dello Iasm si prevedono ulteriori proroghe dei termini per le operazioni di riordino dell'organismo: le operazioni sono prorogate fino al 30 aprile 1994. L'articolo 9, nuovo rispetto al precedente decreto, chiarisce le modalità di finanziamento dell'attività dello Iasm. mentre l'articolo 10 (che in parte riprende alcune norme dell'articolo 7 del precedente decreto) disciplina in modo più preciso i limiti delle competenze del Commissario liquidatore; inoltre viene prevista la proroga per 6 mesi di tutti i contratti di locazione e di servizi necessari alle attività del commissario liquidatore, contratti la cui titolarità peraltro viene attribuita al Provveditorato generale dello Stato. L'articolo 11 ripete la struttura del precedente articolo 8 relativo ai compiti del Formez per quanto riguarda la realizzazione del progetto strategico di formazione dei quadri tecnici ed amministrativi (Consorzio RIPAM). L'articolo 12 disciplina i rapporti tra il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'università, in ordine ai progetti compresi nell'azione organica 2, di cui all'articolo 6 comma 1, lett., e) del decreto legislativo n. 96. Rispetto al precedente testo, il nuovo decreto introduce l'importante novità della trasformazione del Formez in Fondazione di diritto pubblico. In questo modo sembra risolversi una questione istituzionale ed organizzativa di un certo rilievo. L'articolo 13 riguarda la disciplina delle attività del Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.

Il decreto, nel precisare meglio il concetto del pieno subentro del Comitato per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile in tutte le funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 96, conferma l'ampliamento dell'ambito territoriale dei benefici alle aree di cui agli obiettivi, 1, 2 e 5B, definiti dai regolamenti CEE. Anche i limiti per l'ammissione alle agevolazioni sono riconsiderati sulla base di specifiche indicazioni emerse presso l'esame in Commissione del precedente decreto-legge.

Infine, l'articolo 14, completamente nuovo rispetto al precedente decreto, ridisciplina le modalità di ripartizione del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993: si tratta in sostanza del fondo costituito presso il Ministero del tesoro nel quale sono state fatte affluire tutte le disponibilità per la prosecuzione delle azioni di promozione dello sviluppo nelle aree depresse, fatta eccezione per quelle relative alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile, a quelle relative alla gestione speciale per il terremoto e a quelle relative alla metanizzazione del Mezzogiorno.

Conclude in senso favorevole all'approvazione del decreto in tempi brevi.

Il presidente ABIS fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti è per le ore 10 di domani.

Ha quindi la parola il senatore Michelangelo RUSSO, il quale fa presente che il decreto recepisce alcuni emendamenti presentati, il che

tuttavia non elimina la sussistenza di problemi, come per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande, al cui riguardo occorre anche chiarire *gli effetti delle domande già presentati*.

Per quanto concerne l'articolo 3, è stata recepita una richiesta formulata dal Gruppo del PDS, ma ci si chiede il motivo della scelta della data indicata per i consorzi e se non sia opportuno modificarla nel senso di *allinearla a quella relativa al commissario ad acta*. Per quanto concerne l'articolo 5, manca un riferimento agli artigiani e su questo vi sarà un emendamento del proprio Gruppo. Inoltre la norma del 50 per cento rappresenta un arretramento rispetto alla stessa legge n. 64. In materia di personale, l'obiettivo è comunque garantire l'omogeneità dei comportamenti. Sul personale in esubero, in particolare, è necessario sapere preliminarmente a quanto esso ammonti, il che appare particolarmente difficile in alcuni casi, come per la FIME, quando si tratta di enti in corso di trasformazione. Altra questione è il fatto che sostanzialmente non si sopprime alcun ente. Infine, va evitato ogni utilizzo di somme in conto capitale per finalità correnti.

Il senatore Augusto GRAZIANI fa presente, sull'articolo 2, che occorre garantire la parità di qualità dei manufatti, mentre si dichiara contrario a norme frammentarie in materia di personale ed esprime perplessità sull'articolo 11, per quanto riguarda la SVIMEZ, oltre che sul fatto più in generale che, si prevedono erogazioni ad enti privati senza un controllo del relativo utilizzo.

Il senatore DE VITO ritiene che si possano apportare limitate modifiche al provvedimento, in modo da convertire il decreto-legge in tempi rapidi. Esso migliora i precedenti testi, anche se l'effetto complessivo è quello di «chiudere» gli investimenti nel Mezzogiorno e mettere in crisi anche quelli già in corso. Sarebbe poi opportuno che il Governo valutasse l'opportunità di prevedere una norma in tema di riordino degli enti collegati, attività che, stando al testo, dovrebbe essere completata entro il 31 dicembre. Infatti, vi è l'esigenza di definire uno strumento che consenta la promozione imprenditoriale e l'assistenza tecnica per la nascita di nuove imprese, in un momento in cui sono cessati gli investimenti di piccole dimensioni ed è stato cancellato il ruolo delle Regioni.

Relativamente alla questione del personale, ritiene che parte di esso possa essere trasferito alle Regioni, mentre si dichiara soddisfatto per l'opera del Commissario liquidatore, che ha portato a termine i propri compiti nei tempi prestabiliti. Conclude auspicando che per la seduta di domani possano essere risolti i problemi sollevati.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'AIMMO, che osserva in primo luogo come sono stati rispettati i tempi previsti e come il nuovo testo del decreto-legge abbia recepito le osservazioni emerse nel corso dell'esame dei suoi precedenti. In ogni caso, il Governo è disponibile ad apportarvi ulteriori modifiche migliorative. Osserva poi che è possibile realizzare il passaggio delle competenze nei tempi previsti, vista anche la disponibilità manifestata dalle amministrazioni ordinarie.

Non può tuttavia trascurare l'esistenza di un problema relativo al fatto che i fondi strutturali comunitari, relativi ai contributi industriali,

ai progetti ed alle opere interregionali e a quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, che assommano a circa 17 milioni di ECU, non sono adeguati. Infatti, i fondi destinati alle Regioni meridionali per gli investimenti ordinari non superano il 10 per cento degli investimenti complessivi relativi al territorio nazionale.

Rispondendo ad un'interruzione del relatore REVIGLIO - ad avviso del quale gli investimenti nel Mezzogiorno assommano allo 0,7 per cento del PIL, che costituisce quota non trascurabile - il rappresentante del Governo fa presente che attualmente gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno assommano all'11,6 per cento di quelli complessivi, ma, in base al piano sessennale relativo ai fondi strutturali, tale quota si abbasserà al 10 per cento.

Ricorda poi che sono state presentate domande per finanziamenti di attività produttive per un valore di 30 mila miliardi, mentre le risorse sono inferiori e il rifinanziamento, relativo al ripristino del valore reale dei fondi della legge n. 64 del 1986, è limitato a 10 mila miliardi. Pertanto, le risorse sono inadeguate per gli incentivi riferiti alle domande presentate, salvo l'utilizzo di fondi destinati ad altre finalità, oppure la definizione di una graduatoria delle domande.

Il Presidente ABIS fa presente che non è possibile accedere ad una graduatoria di riparto dei fondi nei casi in cui siano già stati realizzati gli investimenti.

Il senatore SPOSETTI chiede di disporre per la seduta di domani di precisi dati relativamente al personale, poichè dovrebbero essere ormai concluse le procedure di trasferimento.

Il sottosegretario D'AIMMO fa presente poi che la soluzione prospettata nel testo relativamente al personale, tiene conto dell'esigenza di utilizzare le esperienze che altrimenti sarebbero andate disperse.

Il senatore Augusto GRAZIANI chiede di avere dati dal Governo circa la sorte degli enti collegati all'intervento straordinario menzionati nel testo.

Il senatore DE VITO prospetta l'opportunità di definire la materia in via emendativa.

Il sottosegretario D'AIMMO fa presente che è in corso la fase di ristrutturazione degli enti sopra citati.

Il relatore REVIGLIO chiede quindi di ottenere dati da parte del Governo circa il livello e la qualifica dei dipendenti per i quali sarebbe giustificato il trattamento particolare previsto nel testo. Invita poi il Governo a chiarire le proprie intenzioni circa il personale precario, ad operare una riflessione in merito allo IASM e, infine, a dichiarare le proprie intenzioni relativamente alla istituzione di una banca di sviluppo per il Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a domani.

La seduta termina alle ore 18,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

indi del Vice Presidente

RAVASIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Triglia e per il Tesoro Malvestio e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati ROSINI ed altri - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa il 1° dicembre scorso.

Il presidente FORTE, dopo aver dato conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni consultate, rileva che gli emendamenti presentati sono stati trasmessi alla 5^a Commissione la quale ha espresso sugli stessi un parere non ostativo; tali emendamenti non sono stati trasmessi alla 1^a ed alla 2^a Commissione in quanto non sussistevano profili di competenza di dette Commissioni.

In sede di articolo 1, i presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 i quali sono posti separatamente ai voti ed approvati, con i pareri favorevoli del relatore e del Governo.

È poi approvato l'articolo 1 nel testo così emendato.

In sede di articolo 2, il senatore VISCO illustra l'emendamento 2.1, logicamente connesso con l'emendamento 3.1, i quali sono volti ad assimilare il trattamento tributario complessivo delle cambiali finanziarie a quello delle obbligazioni. Sottolineato che il nuovo strumento finanziario viene disciplinato sul piano fiscale in modo autonomo, egli si esprime ancora una volta criticamente sul comportamento del Governo

che non ha rispettato l'impegno già assunto di varare una riforma complessiva della tassazione dei redditi di capitale, per eliminare le distorsioni attualmente derivanti dall'imposizione fiscale relativamente alla canalizzazione delle risorse finanziarie.

Il relatore SCHEDA, rilevando che l'emendamento 2.1 è sostanzialmente identico al proprio emendamento 3.0.1, ritira quest'ultimo emendamento, pronunciandosi favorevolmente sull'emendamento 2.1 che dichiara di sottoscrivere.

I sottosegretari MALVESTIO e DE LUCA concordano con il parere del relatore, pur facendo presente quest'ultimo che tutta la materia sarà comunque oggetto di revisione nell'ambito del provvedimento di attuazione della delega per la riforma della tassazione dei redditi di capitale.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1. È successivamente posto ai voti ed approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

In sede di articolo 3, il senatore RAVASIO interviene per una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.1, il quale vanificherebbe gli obiettivi del provvedimento dal momento che il regime previsto per gli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, è eccessivamente oneroso, tanto che le piccole e medie imprese di fatto per finanziarsi non ricorrono allo strumento obbligazionario.

L'emendamento 3.1 è posto ai voti e respinto, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Sono poi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 3 e 4, senza modifiche.

In sede di articolo 5, è posto ai voti ed approvato, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo, che il sottosegretario MALVESTIO rinuncia ad illustrare.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sebbene l'impostazione seguita dal Governo in materia di trattamento tributario del nuovo strumento finanziario sia diversa da quella propria della sua parte politica e non coerente con l'impegno di voler pervenire in tempi rapidi ad una razionalizzazione dell'intera materia.

Il senatore FERRARA Vito preannuncia il proprio voto contrario, in quanto non si è colta l'occasione per rinviare il trattamento tributario dello strumento finanziario in questione al provvedimento generale di riforma della tassazione dei redditi di capitale.

Il senatore RAVASIO preannuncia il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano.

Il senatore PAINI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur condividendo l'esigenza di un riordino della tassazione dei redditi da capitale.

È infine posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi (1570), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Il relatore LEONARDI, premesso che il disegno di legge in esame non sembra rientrare pienamente nell'ambito di competenza della 6^a Commissione, fa presente che il suo contenuto è condivisibile ed è pertanto giustificato completarne l'*iter* il più celermente possibile. Il provvedimento persegue obiettivi di equità nei confronti dei militari della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, prevedendo l'integrazione delle polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale trasportato.

Il senatore FERRARA Vito chiede come mai non sia inclusa la Polizia di Stato.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che il provvedimento riguarda solo i corpi militari.

Dopo che i senatore GAROFALO, SCHEDEA, PAINI e FERRARA Vito hanno preannunciato il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 1 e 2, nonché il provvedimento nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686)

(Esame)

Il relatore FAVILLA riferisce sul provvedimento in titolo, che reca la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle nuove disposizioni concernenti i conti annuali delle imprese introdotte dal decreto legislativo n. 127 del 1991 e quelli

per gli enti creditizi e finanziari, contenute nel decreto legislativo n. 87 del 1992, decreti entrambi attuativi di direttive comunitarie. Le disposizioni in esame erano ricomprese in una più ampia delega al Governo per la revisione del reddito d'impresa, contenuta nel testo unificato proposto dalla Commissione finanze della Camera dei deputati dei disegni di legge riguardanti, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria. Stante il procrastinarsi dei lavori parlamentari del testo citato, il Governo ha predisposto un autonomo disegno di legge da approvare in tempi brevissimi. La delega in esame non è finalizzata ad una revisione generale della disciplina del reddito di impresa; pertanto, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, si è ritenuto di prevedere esplicitamente la vigenza delle disposizioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese fino al 30 settembre 1994, essendo stata la suindicata imposta istituita fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa e, comunque, non oltre il 30 settembre 1994. Il relatore, pur pronunciandosi per una rapidissima approvazione, sottolinea l'esigenza di migliorare la formulazione del comma 1, che fa riferimento a direttive troppo generiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore GAROFALO suggerisce una proposta emendativa che mira a legare strettamente le finalità della delega all'adeguamento della determinazione del reddito imponibile di impresa alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di conti annuali.

Il senatore PAGLIARINI, ricordando che le stesse direttive comunitarie non richiedono affatto una coincidenza tra reddito a fini civilistici e reddito a fini fiscali, esprime l'avviso che la delega in esame dovrebbe costituire l'occasione per eliminare finalmente le interferenze fiscali sul bilancio redatto a fini civilistici.

Il relatore FAVILLA presenta un emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge (1.1), con il quale viene precisato l'ambito della delega, viene prorogato al 28 febbraio 1994 il termine per l'esercizio della delega stessa e viene altresì recepita la condizione posta dalla 5^a Commissione, secondo cui dall'attuazione della delega non devono derivare riduzioni nette di entrata.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE LUCA tale emendamento è posto ai voti ed approvato; è quindi approvato l'articolo 1 come modificato.

Si dà, infine, mandato al relatore FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1686, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati ROSINI e PIRO - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore SCHEDEA riferisce sul disegno di legge che è stato già oggetto di un'ampia discussione nella precedente Legislatura e varato dal Senato a larghissima maggioranza.

Il provvedimento si propone di completare il nostro sistema legislativo relativamente ai mercati finanziari, alla CONSOB, agli istituti di credito e al sistema assicurativo.

Il disegno di legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 detta norme che disciplinano l'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro per l'istituzione di fondi immobiliari da parte delle società di gestione.

L'articolo 2 stabilisce i casi in cui il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, pronuncia la decadenza delle società dalla gestione del fondo.

Con gli articoli 3, 4 e 5 vengono fissati, rispettivamente, i criteri con i quali la Banca d'Italia esercita la vigilanza, il tipo di regolamentazione alla quale le società dovranno attenersi e le scritture contabili obbligatorie. Quest'ultimo articolo stabilisce ulteriori obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per le imprese dal codice civile.

L'articolo 6 istituisce l'elenco dei periti dei fondi di investimento immobiliare chiusi e precisa sia i requisiti per l'iscrizione che le condizioni interdittive dell'iscrizione stessa. Tale elenco dovrà essere annualmente pubblicato da parte del Ministro del tesoro, entro la fine del primo trimestre di ciascun anno solare. Il Tesoro deve altresì provvedere a fissare le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e a vigilare sull'attività degli iscritti, adottando gli eventuali provvedimenti di cancellazione qualora vengano meno le condizioni prescritte.

Con gli articoli 7 ed 8 vengono stabiliti sia la composizione che le funzioni del collegio dei periti che le società di gestione sono tenute a nominare per ciascun fondo. I periti dovranno essere scelti da elenchi appositamente istituiti e formano un collegio di tre membri che ha la durata di tre anni. Vengono inoltre previsti i casi di incompatibilità dalla carica di componente del collegio stesso e viene richiesta una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di impedimento indicate dalla legge. Compito primario del collegio è quello di fornire, su richiesta del consiglio di amministrazione delle società, un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobiliare da vendere ed è tenuto a presentare, entro il trentesimo giorno precedente la scadenza della valutazione semestrale del patrimonio del fondo, una relazione sulla stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni del fondo. Detta relazione deve specificare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni del fondo.

L'articolo 9 riguarda la valutazione del patrimonio del fondo. È compito del consiglio di amministrazione della società di gestione

provvedere entro 60 giorni dalla scadenza alla valutazione semestrale del patrimonio; tale valutazione comporta l'obbligo di compilazione di appositi prospetti e il relativo inoltro alla Banca d'Italia.

L'articolo 10 detta norme sanzionatorie. Sono indicate le pene per le violazioni delle disposizioni che regolano il sistema, mentre l'articolo 11 stabilisce che la società di gestione assume l'obbligo del mandatario nel rapporto con i partecipanti al fondo.

Con l'articolo 12 si passa al Capo II del disegno di legge, il quale disciplina gli aspetti fondamentali relativi al funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

In particolare, l'articolo 12 indica le condizioni e tutti gli altri elementi essenziali per la istituzione del fondo che riguardano: le modalità di partecipazione, i criteri di scelta degli investimenti, le destinazioni degli immobili, l'ammontare del fondo, la banca depositaria, il termine di sottoscrizione, la durata del periodo di richiamo degli impegni, la chiusura delle sottoscrizioni, le modalità di riparto quando la domanda di iscrizione è superiore all'offerta, le denominazioni e la durata del fondo, il termine massimo per la procedura di rimborso, i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto di gestione e le modalità di ripartizione dei proventi.

L'articolo 13 riguarda la partecipazione al fondo e quindi le modalità di raccolta del patrimonio e i termini per la sottoscrizione delle quote.

L'articolo 14 detta norme relativamente alla gestione del fondo; in sostanza, vengono indicate le attività che possono essere svolte e, soprattutto, la diversificazione degli investimenti.

Una riflessione particolare merita l'articolo 15 che concerne le disposizioni tributarie. È infatti necessario tener conto delle mutate condizioni legislative ed in particolare della circostanza per cui i fondi mobiliari chiusi vengono a trovarsi in condizioni molto più vantaggiose rispetto ai fondi immobiliari, che sono assoggettati ad un regime fiscale molto più gravoso. Si prevede, infatti, che le società di gestione del fondo determinino il reddito derivante dalla gestione del fondo in modo autonomo e separato dal proprio, mentre alla distribuzione dei proventi del fondo non si applicano le norme in materia di maggiorazione di conguaglio. Si viene a determinare quindi una situazione per cui le plusvalenze sugli immobili del fondo saranno tassate solamente quando queste saranno realizzate o distribuite. Conclusivamente, il relatore sostiene che si dovrebbe giungere ad una diversa disciplina fiscale che si avvicini il più possibile a quella in vigore per i fondi mobiliari chiusi.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al decreto legislativo sul riordino della finanza territoriale»

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 06^a, 0009)

Il relatore LEONARDI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca disposizioni correttive al decreto legislativo sul

riordino della finanza territoriale, peraltro non ancora pubblicato. In particolare lo schema in esame apporta taluni correttivi in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che rispondono all'esigenza di assicurare una maggiore razionalizzazione delle singole disposizioni e nel contempo di evitare una pressione tributaria troppo elevata, venendo anche incontro alle vivaci proteste delle categorie interessate. È stato infatti sottolineato che l'aumento delle tariffe derivante dalle nuove disposizioni è tale da essere in contrasto con il criterio di commisurazione della tassa al risultato economico dell'attività tassata. Venendo al contenuto del provvedimento, il relatore fa presente che con la modifica recata al comma 4 dell'articolo 38 viene limitata la potestà impositiva dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alle occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che lo attraversano nel solo centro abitato. Il correttivo recato al comma 3 dell'articolo 42 è diretto ad evitare che nei comuni di piccola entità gli spazi e le aree pubbliche siano raggruppati in una sola categoria con l'applicazione di tariffe massime; al comma 5 dello stesso articolo, il periodo aggiunto regola specificamente la tassazione delle occupazioni realizzate con installazioni dello spettacolo viaggiante, con l'introduzione di un particolare meccanismo di computo che mira ad evitare un'imposizione troppo elevata rispetto al beneficio economico ritraibile dall'attività nei casi in cui l'occupazione riguarda superfici molto estese. Con riferimento all'articolo 45, comma 1, l'integrazione proposta dal Governo costituisce un'esplicitazione del criterio della graduazione della tassazione in rapporto alla durata delle occupazioni, perseguendo un obiettivo di attenuazione delle tariffe medesime. Con la disposizione di cui al comma 2, si è poi integrata la norma con riferimento alle ore di occupazione, per cui i comuni sono tenuti a commisurare la tariffa all'effettivo periodo di occupazione. Di particolare rilievo sono poi i correttivi introdotti ai commi 4, 5 e 8 e l'integrazione del comma 6. Per quanto riguarda il comma 4, si prevede che l'aumento tariffario stabilito dal decreto non si applica ai mercati né alle occupazioni realizzate con installazioni dello spettacolo viaggiante. Relativamente ai commi 5 ed 8, le riduzioni di tariffa fino al 50 per cento, già previste come facoltative, sono rese obbligatorie; le medesime riduzioni sono poi estese ai pubblici esercizi. Con il comma 6-bis che integra il comma 6, si è introdotta una possibilità di riduzione della tariffa fino al 50 per cento di quella ordinaria per le occupazioni realizzata nell'esercizio dell'attività edilizia. Infine, all'articolo 56, si è introdotta una disposizione aggiuntiva la quale stabilisce che per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti e pubblici esercizi e per le occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante, è consentito ai contribuenti interessati di corrispondere la tassa dovuta per l'anno 1994 in base alle misure attualmente vigenti, aumentate del 50 per cento.

Il relatore Leonardi, sottolineando che il Governo non ha tenuto conto di tutte le osservazioni formulate in sede parlamentare con riferimento ai Capi I e III, suggerisce l'eventualità di apportare ulteriori correttivi anche al Capo II, al fine di evitare disparità di trattamento tra i contribuenti interessati. Propone infine di approfondire la questione in sede di gruppo di lavoro informale, per poter esprimere il parere in tempi brevi.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUGLIERI prospetta l'opportunità di effettuare dei calcoli a campione sulla misura delle nuove tariffe prima di formulare il parere.

Il senatore BRINA, associandosi alla proposta del relatore di procedere in modo informale, sottolinea, con riferimento ai correttivi recati all'articolo 45, che la delega faceva comunque riferimento ad una tariffa giornaliera. Per quanto riguarda poi l'incidenza della tassa di occupazione sul bilancio comunale, è opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi per una valutazione più attendibile.

Il sottosegretario TRIGLIA fa presente che i calcoli effettuati sul bilancio consolidato nazionale dei comuni italiani evidenziano che l'incidenza della tassa in oggetto è inferiore all'1 per cento, per cui non risulta affatto rispettato il criterio contenuto nella legge delega di commisurare la tassa al vantaggio economico ritraibile dall'attività tassata con la più ampia discrezionalità dei comuni. La convinzione che i comuni esercitassero tale discrezionalità nel modo più oneroso per il contribuente ha fatto sì che i calcoli effettuati dalle varie categorie interessate dessero come risultato il massimo possibile delle tariffe, provocando allarmismi ingiustificati e proteste generalizzate. Le attenuazioni recate con lo schema di decreto legislativo in esame sono consistenti ed un ulteriore alleggerimento renderebbe irrilevanti i proventi di tale tassa costringendo i comuni o a non consentire alcune occupazioni, ad esempio da parte di enti pubblici come l'Enel quando effettua lavori sulla rete elettrica, ovvero ad utilizzare il canone ricognitorio introdotto dal codice della strada.

Il senatore FAVILLA fa presente al riguardo che sarebbe forse opportuno fissare anche dei limiti al di sotto dei quali le tariffe non possono scendere.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Non essendovi richieste di interventi, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore GUGLIERI, a maggioranza, si dà mandato al relatore Ravasio di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1684 di conversione del decreto-legge n. 477 del 26 novembre 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 1994, un decreto legislativo recante disposizioni sul reddito d'impresa per adeguarle alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di conti annuali nel rispetto delle autonome finalità della disciplina tributaria ai fini della determinazione del reddito imponibile, con eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio; l'attuazione della presente delega, secondo i criteri in essa contenuti, non dovrà comportare riduzioni nette di entrate.

1.1

EMENDAMENTI**Disciplina delle cambiali finanziarie (1569)****Art. 1.**

Al comma 2, sopprimere le parole: «sono redatte su apposita carta bollata.».

1.1

SCHEDA

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed espressa nella lingua in cui esso è redatto.».

1.2

GAROFALO

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo».

1.3

IL GOVERNO

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari».

2.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, SCHEDA

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - Ai proventi delle cambiali finanziarie si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto per gli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Le operazioni relative alla emissione ed alla negoziazione dei titoli in argomento sono equiparate agli effetti IVA, alle operazioni e negoziazione di obbligazioni».

3.0.1

SCHEDA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie».

5.1

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

139^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RICEVUTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul disegno di legge in titolo per mancanza della copertura finanziaria.

Il corelatore NOCCHI esprime perplessità sulle valutazioni della Commissione bilancio, che condizionano inevitabilmente lo sviluppo e l'esito stesso del dibattito sul provvedimento in titolo, contraddicendo in modo palese le valutazioni sulla copertura espresse nell'altro ramo del Parlamento. A questo punto ritiene indispensabile conoscere la posizione del Governo per orientare la Commissione sul prosieguo del dibattito.

Il senatore LOPEZ si associa alle considerazioni del senatore Nocchi, registrando una solerzia non usuale da parte della Commissione bilancio nell'espressione del parere sul disegno di legge in titolo.

Il senatore STRUFFI dà conto del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, contrario all'articolo 26 per violazione dell'articolo 56 del Trattato CEE. La Giunta inoltre raccomanda il

recepimento della direttiva 89/552/CEE, relativa all'interruzione delle opere cinematografiche trasmesse in televisione con gli *spot* pubblicitari.

Il senatore PISCHEDDA esprime a sua volta perplessità sul parere della Commissione bilancio e comunque sollecita un approfondimento del disegno di legge in titolo che a suo avviso deve essere modificato in alcune parti.

Il sottosegretario MACCANICO manifesta sorpresa per il parere contrario della Commissione bilancio ed esprime preoccupazione sulle motivazioni addotte, poichè le sole risorse che possono essere destinate agli investimenti nel settore cinema sono quelle del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). La situazione del cinema è molto grave e richiede interventi urgenti da parte dello Stato, tanto che il Governo potrebbe risolversi in queste condizioni ad assumere un provvedimento di urgenza.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per permettere un approfondimento sull'ordine dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,50.

La senatrice BUCCIARELLI chiede notizie circa l'incontro informale tenuto ieri dai relatori con le associazioni del settore.

Il corelatore NOCCHI fa presente che dall'audizione informale delle associazioni del settore è emerso un mutamento radicale dell'orientamento del mondo del cinema sul disegno di legge in titolo: infatti soltanto le organizzazioni sindacali e l'associazione degli autori mantengono una valutazione favorevole sul provvedimento. In queste condizioni e considerato il parere contrario della Commissione bilancio, occorre valutare con attenzione l'ipotesi di impegnare il Governo ad emanare un decreto-legge, per garantire almeno gli interventi più urgenti al mondo del cinema.

Il presidente RICEVUTO dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore SCAGLIONE rileva che la situazione del cinema è davvero grave ed impone provvedimenti immediati. Peraltro il disegno di legge in titolo non risponde a tale esigenza e gli stessi operatori del settore hanno ormai espresso una decisa contrarietà alla sua impostazione di fondo. In effetti il disegno di legge non tiene conto della abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo e quindi del diverso ruolo che le regioni hanno assunto nella materia. Inoltre gli interventi sono articolati più per favorire l'industria che non la qualità del cinema e non rappresentano una risposta efficace per contrastare l'egemonia del prodotto americano. L'entità delle risorse attribuite al cinema è poi sicuramente discutibile, poichè imporrà la riduzione dei finanziamenti statali in altri importanti settori dello spettacolo. Del

resto, non basta aumentare lo stanziamento se non si modifica radicalmente la logica clientelare e lottizzata che ha finora caratterizzato le sovvenzioni statali al cinema. Il Gruppo Lega Nord auspica quindi una pausa di riflessione per permettere un più adeguato approfondimento dell'intera materia e sarebbe favorevole ad affidare ad un provvedimento d'urgenza gli interventi più urgenti per garantire la sopravvivenza del cinema italiano.

Il senatore RESTA non condivide l'impianto complessivo del disegno di legge in titolo che non risponde all'esigenza di rilanciare il cinema italiano, come del resto è emerso dagli incontri con le associazioni di categoria tenutisi ieri. Il Gruppo del MSI ha quindi presentato alcuni emendamenti per tentare di migliorare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma gli ultimi avvenimenti suggeriscono di affidare ad un provvedimento d'urgenza alcune delle norme più rilevanti contenute nel disegno di legge in titolo.

Il senatore PISCHEDDA ritiene auspicabile che in queste condizioni il Governo assuma un provvedimento d'urgenza per salvare almeno alcune delle norme contenute nel disegno di legge in titolo. In questa ottica ritiene che comunque occorra salvaguardare l'identità culturale del prodotto cinematografico italiano, prevedendo che il termine per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassetta (la cosiddetta «finestra») decorra dall'uscita del film nelle sale cinematografiche italiane e non da quella negli altri Stati della Comunità europea. È necessario inoltre modificare il sistema di distribuzione e di circolazione del prodotto cinematografico, incentivando la creazione di multisale. L'entità delle risorse del FUS destinate al cinema suscita perplessità, poichè sottrarrà inevitabilmente finanziamenti agli altri settori dello spettacolo. Chiede quindi al Governo un ripensamento su tale decisione.

Il senatore MANZINI ritiene che la discussione del disegno di legge in titolo debba certo tener conto degli interessi degli operatori del settore, ma anche di quelli degli utenti. In questa ottica è necessario riflettere sull'incidenza che la televisione ha sui comportamenti collettivi ed assumere gli strumenti più opportuni per salvaguardare le categorie più deboli dell'utenza. È indubbio che il disegno di legge in titolo presenta alcuni limiti sostanziali che imporrebbero un approfondimento e probabilmente l'introduzione di modifiche. Peraltro è quanto mai urgente intervenire in modo immediato per alleviare la crisi del cinema italiano. In tali condizioni l'indicazione perchè il Governo emani un provvedimento d'urgenza può essere condivisibile.

La senatrice BUCCIARELLI rileva come varie parti del testo approvato dalla Camera dei deputati non siano convincenti o appaiano superate. D'altra parte è pressante l'esigenza di dare una immediata risposta concreta al mondo del cinema; il Gruppo del PDS, che sarebbe stato pienamente disponibile ad approvare senza modificazioni il testo in esame, rinviando ad una fase successiva alla sua entrata in vigore le eventuali correzioni, si associa con rammarico all'indicazione emersa

dal dibattito, di approvare un ordine del giorno che offra al Governo le indicazioni per l'emanazione di un decreto-legge. In tale prospettiva, occorrerà compiere un'opera di selezione delle materie da inserire nel provvedimento d'urgenza e risolvere i problemi di copertura sollevati dalla Commissione bilancio. A tale riguardo, ricorda il mortificante dibattito svoltosi durante la sessione di bilancio circa l'ammontare del FUS ed invita il Governo a chiarire finalmente se ed in quale misura il FUS possa essere utilizzato per la copertura finanziaria degli interventi in favore del cinema.

Il senatore LOPEZ afferma che il Parlamento sta perdendo un'occasione preziosa per fornire una risposta concreta alle necessità reali del cinema italiano. D'altra parte, il mondo del cinema ha espresso istanze ed interessi diversi, talvolta confliggenti fra loro, e l'attenzione ad ogni voce, anche quella più corporativa, finisce con l'impedire l'adozione degli auspicati interventi a sostegno del cinema di qualità. *Egli giudica l'ipotesi avanzata dal corelatore Nocchi la più ragionevole;* è pertanto favorevole all'approvazione di un ordine del giorno che fornisca al Governo orientamenti per l'emanazione di un decreto-legge, con il quale superare anche le obiezioni della Commissione bilancio. A tal fine non si oppone all'eventuale rinvio della discussione ad altra seduta.

Il senatore BRATINA si dichiara stupito per il clima del dibattito e sottolinea la gravità dei problemi in discussione: il mondo del cinema italiano, infatti, è in punto di morte. La rinuncia ad un intervento legislativo gli pare una vera abdicazione dalle responsabilità politiche che spettano al Parlamento, così come l'attenzione paralizzante ad ogni istanza particolaristica conduce alla incapacità di tutelare gli interessi generali del Paese. La vicenda del GATT è una eloquente dimostrazione dell'importanza degli audiovisivi nella società moderna; egli è pienamente consapevole dei molti difetti presenti nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ma conclude sottolineando con forza l'esigenza di offrire una risposta positiva ai problemi in discussione.

Il senatore STRUFFI osserva che stranamente, mentre tante forze politiche tendono ad accreditarsi quali soggetti riformatori, poi di fatto ogni intervento concretamente migliorativo dell'esistente pare destinato a naufragare. Dichiarò poi di condividere i rilievi formulati dal senatore Lopez sulla necessità di interventi di promozione per il cinema di qualità e richiama l'importanza delle osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee in ordine alla mancanza nel testo di disposizioni che recepiscano correttamente la direttiva 89/552/CEE concernente la tutela dell'integrità delle opere cinematografiche nella programmazione televisiva.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 17,55.

Il sottosegretario MACCANICO prende la parola per ricordare come il Governo si sia attivamente impegnato per accelerare l'iter del disegno di legge in esame; le sue personali riserve su molti aspetti del testo,

infatti, sono venute meno rispetto alla preminente esigenza di salvare un settore così importante anche per la conservazione dell'identità culturale italiana. L'obiettivo perseguito dal Governo - sul quale vi era un preciso impegno con tutte le categorie del settore - era l'entrata in vigore entro l'anno, ma il suo conseguimento è oggi reso impossibile dal parere formulato dalla Commissione bilancio del Senato, che colpisce i fondamenti stessi del testo: non vi sono infatti altre risorse, per finanziare gli interventi a favore del cinema, che quelle contenute nel FUS. In conclusione, il Governo è pienamente disponibile alle indicazioni che la Commissione vorrà esprimere, tanto se vorrà invitare il Governo ad emanare un decreto-legge, quanto se preferirà approvare il testo in sede referente, rimettendolo all'Assemblea per l'approvazione finale. Il Governo intende comunque giungere alla sollecita adozione di misure di sostegno al settore, anche per mantener fede alle intese raggiunte nei giorni scorsi con il Governo francese per un comune impegno a favore degli audiovisivi.

Sulle nuove dichiarazioni del rappresentante del Governo interviene il senatore MANZINI il quale, favorevole all'approvazione di un ordine del giorno, propone che il suo esame sia rinviato ad altra seduta.

Dopo che il corelatore NOCCHI ha segnalato l'urgenza politica della questione, prendono brevemente la parola i senatori PISCHEDDA e BUCCIARELLI, quindi i corelatori NOCCHI e Daria MINUCCI danno lettura del seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

al termine della discussione generale sul disegno di legge n. 1560, recante «Interventi urgenti in favore del cinema»,

constatato che non esistono allo stato condizioni sufficienti per procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge in questione a causa della contrarietà espressa dalla 5^a Commissione del Senato sulle modalità di attuazione degli incentivi finanziari;

valutato che la crisi della produzione cinematografica, in assenza di una normativa nazionale di promozione, si accentuerebbe in una fase in cui, dopo la conclusione così complessa della trattativa sul GATT, sarebbe indispensabile prevedere un intervento di incentivazione da parte dello Stato che si colleghi allo sforzo comune prodotto sullo stesso obiettivo da parte dei Paesi membri della CEE,

impegna il Governo

a predisporre sollecitamente un decreto-legge che, riprendendo i punti più significativi del disegno di legge n. 1560, qualifichi, secondo criteri di modernità e trasparenza, le modalità di intervento dello Stato a favore della produzione cinematografica nazionale prioritariamente:

1) sulle forme di incentivazione della produzione, della distribuzione ed esportazione del prodotto cinematografico;

2) sul rapporto Stato-regioni, che si raccordi con i contenuti del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495 che istituisce il dipartimento per le attività di spettacolo presso la Presidenza del Consiglio e decentra funzioni alle regioni;

3) sulla promozione del gusto e della cultura cinematografica, mediante la promozione dell'associazionismo di settore;

4) sugli interventi a favore dell'esercizio cinematografico in generale e a favore del Centro sperimentale per la cinematografia e della Cineteca nazionale;

5) sulla programmazione televisiva delle opere filmiche, che contemperino le esperienze degli esercenti con quelle dei produttori di videocassette ed *homevideo*, tuteli i diritti degli utenti e recepisca la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3 della direttiva 89/552/CEE, in armonia con l'articolo 59 del Trattato di Roma.

La 7^a Commissione del Senato sollecita, infine, il Governo in sede di redazione del decreto-legge a operare una compiuta verifica ed un approfondimento collegiale sugli aspetti finanziari del decreto stesso, in modo che siano superate le osservazioni critiche contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione del Senato in merito alle forme di incentivazione finanziaria previste dal disegno di legge n. 1560.

0/1560/1/7

NOCCHI, Daria MINUCCI

Il sottosegretario MACCANICO preannuncia la valutazione favorevole del Governo.

Successivamente la Commissione, su proposta del presidente RICEVUTO, conviene di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare in conformità a quanto sarà deciso dall'Ufficio di Presidenza già previsto per domattina.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,55.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 07^a, 0023)

Stante l'impossibilità di esaminare nella seduta odierna lo schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego, il presidente RICEVUTO propone che la Commissione, ferme restando le sedute già previste per domani alle ore 16 e venerdì alle ore 9, torni a riunirsi domattina alle ore 9 con il medesimo ordine del giorno già diramato. Conseguentemente l'Ufficio di Presidenza si riunirà al termine della seduta delle Commissioni riunite 7^a e 10^a e la Sottocommissione pareri si riunirà al termine dell'Ufficio di Presidenza. Propone altresì che l'ordine del giorno delle sedute sia integrato con la discussione congiunta in sede deliberante dei disegni di legge nn. 1422 e 1624 - per i quali il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione di trasferimento alla sede deliberante - e con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1317, 582, 836, 1469 e 1534.

La Commissione approva le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera e per i trasporti e per la marina mercantile Sellitti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

*IN SEDE REFERENTE***BRINA ed altri - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 1° dicembre scorso.

Il sottosegretario CUTRERA, sciogliendo la riserva espressa nella precedente seduta, comunica che il Governo nella sua collegialità non è in condizioni di esprimere assenso al trasferimento alla sede deliberante, in quanto il Ministero di grazia e giustizia - competente in materia di ordinamenti professionali - ritiene che la materia abbia bisogno di specifici approfondimenti in relazione agli effetti che la normativa recata dal provvedimento avrebbe sulle sfere di competenza degli architetti e degli ingegneri. Analoghe perplessità ha espresso, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Il senatore NERLI, pur prendendo atto delle ragioni del Governo, ritiene che la materia abbia comunque bisogno di essere affrontata per elementari esigenze di certezza del diritto, dovendo necessariamente essere precisate le competenze dei geometri. In taluni comuni i sindaci hanno promosso protocolli di intesa tra tutte le categorie interessate, ma la delicatezza della materia è tale da suggerire un intervento legislativo, anche perchè maggiore confusione potrebbe derivare dall'introduzione delle cosiddette lauree brevi, con il conseguente inserimento di un'ulteriore categoria tra quelle dei geometri da un lato e degli ingegneri e degli architetti dall'altro. Chiede quindi che l'esame del provvedimento prosegua senza interruzioni, sia pure in sede referente.

Il senatore GIOVANNIELLO condivide la posizione del Governo, che suggerisce cautela nell'affrontare una materia sul quale si è sviluppato un dibattito che dura ormai da circa 60 anni, con contributi giurisprudenziali e accordi tra gli ordini professionali. La materia richiede quindi un'adeguata riflessione e non si può prescindere da preve audizioni delle categorie interessate, anche per esaminare il problema, giustamente sollevato dal senatore Nerli, della introduzione delle lauree brevi. Si associa il senatore COVELLO.

Il senatore BOSCO prende atto con rammarico del diniego espresso dal Governo alla sede deliberante ed auspica che l'esame possa essere comunque celere ed eventualmente preceduto da una istruttoria, da effettuare congiuntamente con la 10ª Commissione, per affrontare anche il tema delle sfere di competenza dei periti industriali.

Il senatore SARTORI lamenta il fatto che non si possa trasferire l'esame alla sede deliberante soprattutto a causa di pesanti pressioni lobbistiche da parte degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. Fa notare al rappresentante del Governo che la composizione stessa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici non è tale da garantire un'adeguata posizione di imparzialità in materia e ricorda che lo scopo del disegno di legge è semplicemente quello di definire il concetto di «modesta costruzione».

Il senatore FABRIS ritiene che la materia meriti un approfondito esame, perchè occorre garantire la certezza del diritto, ma fa presente che la sede referente non è di ostacolo alla speditezza dei lavori.

Il sottosegretario CUTRERA manifesta la disponibilità del Governo alla prosecuzione della trattazione, nel presupposto dell'esigenza di un pieno riconoscimento delle istanze espresse dai geometri per una corretta definizione delle loro sfere di competenza.

Su proposta del presidente FRANZA, la Commissione conviene quindi sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti e di discutere in sede di Ufficio di Presidenza sull'opportunità di effettuare audizioni delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465), risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 1º dicembre scorso.

Il sottosegretario CUTRERA osserva che permangono problemi di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 2, soprattutto per quanto concerne la costituzione di mutui per l'edilizia a proprietà indivisa per gli appartenenti alle Forze armate. Per questo motivo, la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere. Il problema potrà comunque essere risolto successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria. Chiede pertanto un rinvio della discussione.

Il senatore NERLI fa presente che, in sede di conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, probabilmente per un mero errore di valutazione, è previsto che i fondi stanziati per l'edilizia agevolata siano destinati esclusivamente al recupero del patrimonio esistente e non a nuove costruzioni. Si potrebbe pertanto correggere questa impostazione in sede di approvazione del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario CUTRERA prende atto della dichiarazione del senatore Nerli, pur riservandosi di approfondirla meglio e ritenendo che l'errore possa essere dovuto ad una lacuna nel coordinamento della normativa. Condivide comunque la proposta di intervenire, eventualmente, sulla questione in sede di trattazione del disegno di legge in esame.

Dopo che la Commissione ha convenuto sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, il seguito della discussione è rinviato.

Deputato BIONDI - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, rinviata il 2 dicembre scorso.

Il senatore FABRIS ritiene che il provvedimento meriti di essere approvato senza modifiche. Pur riconoscendo infatti giuste talune sollecitazioni pervenute da parte degli esercenti attività di costruzione, allestimento e vendita di veicoli a motore in ordine al riconoscimento delle loro sfere di competenza in materia di disbrigo di pratiche presso la Motorizzazione civile, fa osservare che l'introduzione di eventuali modifiche rischierebbe di compromettere, a causa del prevedibile scioglimento anticipato delle Camere, il varo definitivo di una normativa che ha il pregio di comporre una annosa vertenza tra l'ACI e le autoscuole con reciproca soddisfazione delle parti.

La senatrice SENESI ritiene che, in questa materia, occorrerebbe superare qualunque regime di monopolio, introducendo elementi di pluralismo, a tutto vantaggio degli utenti.

Il relatore COVELLO condivide l'impostazione del senatore Fabris e suggerisce la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti

presentati, analogamente a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PAIRE accoglie l'invito del relatore e ritira i due emendamenti da lui presentati, pur tenendo a precisare che la disposizione secondo cui le agenzie dell'ACI verrebbero a dipendere esclusivamente dalla sede centrale e non dai titolari degli uffici rischia di comprometterne l'operatività.

Il relatore COVELLO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

considerato che in sede di applicazione della legge n. 264 del 1991 si sono registrate interpretazioni divergenti sul contenuto della legge stessa, in particolare riguardo alla possibilità dei soggetti che esercitano attività di costruzione, trasformazione, allestimento e vendita di veicoli a motore di accedere direttamente agli uffici periferici della Motorizzazione civile per il disbrigo di pratiche strettamente attinenti allo svolgimento delle attività stesse;

considerato che alcune delle interpretazioni della suddetta legge hanno provocato problemi rilevanti e consistenti danni economici per le imprese del settore merci,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a chiarire il contenuto della citata legge n. 264 del 1991 al fine di consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche che attengono specificamente alle attività da esse esercitate, evitando inutili e dispendiosi appesantimenti burocratici».

0/1452/1/8

COVELLO, SENESI, NERLI, PAIRE, ANGELONI,
GIOVANNIELLO

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere il predetto ordine del giorno, che viene successivamente approvato dalla Commissione.

Sono quindi approvati senza modifiche i quattro articoli di cui consta il provvedimento e successivamente quest'ultimo nel suo complesso, dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice SENESI, contrario del senatore BOSCO e con l'astensione dei senatori SARTORI e MAISANO GRASSI.

La seduta termina alle ore 10.

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
FABRIS

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona**

(Parere al Ministro della marina mercantile. Seguito dell'esame e rinvio)
(L 014 0 78, C 08ª, 0010)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole formulata dal Presidente Franza nella seduta di ieri.

All'esito delle operazioni di votazione, il presidente FABRIS constata che, pur verificandosi il numero legale per la validità della seduta, non è stato raggiunto il *quorum* di votanti richiesto per la validità della deliberazione, non avendo alcuni senatori presenti depositato la scheda nell'urna.

Propone quindi che si determini il momento nel quale debba avvenire una nuova votazione.

Si apre quindi un breve dibattito sui problemi di ordine regolamentare attinenti alla possibilità di ripetere la votazione ovvero all'avvenuto esaurimento della facoltà per la Commissione di procedere ulteriormente sull'argomento.

Dopo interventi dei senatori ANGELONI, PINNA e SARTORI (contrari alla ripetizione della votazione), GIOVANNIELLO, PAIRE e DI BENEDETTO (favorevoli ad una nuova votazione), la Commissione conviene sulla opportunità di acquisire l'avviso del Presidente del Senato sull'argomento.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE**Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 30 novembre scorso.

Dopo che il presidente FABRIS ha constatato l'assenza del rappresentante del Governo, stigmatizzando tale comportamento di disattenzione da parte del Ministero della marina mercantile verso una materia tanto delicata quale quella che attiene alla sopravvivenza della industria navalmecanica ed armatoriale italiana, interviene il relatore DI BENEDETTO il quale fa presente che la Commissione bilancio non è in condizioni di esprimere il prescritto parere in quanto taluni emendamenti, suggeriti dallo stesso Ministero della marina mercantile e da lui presentati, non possono trovare copertura fin quando non sarà approvato il disegno di legge finanziaria per il 1994.

Rileva quindi che, allo stato, non vi sono le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento.

Poichè conviene la Commissione, il seguito della trattazione è rinviato ad altra seduta.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

In sostituzione del presidente Franza, riferisce il senatore FABRIS, il quale ricorda che la legge n. 58 del 1992 ha riformato il settore delle telecomunicazioni, facendo venir meno l'anomalia propria del sistema italiano per il quale i servizi di telecomunicazione erano, in parte, gestiti direttamente dallo Stato (attraverso l'ASST e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) e, in parte, affidati in concessione a società di diritto privato appartenenti al gruppo IRI/STET.

La scelta operata dal legislatore è stata quella di uniformare il modello organizzativo del sistema prevedendo l'affidamento all'IRITEL della concessione per l'esercizio dei servizi e degli impianti già gestiti dallo Stato. A tal fine, la legge n. 58 del 1992, ha stabilito il trasferimento alla predetta IRITEL dei beni e dei rapporti facenti capo alla ASST e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Successivamente, il CIPE, con delibera del 2 aprile 1993, ha previsto la unificazione delle attuali società concessionarie appartenenti al gruppo IRI/STET (quindi anche IRITEL) in un gestore unico (la cosiddetta Telecom Italia).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con una nota del 230 luglio scorso, d'intesa con il Ministro del Tesoro, dell'industria e del bilancio, ha poi comunicato il benestare del Governo all'attuazione del piano di riassetto del settore elaborato dall'IRI e dalla STET in base ai ricordati criteri generali stabiliti dal CIPE. In questo contesto, prima il CIPE e, quindi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella nota sopra ricordata, hanno previsto un adeguamento legislativo della legge n. 58 del 1992 onde premettere - tra l'altro - al Ministro del tesoro di mettere a punto una proposta che preveda la conversione in apporto al capitale sociale dell'IRI Spa del credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL degli impianti e dei beni già appartenenti all'ASST e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha prescritto altresì all'IRI di destinare il conferimento in questione al gestore unico, il quale riassumerà l'intera gestione dei servizi di telecomunicazioni concessi.

Con il decreto-legge in esame si è data formale attuazione alle disposizioni contenute nella citata delibera CIPE e nel parere di conformità sul piano di riassetto espresso dai Ministri innanzi ricordati.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone appunto che il Ministro del tesoro, provveda a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI Spa, il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL Spa degli impianti e dei beni già appartenenti all'ASST e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e che sia determinato in via definitiva, l'ammontare del credito di che trattasi, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi della legge n. 58 del 1992, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività, tipici per le società operanti nello stesso settore.

Con il comma 2 viene specificato che l'IRI Spa è tenuta a destinare il conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, alla società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa l'IRITEL Spa, appartenenti al Gruppo IRI/STET, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. Al fine di consentire all'IRITEL Spa di confluire nel gestore unico delle telecomunicazioni, si è reso necessario eliminare il vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 58 del 1992, in forza del quale la totalità delle azioni della anzidetta società doveva essere posseduta dall'IRI.

Il comma 3, prevede la possibilità per il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di prorogare, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 (cioè alla scadenza della vigente concessione), le operazioni del riassetto sono ancora in corso. La norma precisa che la proroga non incide sul termine assegnato al personale dell'ex ASST e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio del diritto di opzione alla permanenza nel pubblico impiego previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 58 del 1992. Il comma 4, infine, prevede l'abrogazione delle disposizioni recate dalla legge n. 58 del 1992, in contrasto con il contenuto dell'articolo unico del decreto-legge in parola.

Il conferimento al capitale sociale dell'IRI del credito vantato dallo Stato nei confronti di IRITEL va inquadrato nel piano di riassetto del settore delle telecomunicazioni, quale sanzionato dalla legge n. 58 del 1992 e dalle successive direttive del Governo.

Il conferimento in questione rientra quindi in una successione di atti imposti dalla legge e dalle direttive governative che assicurano completa trasparenza circa gli obiettivi perseguiti.

In particolare, il senatore Fabris sottolinea la circostanza per la quale la delibera del CIPE e la nota del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni sono intervenute dopo la privatizzazione dell'IRI e la definizione (da parte del Governo) del piano di privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, mentre la legge n. 58 del 1992 è stata promulgata prima dell'avvio dei processi di privatizzazione in parola.

Questo, unitamente al disegno di legge di far partecipare direttamente anche l'IRITEL alla nascita di Telecom Italia, spiega perchè si è sentito il bisogno di adeguare la legge n. 58 del 1992.

Ciò appare ancora più palese se si considera che il credito da conferire a capitale, altro non è che l'espressione monetaria (il valore) dei beni e dei rapporti ex ASST e Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasferiti all'IRITEL e, da questa, a Telecom Italia. Ciò posto, nel contesto di un vasto processo di privatizzazione appare del tutto coerente conservare nel settore le risorse dallo stesso espresse.

Il conferimento in apporto di capitale all'IRI Spa, non rappresenta in alcun modo una rinuncia dello Stato a conseguire introiti, in quanto il conferimento dello stesso determina un incremento (a favore del Tesoro) del valore patrimoniale dell'IRI spa, per un importo equivalente alla misura del credito conferito in capitale.

L'esplicita destinazione finale al gestore unico (direttamente o tramite la società finanziaria del settore) esclude tassativamente qualsiasi altro utilizzo del conferimento.

Il predetto incremento patrimoniale del Tesoro avviene oltretutto in un settore (quello delle telecomunicazioni) che evidenzia positivi margini di redditività (anche con riferimento agli altri partners europei), sicchè deve considerarsi alla stessa stregua di un investimento in regime di economia di mercato.

In tale ottica, va evidenziato che il tesoro non avrebbe potuto convertire il credito in apporto diretto al capitale IRITEL, perchè il sistema delle telecomunicazioni italiano, così come si è organizzato nel tempo, vede il suo punto unificante nelle partecipazioni statali (IRI) e non direttamente nello Stato. Se il Tesoro avesse effettuato l'apporto all'IRITEL senza passare per l'IRI, l'IRITEL sarebbe tornata nella sostanziale dipendenza dallo Stato e la legge n. 58 del 1992 avrebbe avuto una applicazione completamente distorta (secondo detta legge, infatti, e secondo le direttive del CIPE e del Governo, l'IRITEL deve far capo all'IRI - come tutte le altre concessionarie - e non allo Stato).

Conclude, auspicando una rapida approvazione senza modifiche del provvedimento.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore PINNA, il quale, pur riconoscendo che il decreto-legge in esame rappresenta un momento di passaggio importante verso il riassetto del settore delle telecomunicazioni, fa presente che il provvedimento avrebbe dovuto anche contenere norme volte a disciplinare la questione relativa alla sorte del personale della ex ASST e amministrazione postale ora alle dipendenze dell'IRITEL.

Ricorda infatti che la legge n. 58 del 1992 aveva riconosciuto a tale personale il diritto di opzione tra la permanenza in IRITEL ed il collocamento in mobilità presso altri comparti della pubblica amministrazione. L'operatività di tale norma è stata gravemente disattesa dal

Governo, in quanto il Ministro della funzione pubblica non ha provveduto ad individuare i posti disponibili all'interno della pubblica amministrazione (basti pensare che le articolazioni periferiche dei Ministeri non hanno dichiarato le loro vacanze di organico).

A norma dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992 il personale della ex ASST avrebbe dovuto mantenere lo *status* di pubblico dipendente sino al 31 dicembre 1993. Sarebbe stato pertanto urgente e necessario intervenire per garantire certezze a questo comparto di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Conclusasi la discussione generale e rinunciando alla replica il relatore, replica il ministro PAGANI, il quale prende atto con soddisfazione che i contenuti del provvedimento, che attengono ad una mera operazione finanziaria necessaria per compiere un ulteriore passo importante verso il riassetto del settore delle telecomunicazioni, non sono in discussione. Resta pertanto da risolvere il problema sollevato dal senatore Pinna in ordine alle sorti del personale della ex ASST ed amministrazione postale che abbia esercitato il diritto di opzione verso la pubblica amministrazione e per il quale, alla data del 1° gennaio 1994, non si sia ancora concluso il processo di mobilità con conseguente assunzione presso la pubblica amministrazione o ente di destinazione.

Al riguardo, fa presente che il problema è in via di soluzione, come emerge da uno scambio di lettere tra il Ministero delle poste e l'IRITEL. Quest'ultima, infatti, ha assunto l'impegno di continuare ad utilizzare il personale in questione sino alla conclusione del processo di mobilità con oneri diretti a proprio carico garantendo ad esso il trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'assunzione presso la pubblica amministrazione o ente di destinazione.

Il senatore PINNA prende atto delle dichiarazioni del Ministro Pagani e, pur ritenendo che la soluzione da lui proposta avrebbe dovuto essere consacrata nel testo del decreto-legge, allo scopo di non impedirne la conversione in legge, si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea volto a recepire il contenuto dello scambio di lettera fra il Ministero e l'IRITEL.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge senza modifiche autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere una relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699)

PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)

(Seguito dell'esame congiunto. Conclusione dell'esame per il 1699 e proposta di assorbimento per il n. 965)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore PINNA, il quale, pur prendendo atto dei chiarimenti offerti ieri dal Ministro in ordine all'articolo 11, ritiene che il provvedimento debba comunque essere modificato per reintrodurre in esso talune importanti modifiche approvate dalla Commissione in occasione dell'esame del precedente decreto. Tra queste, ricorda il problema della durata dell'Ente (che la Commissione aveva indicato in due anni) e la necessità di una presenza consultiva dei sindacati in taluni passaggi procedurali importanti, nonché la questione della composizione del Consiglio di amministrazione (a tale ultimo riguardo, dovrebbero essere tenute ferme le scelte già compiute ma solo in sede di prima applicazione ed abbreviando la durata di permanenza in carica del Consiglio).

In ordine alla attribuzioni del Ministero, giudica preferibile reintrodurre l'emendamento già approvato dalla Commissione che separa con chiarezza le sfere di competenza del Ministero dal quelle dell'Ente. Occorre poi precisare che tutto il sistema del controllo del Ministero sull'attività dell'Ente deve restare in capo al Ministero stesso in ogni sua articolazione.

Infine, rileva che nella relazione tecnica allegata al provvedimento si afferma che si intenderebbe trasferire a società esterne i centri di meccanizzazione realizzati dall'Elsag. Tale soluzione è inaccettabile nel momento in cui si sta dando vita ad un ente economico proprio per conferire al comparto postale caratteristiche di efficienza e managerialità.

La senatrice SENESI denuncia una situazione verifi catasi nella città di Milano, dove, attraverso una interpretazione troppo estensiva dell'articolo 17 della legge 412 del 1991 (relativo alla soppressione di uffici postali a scarso traffico) si è proceduto alla soppressione o alla chiusura per ristrutturazione di numerosi uffici postali. Alcuni di questi, tra i più importanti per bacino di utenza, sono stati chiusi proprio nei giorni di scadenza del pagamento dell'ICI. Inoltre, nel corso di una manifestazione di pensionati (categoria questa più colpita dalla carenza di uffici postali) risulta che numerosi funzionari di banca sono intervenuti per offrire i loro servizi. Sorge quindi il sospetto che si tratti di una manovra favorita dal comparto bancario per sottrarre utenza agli uffici postali. Occorre quindi un intervento urgente del Ministro, anche perchè, in occasione di ristrutturazione di uffici postali (operazione comunque da non avviare in occasione di scadenze di importanti pagamenti) il comune dovrebbe offrire idonei locali alternativi.

Illustra pertanto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1699 recante norme per la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
considerato che tale provvedimento conferirà al futuro Ente piena autonomia gestionale ed imprenditoriale;

visto che tale scelta dovrà permettere un rilancio del settore poste e una riqualificazione dei servizi agli utenti;

impegna il Governo

a provvedere con idonei atti amministrativi a sospendere ogni iniziativa che prevede la chiusura degli uffici postali sia in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 412 del 30/12/1991 sia quelli relativi a provvedimenti di ristrutturazione o di accertamento di violazioni dei DPR 303/56 e 547/56, affinché tali decisioni siano assunte dall'Ente «Poste Italiane» in un contesto più ampio di quanto finora non sia avvenuto. In particolare si ravvisa l'opportunità che ciò avvenga nell'ambito di piani di riorganizzazione o di chiusura provvisoria di uffici postali, con l'eventuale concorso delle Amministrazioni comunali interessate, onde consentire il minor disagio ai cittadini-utenti, anche avvalendosi dei competenti uffici delle Prefetture».

0/1699/1/8

SENESI, PINNA, SARTORI

I senatori MAISANO GRASSI, COVELLO e MEDURI dichiarano di voler aggiungere la firma all'ordine del giorno in questione.

Il senatore GIOVANNIELLO, ricordato come in taluni casi gli uffici postali occupino immobili di proprietà dei Comuni senza sopportarne i relativi oneri, fa presente che a suo avviso l'ordine del giorno non esprime in modo adeguato l'esigenza di giungere ad un'adeguata riorganizzazione delle poste italiane. Al riguardo la senatrice Senesi fa presente che è tutt'ora vigente una specifica norma volta a sopprimere taluni uffici postali in assenza di una generale riorganizzazione.

Rinunciando il RELATORE alla replica, ha la parola il ministro PAGANI il quale, annunciato il parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, comunica di aver dato disposizioni già da tempo in ordine al mantenimento in servizio dell'intera rete di uffici postali, che costituiscono a suo avviso un effettivo patrimonio per l'azienda; deve purtroppo constatare che, come accaduto in altri casi, le disposizioni del Ministro non sono rispettate da parte di tutti gli uffici periferici. Ricorda al riguardo che per un caso analogo è stato sostituito il direttore compartimentale di Milano.

Evidenziato il comportamento non corretto di enti pubblici quali ad esempio l'INPS, che ricorrono alle banche per taluni servizi, fa presente che il Governo è disponibile ad esaminare emendamenti volti a precisare alcune definizioni contenute nel testo del decreto-legge, relativamente ad esempio alle competenze del Ministero, nell'intento di mantenere in capo a tale struttura le funzioni di controllo. Si esprime quindi in senso contrario sul possibile allargamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, che deve essere mantenuto snello per adempiere efficacemente a funzioni operative. Con riferimento alla direzione centrale controllo delle concessioni, ribadisce la scelta tendente a trasferire al Ministero il personale destinato al controllo tecnico, che dovrà essere ulteriormente potenziato; non è invece indispensabile trasferire al Ministero gli impiegati addetti al controllo amministrativo, non sufficientemente specializzati ed utilizzati in una funzione che dovrà essere rivista.

L'ordine del giorno n. 1 è posto ai voti e fatto proprio dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti al testo del decreto-legge.

Il senatore MEDURI aggiunge la firma agli emendamenti presentati dal senatore Visibelli.

I senatori MEDURI e PINNA illustrano gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro PAGANI l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Il RELATORE si rimette al Governo sull'emendamento 1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.3.

Il ministro PAGANI esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

La votazione degli emendamenti è accantonata in attesa del parere della 5^a Commissione.

I senatori MEDURI e PINNA illustrano gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il RELATORE ed il MINISTRO esprimono parere contrario sul 2.1 e favorevole sul 2.2.

L'emendamento 2.1 posto ai voti è respinto, mentre risulta accolto l'emendamento 2.2.

Il senatore MEDURI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5 e 3.6, i quali, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono posti ai voti e respinti.

Dopo che il ministro PAGANI ha evidenziato come il Consiglio di amministrazione in carica durerà fino alla conclusione dell'attività dell'Ente poste italiane, il senatore Pinna ritira l'emendamento 3.3.

È accantonato, in attesa del parere della 5^a Commissione, l'emendamento 3.4.

Il senatore PINNA illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, sui quali il relatore esprime parere favorevole ed il Governo si rimette alla Commissione.

Tali emendamenti, posti ai voti, risultano accolti.

Il senatore PINNA illustra gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5.

Il senatore FABRIS, fa proprio l'emendamento del senatore Covello (6.2-bis).

Il senatore CONTI illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore MEDURI illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

In sede di emendamenti 6.2 e 6.2-bis il ministro PAGANI invita i presentatori al loro ritiro, riallacciandosi alle considerazioni svoltesi in sede di replica. Il senatore PINNA mantiene l'emendamento, ritenendo che nelle funzioni di controllo vi siano anche compiti amministrativi da svolgere.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 6.2-bis.

Il ministro PAGANI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3.

Dopo che sono accantonati, in attesa del parere della 5ª Commissione, gli emendamenti 6.2, 6.4 e 6.5, il RELATORE ed il ministro PAGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.6 e 6.7.

Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 6.6 e 6.7 ed invece accolti gli emendamenti 6.1, 6.3.

Dopo che è stato accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione l'emendamento 8.1, i senatori PINNA, CONTI e SARTORI illustrano rispettivamente gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

Il senatore SARTORI riformula l'emendamento 11.3 inserendo l'inciso «omologa le apparecchiature di telecomunicazione». Conseguentemente PINNA e CONTI ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 11.3, sul quale il ministro PAGANI si rimette alla Commissione.

L'emendamento posto ai voti è approvato.

Il senatore PINNA illustra gli emendamenti 12.1, 12.4 e 12.6.

Il senatore MEDURI illustra l'emendamento 12.2.

Il senatore FABRIS fa proprio l'emendamento 12.3, che, a seguito dell'invito del ministro Pagani è ritirato.

Il senatore SARTORI illustra l'emendamento 12.5.

A seguito di un intervento del ministro PAGANI il senatore Sartori ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Il relatore CONTI esprime parere favorevole sul 12.1, contrario sul 12.2, e favorevole sul 12.4.

Il ministro PAGANI si rimette alla Commissione sul 12.1 ed esprime invece parere contrario sul 12.2 e favorevole sul 12.4. Il relatore ed il Ministro si rimettono alla Commissione sull'emendamento 12.6.

Posti ai voti risultano accolti gli emendamenti 12.1, 12.4 e 12.6 ed invece respinto l'emendamento 12.2.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta in attesa del parere della 5^a Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,45).

Il presidente FABRIS avverte che la Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere sul disegno di legge con il quale limita la sua contrarietà alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14. Ha espresso poi parere contrario sugli emendamenti 3.2, 6.2, 6.2-bis, 6.5 e 6.7.

Il senatore PINNA ritira gli emendamenti 1.2, 3.4, 6.2, 6.5 e 8.1.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.3, il ministro PAGANI manifesta la sua tendenziale contrarietà all'emendamento 6.4, alla luce del quale non resterebbero margini per consentire un rientro, al termine del piano triennale, del personale comandato presso altre amministrazioni.

Il senatore PINNA ritira pertanto l'emendamento in questione, con riserva di presentare una nuova formulazione dello stesso in Assemblea.

Il relatore CONTI presenta quindi l'emendamento 14.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 14, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Detto emendamento, con il parere favorevole del ministro Pagani, viene posto ai voti ed approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Conti di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere una relazione orale. Prosegue altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 965.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Dep. BIONDI - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le attività indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive integrazioni possono essere svolte direttamente dai costruttori trasformatori e allestitori di veicoli».

1.1

PAIRE

Al comma 4, le parole «direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta» sono sostituite con le seguenti: «al titolare dell'ufficio».

1.2

PAIRE

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699)

Art. 1.

Al comma 1 dell'articolo 1, sopprimere le parole: «che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993».

1.1

VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1996» con le altre: «entro il 31 dicembre 1995».

1.2

PINNA

All'inizio del comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1996», con le seguenti: «con data non antecedente al 1° gennaio 1997».

1.3

VISIBELLI

Art. 2.

Al comma 1, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Lo statuto e il contratto di programma dovranno contemplare il totale mantenimento dei servizi attualmente erogati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e vietare espressamente la possibilità di effettuare, prima dell'avvento dell'eventuale trasformazione in spa, ulteriori cessioni di quote di servizi a terzi». «Il nuovo Ente ha l'obbligo di

riappropriarsi di quei servizi dati in concessione che non abbiano dato risultati positivi sul piano dell'efficienza e funzionalità».

2.1

VISIBELLI

Al comma 2, rigo 2, sostituire le parole: «regolanti i rapporti» con le altre: «aventi efficacia».

2.2

PINNA

Art. 3.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Probiviri».

3.1

VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «...e da due membri» con le seguenti: «...e da quattro membri».

3.2

VISIBELLI

Al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente e i membri del Consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione e che abbiano rivestito incarichi dirigenziali per almeno dieci anni in imprese industriali e di servizi. In sede di prima applicazione sono fatte salve le nomine già avvenute che scadono entro il 31 dicembre 1995».

3.3

PINNA

Al comma 3, sostituire le parole: «Esso dura in carica tre anni» con le altre: «Esso dura in carica fino al 31 dicembre 1995».

3.4

PINNA

Al comma 3, dopo le parole: «esso dura in carica tre anni» aggiungere il seguente periodo: «Nella gestione dell'Ente le competenze del Direttore Generale, da scegliere tra quei dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che vantino una lunga esperienza ed abbiano dato prova di grande capacità, saranno fissate nello Statuto».

3.5

VISIBELLI

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente periodo: «i compensi spettanti al Direttore Generale saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione».

3.6

VISIBELLI

Art. 4.

Al comma 1, in fine aggiungere, il seguente periodo: «Esso determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante o di altri Ministeri e detta principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'Ente».

4.1

PINNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

4.2

PINNA

Art. 6.

Al comma 2, dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.1

PINNA

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente f): «personale della direzione centrale di controllo concessioni nei limiti dell'organico».

6.2

PINNA

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale della Direzione centrale controllo concessioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici».

6.2-bis

COVELLO

Alla lettera g) sostituire le parole da: «ivi compresi» fino ad «emissioni radioelettriche» con «ivi compreso quello dei centri fissi e dei gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche applicato nelle città sedi dei circoli stessi».

6.3

CONTI

Al comma 4, sostituire il seguente:

«Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni è definitivamente trasferito presso le medesime».

6.4

PINNA

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Fino alla stipula del contratto di lavoro dei dipendenti dell'Ente, ai medesimi continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè quelli derivati da rinnovi del contratto collettivo di lavoro del comparto delle Aziende autonome, sottoscritti successivamente alla predetta data ma aventi efficacia retroattiva».

6.5

PINNA

Al comma 6, dopo le parole: «stipulazione di un nuovo contratto», aggiungere le seguenti: «, che comunque dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.6

VISIBELLI

Alla fine del comma 8, aggiungere le seguenti parole: «tale maggioranza è a carico dell'Ente».

6.7

VISIBELLI

Art. 8.

Al comma 2, rigo 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le altre: «31 dicembre 1995».

8.1

PINNA

Art. 11.

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: «Adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature pubbliche di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e, in considerazioni degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.1

PINNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica, di telecomunicazioni; esercita le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro

applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.2

CONTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispose i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.3

SARTORI, FAGNI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.1

PINNA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere anche compiti di formazione del personale del Ministero, con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici, attribuendogli adeguata autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile».

12.2

VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la stipula di convenzioni con enti ed organizzazioni che svolgono attività di ricerca».

12.3

PICANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricerca scientifica» aggiungere le seguenti: «anche tramite convenzioni».

12.4

PINNA

Al comma ..., dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) qualora in una categoria si rilevi personale in eccedenza si potrà, per motivate esigenze, consentire l'aumento in altre categorie purchè non si riscontrino aumenti degli oneri complessivi».

12.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 2, dopo la parola: «telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.6

PINNA

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

105^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RABINO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati BRUNI ed altri. - Disposizioni in materia di cooperative agricole (1655),
approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Il Presidente RABINO comunica che non sono stati ancora espressi i pareri delle Commissioni interessate.

Comunica quindi che, a firma dei senatori Giovanelli, Borroni e Coppi è stato presentato il seguente emendamento (1.1) aggiuntivo di due commi: «2 bis: il termine di accertamento dell'insolvenza di cui all'articolo 1 bis del D.L. 20 maggio 1993 n. 149, convertito con legge n. 237 del 20 giugno 1993, è prorogato al 31 gennaio 1994. 2 ter: qualora entro lo stesso termine sia dichiarata la liquidazione volontaria o coatta di cooperative agricole di secondo grado, i crediti inevasi delle cooperative agricole socie per conferimenti di prodotti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 237 del 1993, sono equiparati alle garanzie concesse da soci di cui all'articolo 1 bis della stessa legge, nei limiti delle somme ivi indicate».

È stato inoltre presentato, aggiunge il presidente Rabino, il seguente emendamento (1.2) a firma dei senatori Micolini e Coppi aggiuntivo di un articolo: «Progetti integrati per la zootecnia - 1: È prorogato al 31 marzo 1994 il termine per la concessione del nulla osta ai fini del frazionamento dei mutui concessi in base agli stanziamenti previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione dei progetti integrati previsti dalla legge 9 aprile 1990 n. 87 e successive modificazioni, anche a favore di imprese diverse dalle società

cooperative, partecipanti ai progetti approvati ai sensi della legge n. 252. 2: Lo stesso termine è applicabile nel caso di domande di subentro presentate, a valere sui medesimi stanziamenti, da imprese anche non cooperative che siano in possesso dei requisiti tecnico-finanziari richiesti dalla normativa vigente e si impegnino a realizzare i progetti secondo le direttive deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87».

Di detti emendamenti il presidente Rabino si riserva di valutare l'ammissibilità, dandone comunicazione nella seduta prevista per martedì della prossima settimana. In caso positivo, gli emendamenti saranno quindi trasmessi per il parere alle Commissioni 2^a e 5^a. Aggiunge poi – su domanda del senatore GIOVANELLI – che non ritiene possibile attivare per il parere le Commissioni interessate agli emendamenti, se non risolve preliminarmente la questione dell'ammissibilità.

Il senatore GIOVANELLI interviene per richiamare l'attenzione sulle necessità oggettive delle cooperative agricole cui fa riferimento nell'emendamento, poste in una situazione di diffusa sofferenza. Aggiunge che non si pongono problemi di copertura di nuovi oneri e si dice comunque disponibile a ritirare l'emendamento stesso, anche se – egli conclude – i criteri applicati nel giudicare in genere sull'ammissibilità degli emendamenti sono stati finora abbastanza ampi.

Il sottosegretario DIGLIO, premesso che dalla modifica del testo approvato dalla Camera potrebbero scaturire difficoltà per la nuova approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, richiama l'attenzione sul fatto che i mezzi finanziari disponibili sono già insufficienti per l'obiettivo della garanzia fideiussoria e sullo stravolgimento del sistema di garanzia dei crediti che deriva dalla impostazione tecnico-giuridica della proposta emendativa.

Il presidente RABINO nel constatare, alla luce di quanto emerso, la validità delle proprie riserve iniziali sugli emendamenti, pone l'accento sul rischio di rinviare l'approvazione del provvedimento e ribadisce che nella seduta di martedì si pronunzierà sull'ammissibilità degli emendamenti, sui quali nel frattempo il Governo potrà ulteriormente riflettere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore MICOLINI premettendo che già nella scorsa legislatura la Commissione ricevette, approvato dalla Camera dei deputati, un disegno di legge sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare: purtroppo lo scioglimento delle Camere impedì di approvare definitivamente il testo che nella corrente legislatura è stato riapprovato dalla Camera, con alcune modifiche (rispetto al testo

della precedente legislatura), riguardanti, fra l'altro, l'articolo 2 sulle competenze del tecnologo alimentare, che sono state meglio precisate.

Rilevato poi in via generale che l'ordinamento in esame ricalca, nella sua impostazione generale e nella disciplina particolare degli ordini regionali e nazionale e dell'albo, quanto è in vigore per le altre professioni, passa ad illustrare l'articolato.

Fra le disposizioni generali del Capo I (articoli da 1 a 8), particolare rilievo - egli sottolinea - assume quella che prevede l'attribuzione del titolo di tecnologo alimentare a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e si sia iscritto all'apposito albo. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge. A sostenere l'esame di Stato sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari (articolo 1).

Le singole attività professionali di competenza del tecnologo alimentare sono analiticamente specificate all'articolo 2, cui egli fa rinvio.

Per quanto riguarda l'esercizio della professione - prosegue il relatore - si specifica all'articolo 3 che i laureati in scienze e tecnologie alimentari - che siano dipendenti pubblici ed ai quali sia vietato di norma l'esercizio della libera professione - possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. In tal caso essi possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego. Il restante articolato del Capo I disciplina il segreto professionale, la vigilanza, gli incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, la riscossione dei contributi, il personale. L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel capoluogo, in ogni Regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti (Capo II, articolo 9) mentre gli ordini regionali costituiscono un unico ordine nazionale (Capo III articolo 19). Per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni del Consiglio dell'ordine regionale e nazionale interviene la disciplina prevista nei citati Capi II e III.

Sottolineato quindi che al Capo IV, negli articoli dal 26 al 30, si disciplina l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dall'albo, mentre al Capo V (articoli dal 31 al 44), sono contenute le norme sul procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili (l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni e la radiazione dall'albo stesso), il relatore passa ad illustrare il Capo VI nel quale sono disciplinati i ricorsi al Consiglio dell'ordine nazionale, al Tribunale del capoluogo di regione e alla Corte di appello. L'articolato è infine completato con le disposizioni finali e transitorie comprese al Capo VII (articoli dal 50 al 55) concernenti, fra l'altro, la prima formazione dell'albo e la costituzione dei Consigli degli ordini regionali, nonché la sessione speciale degli esami di Stato e la copertura - attraverso i contributi versati dagli iscritti - degli oneri derivanti dalla istituzione degli albi. È previsto infine l'emanazione di un regolamento di esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Micolini rileva come la disciplina del titolo di tecnologo alimentare risponda certamente alla esigenza di riconoscere e tutelare una figura professionale ben definita nell'ambito della preparazione universitaria specialistica e auspica l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta di tartufi (588)

STRUFFI. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1449)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente RABINO riferisce sinteticamente sul disegno di legge n. 1449, integrando la relazione svolta sugli altri due disegni di legge nella seduta del 28 ottobre 1992. Si tratta - egli sottolinea - di modifiche ed integrazioni alla legge n. 752 del 1985 intese a valorizzare la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Il Presidente relatore propone quindi la istituzione di un'apposita Sottocommissione, costituita da rappresentanti di ciascuno Gruppo, incaricata di svolgere un esame preliminare dei disegni di legge in titolo, possibilmente pervenendo ad un testo unificato; la Commissione approva.

La Sottocommissione, avverte il Presidente, si riunirà domani mattina alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti

(Esame e rinvio)

(L 014 078, C 09ª, 0018)

Il presidente RABINO, nel riferire sulla proposta di nomina del commendatore Pietro Pittaro a presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, rileva che la nuova legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali prevede che tutti gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria siano riordinati in un unico ente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa. Ritiene pertanto che - pur trattandosi di persona di alto profilo professionale - sia inopportuna una nomina della durata di tre mesi. Aggiunge altresì che - stante la peculiarità della viticoltura piemontese, sembrerebbe più

opportuna la indicazione di una persona che abbia riferimento e professionalità locali.

Propone in conclusione che la Commissione esprima un parere negativo.

Il senatore BORRONI chiede chiarimenti di ordine procedurale, mentre il presidente RABINO, nel confermare la proposta, osserva che comunque il Governo è libero di procedere alla nomina.

Il senatore MICOLINI, rilevata l'opportunità di escludere valutazioni di tipo personale, si dice d'accordo a rinviare il seguito dell'esame e la votazione: concorda il senatore PEZZONI.

Il sottosegretario DIGLIO osserva che la proposta del relatore ha già un suo significato e si rivela quindi inopportuno procedere oltre.

Il senatore ZANGARA ritiene opportuno rinviare l'esame ed invita il Governo a soprassedere non per motivi personali ma in vista della prossima riforma.

Il senatore CIMINO osserva che la Commissione è chiamata a dare una valutazione solo sulla professionalità della persona proposta e che, nel caso in esame, presenta un profilo professionale prestigioso.

Il presidente RABINO propone la richiesta di proroga di dieci giorni alla Presidenza del Senato, prevedendo di inserire il seguito dell'esame nell'ordine del giorno della seduta della Commissione prevista per martedì della prossima settimana: la Commissione concorda.

MATERIE DI COMPETENZA

Progetto di relazione all'Assemblea sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di quote di produzione del latte

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, ed approvazione: documento XVI, n. 5)
(R 050 0 01, C 09ª, 0004)

Il senatore MICOLINI illustra dettagliatamente il progetto di relazione in titolo, nel quale riferisce criticamente su quanto disposto dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole - ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - con la circolare n. 16 del 1993 sull'applicazione della normativa comunitaria concernente le quote latte; circolare nella quale si afferma che i produttori, titolari di quote, che abbiano abbandonato la produzione, ed in ordine ai quali l'Amministrazione sta effettuando accertamenti, restano per il momento esclusi dalla possibilità di cedere o affittare la propria quota. Tali produttori, nella circolare suddetta, si identificano con coloro i quali abbiano cessato la produzione da un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota; conseguentemente si afferma che il periodo di 12 mesi deve essere individuato in quello intercorrente tra il 1° dicembre 1992 ed il

30 novembre 1993, tenuto conto che il diritto a *cedere* la quota deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per tale categoria di produttori - sempre secondo la circolare - resta sospesa la quota di cui essi figurano titolari ed in esito agli accertamenti in corso sarà revocata l'assegnazione a meno che non forniscano la prova certa di aver commercializzato nel periodo considerato (1° dicembre 1992 - 30 novembre 1993) «una quantità di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza».

In riferimento a quanto precede - aggiunge il senatore Micolini proseguendo nell'illustrazione del progetto di relazione - va considerato che a diversa conclusione, in proposito, si previene sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, par. 1, del regolamento CEE n. 3950/92, secondo cui «il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile al 31 marzo 1993». Il regime comunitario prescinde dall'accertamento dell'attività produttiva in essere, così come evidenziato nel documento della Direzione Generale dell'Agricoltura della Commissione CEE con cui sono state valutate le disposizioni della legge n. 468 del 1992. Infatti, in tale documento si afferma che l'articolo 2, comma 7 della legge, che prevede la riduzione del quantitativo di riferimento individuale qualora la produzione effettiva risulti inferiore alla quota spettante al produttore, è in contrasto con i diritti conferiti a quest'ultimo in virtù dell'assegnazione del quantitativo di riferimento. Secondo il regime comunitario, il produttore non è tenuto a produrre la totalità del suo quantitativo di riferimento. Non è quindi giusto che egli sia penalizzato per il fatto di produrre meno e che gli venga decurtata la propria quota in proporzione pari alla mancata produzione.

Evidenziati successivamente tutti i sistemi di controllo ed i vincoli di varia natura, introdotti con la circolare in questione, il relatore Micolini passa ad illustrare la parte finale della relazione nella quale si ravvisa l'urgente necessità di: *a)* disporre che la circolazione della quota latte senza l'azienda agricola debba ritenersi esente da ulteriori vincoli, limiti o criteri rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge n. 468 del 1992 che ha compiutamente disciplinato le condizioni richieste dagli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 3950 del 1992, trattandosi, in particolare, di quantitativi rientranti nella disponibilità degli interessati a prescindere dall'attualità della produzione; *b)* evitare che vengano disattese le disposizioni della legge n. 468 del 1992 che costituisce l'apparato normativo strumentale alla concreta applicazione delle prescrizioni comunitarie in materia; *c)* rivedere i criteri, indicati dalla circolare ministeriale n. 16/93, di assegnazione delle quote latte resisi disponibili a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte delle associazioni provinciali di produttori che esercitano la gestione unitaria delle quote, in modo da soddisfare le richieste dei giovani agricoltori, delle aziende suscettibili di sviluppo e delle aziende ubicate in zone montane.

Concludendo il relatore MICOLINI chiede l'approvazione del documento illustrato, nel quale è rappresentata la volontà di tutte le forze politiche che hanno espresso la loro posizione in Commissione.

Il Presidente RABINO, dopo avere ringraziato il relatore rileva che, pur essendo possibile approvare oggi stesso il documento, sarebbe opportuno rinviare il voto a martedì prossimo, con l'assicurazione della partecipazione del Ministro.

Il senatore LOBIANCO ritiene opportuno procedere oggi stesso alla votazione della relazione, di cui il Governo è a conoscenza. Ciò, egli sottolinea, non soltanto per le iniziative giurisdizionali in corso ma anche perchè ci si trova in una fase in cui il Governo continua ad emettere disposizioni - come quelle contenute nel Bollettino n. 4 - che, a seguito dei controlli effettuati sulla base dei criteri indicati nella circolare n. 16, non riporta i produttori «cessati» e quelli rientranti nei casi particolari, creando turbative e non riconoscendo neanche i piani di sviluppo regionale. Ribadisce quindi l'opportunità di approvare oggi stesso il documento, che vuole essere di indicazione per il Governo, anche per la discussione che potrà svolgersi in Assemblea.

Il senatore PEZZONI si dice disponibile ad approvare il testo illustrato dal senatore Micolini, i cui meriti sono maggiori dei problemi che rimangono insoluti. Concorda comunque sulla utilità di un dialogo con il Ministro, al di là dei provvedimenti che potrà adottare il TAR, e di un incontro con i grandi produttori del comparto e con gli assessori regionali all'agricoltura.

Ribadito quindi il merito politico della relazione all'Assemblea, sottolinea la necessità di disporre non di una circolare bensì di un regolamento attuativo assolutamente fedele allo spirito della legge e richiama l'attenzione sulla incertezza e sulla confusione che esistono in materia di ripartizione delle quote di produzione A e B.

Il senatore CANNARIATO premette la disponibilità ad approvare la relazione del senatore Micolini e sottolinea l'assurda situazione venutasi a creare, nella quale si compra e si vende ciò che non esiste o non ha alcun valore, mentre pseudo-produttori tendono a mortificare le produzioni di regioni a reddito più basso. Aggiunge quindi che molti produttori non si sono adoperati per l'attribuzione delle quote produttive anche per fini fiscali, non avendo la possibilità di dimostrare tutte le spese sostenute.

Detto quindi favorevole al documento invita ad affrontare il problema dell'AIMA, che ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione, ricorrendo ad appalti esterni.

Il senatore CIMINO premette di essere disponibile ad approvare la relazione del senatore Micolini, ma non a «sfiduciare» il Governo.

Fa quindi rilevare che la crisi zootecnica scaturisce dalla politica adottata dalla Comunità europea, che ha favorito - come si è evidenziato nelle recenti informali audizioni con gli operatori zootecnici - la distruzione del tessuto imprenditoriale all'interno delle zone di montagna di difficile coltivazione.

Osserva quindi che il documento in esame si rileva prevalentemente tecnico e raccomanda al relatore un taglio più politico nel testo definitivo da trasmettere all'Assemblea.

Il senatore BORRONI dichiara di concordare sulla relazione e sull'osservazione del senatore Cimino, rilevando che non è possibile non sottolineare l'assenza del Ministro, che non si è presentato neanche in sede di esame della legge finanziaria, partecipando all'esame della legge sul nuovo ministero.

Chiede quindi che il rappresentante del Governo venga invitato a riferire sui negoziati in sede GATT.

Il senatore ZANGARA, anch'egli d'accordo sul documento del senatore Micolini, richiama l'attenzione sulla triste stagione che sta vivendo l'agricoltura italiana, con la particolare penalizzazione del settore agrumicolo e vitivinicolo e dell'insieme dei prodotti mediterranei. Crisi ulteriormente aggravata dalla penalizzazione dei piccoli allevatori delle zone svantaggiate.

Rilevato poi che la stessa politica della qualità dei prodotti ha finito col penalizzare gli agricoltori onesti, estromessi dal mercato a causa di una sleale concorrenza, come nel caso dei prodotti vinicoli ottenuti con lo zuccheraggio, il senatore Zangara conclude ribadendo il voto favorevole sul progetto di relazione del senatore Micolini e auspicando che il Ministro venga a riferire sui negoziati GATT, facendo conoscere quali ulteriori «ferite» dovrà subire l'agricoltura italiana.

Il presidente RABINO pone quindi ai voti il progetto di relazione illustrato dal senatore Micolini, con l'incarico a quest'ultimo di integrarlo con ulteriori valutazioni politiche in sede di dibattito in Assemblea: la Commissione approva all'unanimità.

Rilevato quindi che la relazione, come sopra approvata, verrà rapidamente stampata e trasmessa alla Presidenza del Senato (Documento XVI, n. 5), il presidente Rabino conclude assicurando che inviterà il Ministro a venire a riferire alla Commissione sull'esito dei negoziati in sede GATT.

La seduta termina alle ore 17,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

216^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

SALVATO ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520)

CALVI ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528)

TADDEI ed altri. Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 1993.

Il relatore BALDINI ricorda che nella precedente seduta si convenne sulla esigenza di costituire un comitato ristretto per pervenire alla predisposizione di un testo unificato, considerati gli elementi di convergenza tra i disegni di legge nn. 520 e 528 - che riproducono la disciplina già approvata dalla 10^a Commissione industria del Senato nella scorsa legislatura - e il disegno di legge n. 1269, d'iniziativa della senatrice Taddei e di altri senatori. Ritiene inoltre che sia possibile concludere in tempi brevi il lavoro del comitato ristretto: propone pertanto che la Commissione richieda sin da ora alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Conviene unanime la Commissione.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che si dovrà approfondire la questione della collocazione del Consiglio nazionale dei consumatori

e degli utenti, prospettando l'eventualità che quest'ultimo possa afferire al Ministero dell'industria. Si riserva comunque di comunicare al più presto le deliberazioni della Presidenza del Consiglio in merito alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

217^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Mario Enrico, accompagnato dai dottori Maurizio Collareta e Giorgio Ambrogio Rosmini della Philips s.p.a..

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione di rappresentanti della Philips

(R 048 0 00, C 10^a, 0002)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Dopo un breve saluto del presidente de COSMO prende la parola l'ingegner ENRICO. Egli dà conto di alcuni dati relativi alla società Philips s.p.a., sottolineando l'importanza della sua presenza in Europa, dove essa svolge la maggior parte delle attività produttive e soprattutto di ricerca e sviluppo, nelle quali maggiormente si contraddistingue, con una spiccata propensione all'innovazione tecnologica, testimoniata dai numerosi brevetti. La Philips vanta inoltre una consolidata presenza sul mercato americano e si sta espandendo anche nell'area asiatica.

La presenza in Italia dell'azienda risale al 1921 e si è sviluppata, attraverso varie fasi, fino alla difficile situazione odierna che registra una profonda crisi di mercato e una certa disaffezione del pubblico, attualmente poco motivato all'acquisto dei prodotti di elettronica. Tra i numerosi problemi che si registrano in questa fase va sottolineata la crescente concorrenza del Giappone e degli Stati Uniti nei confronti del sistema europeo, il quale sta perdendo terreno soprattutto per le produzioni maggiormente innovative e a elevato livello di valore

aggiunto. A ciò si aggiunge un andamento non incoraggiante del mercato che nel 1993 ha registrato un'ulteriore contrazione nei prodotti innovativi e in quelli tradizionali. In assenza di stimoli sufficienti ad avviare in tempi brevi la ripresa del settore, è prevedibile che le tendenze recessive si consolidino nell'arco del prossimo quadriennio, anche per quel che riguarda l'andamento non incoraggiante dei prezzi. Crescono quindi le difficoltà di radicare in Europa un'industria elettronica ad alto livello di competitività, secondo gli auspici espressi ai massimi livelli della Comunità europea. Ulteriori preoccupazioni vengono dai paesi dell'Est europeo, sia per le potenzialità competitive nell'ambito delle produzioni di base, sia per l'imminente rimozione di preesistenti barriere doganali.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI pone interrogativi circa gli effetti derivanti dall'eventuale eccesso di vendite ad acquirenti esteri, nell'ambito del processo italiano di privatizzazione. Domanda altresì informazioni sulle strategie del gruppo Philips in materia, con particolare riferimento agli investimenti in Italia.

Il senatore GRANELLI chiede ulteriori chiarimenti sulle cause strutturali della progressiva flessione della domanda interna e sui limiti organizzativi che impediscono una migliore allocazione dell'offerta.

Agli intervenuti l'ingegner ENRICO precisa che la strategia del gruppo Philips si basa su precisi centri di competenza nell'ambito dei quali vengono sviluppati gli investimenti suscettibili di ottenere un maggior valore aggiunto. Al riguardo si sofferma analiticamente sui centri di ricerca e gli insediamenti produttivi in Italia che, peraltro, vengono realizzati in un'ottica di mercato europeo e non meramente nazionale. Per quanto concerne il processo di privatizzazione, premesso che l'andamento critico di tutta l'elettronica di consumo si riflette negativamente sui bilanci aziendali, ritiene che il gruppo Philips - secondo il proprio personale giudizio - almeno per il momento non sia interessato ad acquisti di sorta. In riferimento ai quesiti posti dal senatore Granelli, poi, si sofferma sulle analisi e le conclusioni desumibili dalla pubblicazione di un recente studio - effettuato da un istituto scientifico ginevrino, specializzato nelle indagini di settore - in ordine alla progressiva perdita di competitività che si registra in tutta l'Europa comunitaria e, con particolare accentuazione, in Italia.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

158ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 a norma dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e conclusione)
(R 139 B 00, C 01ª, 0007)

Il relatore, presidente COVATTA, nell'illustrare le parti di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo, si sofferma in particolare sul comma 2-bis dell'articolo 2 sul quale esprime forti perplessità per il meccanismo ivi ipotizzato e passa poi a formulare alcune osservazioni critiche sulla nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 7 rispetto al quale ritiene preferibile il mantenimento del testo originario. Riguardo invece all'articolo 42 comma 1, sottolinea l'estraneità della norma ai principi della delega legislativa e l'eventuale opportunità di modificare la legge n. 482 del 1968. Svolge quindi alcune considerazioni sull'articolo 60, rispetto al quale ritiene più corretta la modifica proposta nel «testo diramato» e approvato dal Consiglio dei Ministri. Si sofferma infine sugli articoli 63, 64, 65 e 70, mettendo in luce i rischi di duplicazione di competenze tra Ministero del Tesoro e Dipartimento della funzione pubblica, certamente non auspicabili sia sotto il profilo dell'efficienza che sotto quello dell'economicità dell'azione amministrativa.

La Commissione conferisce mandato al relatore di redigere, sulla base di quanto affermato nella relazione, le osservazioni da inviare alla Commissione affari costituzionali.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1° dicembre 1993.

Prende la parola il sottosegretario PRINCIPE, in sede di replica, per sottolineare l'urgenza del provvedimento di cui auspica una celere approvazione. Fa tuttavia presente che per quanto riguarda alcuni emendamenti, non essendo personalmente delegato alla cura del provvedimento, avrebbe necessità di approfondire alcune questioni.

Il Presidente COVATTA dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti.

La senatrice PELLEGATTI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 richiamandosi, per le motivazioni ad essi connesse, al suo intervento in discussione generale.

Il senatore STEFANELLI, nell'intervenire in merito all'emendamento 1.3, sottolinea in particolare che la proposta di modifica non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato ed anzi è in grado di aumentare le entrate pubbliche.

Il senatore CARRARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4.

Il relatore, senatore COVIELLO, si associa al parere espresso dalla 5ª Commissione.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 mentre sull'emendamento 1.3 si rimette alla Commissione riservandosi di intervenire più compiutamente in Assemblea per esprimere un parere che sia condiviso dal Governo nella sua collegialità e per evitare quindi di esprimere una posizione personale.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento 1.1.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore ROMEO che annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1 e sugli altri emendamenti presentati dalla senatrice Pellegatti per meri motivi di opportunità riferiti alla attuale situazione politica e di governo.

Il senatore STEFANELLI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, date le disperate condizioni in cui versa l'economia del Meridione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta respinto. Risulta respinto successivamente anche l'emendamento 1.2.

Dato l'imbarazzo del rappresentante del Governo ad esprimere un parere sull'emendamento 1.3, il Presidente chiede al senatore Stefanelli se non ritenga opportuno ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore STEFANELLI insiste per la votazione dell'emendamento.

Il sottosegretario PRINCIPE, ribadendo l'unicità della funzione di Governo e la necessità di un'espressione univoca dello stesso, sottolinea ancora una volta l'opportunità di una ulteriore riflessione dell'Esecutivo sul punto e conferma di rimettersi per il momento alle valutazioni della Commissione.

Il senatore ROMEO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.3, in considerazione della crisi occupazionale in atto.

La senatrice PELLEGATTI dichiara in primo luogo di comprendere le difficoltà del rappresentante del Governo e, ricordando le posizioni assunte dalla sua parte politica in materia di condono previdenziale, chiede un'attenta riflessione sui tempi assai lunghi concessi alle imprese per mettersi in regola. Dichiarò inoltre, con riferimento all'intervento del senatore Stefanelli, di non poter condividere alcun richiamo a questioni etiche che suonerebbe assai bizzarro nei confronti di tutti coloro i quali, pur nelle difficoltà a tutti note, hanno pagato regolarmente i contributi. Appare invece più condivisibile la motivazione espressa dal senatore Romeo. Per questi motivi annuncia l'astensione del Gruppo del PDS.

Il presidente COVATTA pone ai voti l'emendamento 1.3 che risulta accolto.

Il senatore CARRARA ritira l'emendamento 1.4.

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione che risulta accolto.

Il senatore COVIELLO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.0.1, aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, richiamandosi alle dichiarazioni già fatte in sede di discussione generale.

La senatrice PELLEGATTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.0.2.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.0.1.

Il senatore PELELLA, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.0.1, dichiara di comprendere le motivazioni del presentatore sottolineando tuttavia che la sua parte politica avrebbe preferito un riordino complessivo della materia. Dichiarò pertanto l'astensione della sua parte politica.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.0.1 risulta accolto. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.0.0.2.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 465 del 1993 con le modifiche testè accolte e lo autorizza a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,15.

159ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale PRINCIPE.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

Pelella ed altri: Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385)

Salvato ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Prima del proseguimento della discussione generale il senatore SMURAGLIA chiede uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente COVATTA fa presente che uno spostamento di tale termine potrebbe comportare difficoltà per l'ottenimento del parere sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

Il sottosegretario PRINCIPE, pur facendo presente l'urgenza legata all'approvazione del provvedimento e quindi il parere favorevole del Governo riguardo ad una accelerazione dei lavori, fa tuttavia presente che un testo più meditato potrebbe rivelarsi utile anche all'Esecutivo che non potrebbe non tenere in considerazione le modifiche eventualmente approvate dalla Commissione in caso di reiterazione del provvedimento.

Su proposta del Presidente, la Commissione decide pertanto di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di domani, 16 dicembre 1993, alle ore 12.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale il relatore COVATTA, in sede di replica, dichiara di condividere molte delle osservazioni svolte nella discussione generale ed in particolare quelle relative al funzionamento dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 (che non è certamente modello da prendere in considerazione) e quelle relative ai contratti di formazione e lavoro. Si riserva quindi di intervenire ulteriormente per la valutazione degli emendamenti.

Interviene quindi il sottosegretario PRINCIPE che svolge alcune considerazioni positive sulla possibile utilizzazione, da parte degli enti locali, di lavoratori per lo svolgimento di lavori socialmente utili. Si dichiara quindi concorde con i giudizi negativi da più parti espressi sul funzionamento del ricordato articolo 23. Si riserva infine di intervenire più compiutamente sugli emendamenti ed esprime la massima disponibilità del Governo a miglioramenti del testo, ferme restando le compatibilità finanziarie relative ad ogni eventuale modifica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVATTA ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene per prima la senatrice PELLEGATTI che, sottolineata la necessità di un riordino complessivo di tutta la materia relativa agli ammortizzatori sociali, ritiene tuttavia che il decreto vada incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal mondo del lavoro che si trova ad affrontare una gravissima crisi. Dichiara pertanto di condividere la proroga del trattamento di cassa integrazione: ciò consente infatti di fornire ai lavoratori interessati una copertura assai utile in un periodo che, anche politicamente, appare per loro quanto mai rischioso. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti volti soprattutto a

fornire una costante informazione ai lavoratori sull'applicazione degli ammortizzatori sociali.

Prende quindi la parola il senatore ROMEO che, pur dichiarando di condividere il provvedimento varato dal Governo, ritiene tuttavia che si sarebbe potuta tentare una operazione più sistematica proprio in considerazione dei fondi stanziati per il rilancio dell'occupazione e dello sviluppo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore, senatore CARRARA, ribadisce le sue critiche sull'articolo 2 del disegno di legge in merito al tetto fissato di 500 dipendenti per la concessione dei benefici ivi previsti che rischia di non tenere conto di alcune realtà imprenditoriali, facenti parte della stessa azienda, ma dislocate in differenti poli produttivi. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento per risolvere la questione.

Interviene infine il sottosegretario PRINCIPE che, ribadendo la necessità di approvare celermente il provvedimento, sottolinea che, in merito all'obiezione del relatore, si rendono necessarie verifiche sulle concrete realtà aziendali e, fermi restando i problemi della copertura finanziaria, ritiene che qualche chiarimento potrebbe rivelarsi utile.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 17 di domani, 16 dicembre 1993.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI**Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)**

AL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre 1993», con le altre: «28 febbraio 1994».

1.1 PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «30 novembre 1993», con le altre: «28 febbraio 1994».

1.2 PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini di cui all'articolo 10 commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine».

1.3 STEFANELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attività di affittacamere, esercitata ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è considerata attività non commerciale ai fini della legislazione previdenziale».

1.4 FERRARI Karl, RUBNER, CARRARA, PISATI,
DE PAOLI, LORENZI, MANFROI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1988, n. 218».

1.0.0.1

COVIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo per la riduzione strutturale degli oneri contributivi nel Mezzogiorno, pari a 5 punti percentuali a partire dal 1° marzo 1994, indicando nel medesimo decreto i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi oneri.

2. Il Governo sottoporrà preventivamente all'esame delle Commissioni competenti il testo del decreto legislativo di cui al comma 1».

1.0.0.2

PELLEGGATI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio MACCANICO e il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659)
(Esame)

Il relatore ZOTTI illustra il provvedimento in titolo evidenziandone le novità rispetto al testo del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, non convertito per decorrenza dei termini. Ribadisce la convinzione che il decreto-legge in esame debba essere convertito, per sanare una situazione oggettiva di incertezza sulla obbligatorietà del versamento.

Il senatore MANARA rinnova, anche in questa sede, il giudizio negativo della sua parte politica, osservando peraltro che la bassa percentuale di cittadini che hanno versato la quota per il medico di base ha dimostrato ampiamente l'impopolarità del provvedimento.

Il senatore GRASSANI dichiara il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista, osservando che il provvedimento in esame costituisce un ulteriore atto di vessazione nei confronti dei cittadini, i cui reali bisogni sanitari non vengono soddisfatti.

Poichè non ci sono altri interventi il presidente MARINUCCI MARIANI propone di conferire il mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego
(Osservazioni alla 1^a Commissione)
(R 139 B 00, C 01^a, 0007)

Il presidente MARINUCCI MARIANI, relatore sull'atto in esame, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere delle osservazioni, per la parte di competenza concernente l'articolo 26, alla Commissione affari costituzionali. In merito osserva che l'articolo 26 in oggetto non appare in linea con quanto disposto dal decreto legislativo che modifica il decreto legislativo n. 502 del 1992. Quest'ultimo infatti articola la dirigenza del personale sanitario in due livelli, mentre lo schema di decreto legislativo in esame stabilisce l'unicità di livello della dirigenza del personale amministrativo, tecnico e professionale. Occorre pertanto sollecitare un intervento correttivo che possa risolvere adeguatamente la questione della dirigenza dell'anzidetto personale. Ricorda peraltro che in sede di espressione del parere sul provvedimento modificativo del decreto legislativo n. 502 del 1992, la Commissione aveva segnalato già l'esigenza di equiparazione della normativa riguardante la dirigenza del personale sanitario a quella della dirigenza del restante personale: tuttavia la proposta emendativa formulata in tal senso all'articolo 18, comma 2-bis dello schema di modifica del decreto legislativo n. 502, non è stata recepita dal ministro Garavaglia. Pertanto il problema si ripropone nuovamente in questa sede.

Il senatore ZOTTI esprime perplessità relativamente a quella parte del comma 2 dell'articolo 26 che, in sede di prima applicazione del provvedimento, prevede l'articolazione della dirigenza, solo fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale, in due fasce economiche osservando che una analoga clausola di favore non è stata prevista nel provvedimento modificativo del decreto legislativo n. 502.

Il senatore DIONISI concorda con le osservazioni del senatore Zotti e sottolinea la necessità che anche il personale della dirigenza amministrativo, tecnico e professionale sia articolato in due livelli.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ribadisce la necessità di dare una adeguata risposta al problema dei livelli di inquadramento della dirigenza del personale amministrativo. A tal fine propone alla Commissione il seguente schema di osservazioni:

«La 12^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego,

tenuto conto che la dirigenza dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale debbano essere articolata in due livelli in corrispondenza a quanto già stabilito per la dirigenza del

ruolo sanitario, come dispone il comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, esprime le seguenti osservazioni:

all'articolo 26 aggiungere infine il seguente comma:

«La funzione svolta dai dirigenti preposti ai servizi amministrativi, tecnici e professionali di più elevato livello è corrispondente, a parità di struttura organizzativa, a quella del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.»;

al comma 2 dell'articolo 26 non appare congruo prevedere che la qualifica di dirigente - in cui è inquadrato il personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo e undicesimo livello - sia articolata in due fasce economiche, «fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale». Una analoga disposizione di rinvio al contratto collettivo di settore non è stata prevista in sede di norme transitorie del decreto legislativo n. 502 del 1992 e pertanto tale rinvio suscita notevoli perplessità.

La Commissione accoglie lo schema di osservazioni proposto dal presidente Marinucci Mariani, da trasmettere alla Commissione Affari costituzionali.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputato Armellin. - Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore RUSSO Raffaele illustra il provvedimento in titolo. Osserva che l'articolato tende a regolamentare la qualificazione professionale dei terapisti non vedenti, in attesa della riforma dell'ordinamento generale delle professioni sanitarie non mediche. Tale esigenza è sollecitata dalla necessità di tutelare coloro che sono affetti da tale grave minorazione, in considerazione anche del fatto che l'utilizzazione dei terapisti non vedenti soddisfa una esigenza di carattere sociale che ha peraltro notevoli riflessi positivi sulla categoria stessa dal punto di vista psicologico. Ad avviso del relatore la normativa in esame è sufficientemente rigorosa per quanto riguarda i requisiti per il conseguimento del titolo professionale, e presenta peraltro il notevole pregio di non comportare alcun maggior onere sul bilancio dello Stato.

Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolato, soffermandosi in particolare sull'articolo 4, concernente il collocamento obbligatorio, che al comma 2 stabilisce che in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo; mentre al successivo comma 3 si stabilisce che i datori di lavoro del settore privato hanno l'obbligo di assumere almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapeuta della riabilitazione.

Quanto all'articolo 6 recante norme transitorie, il relatore osserva che anche per questo aspetto la filosofia che ha ispirato l'articolo sia rigorosa, richiedendo che gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e fisioterapisti ciechi, istituito con la legge n. 686 del 1961, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, siano iscritti di diritto all'albo professionale nazionale istituito dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto e siano equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione. Per tali considerazioni invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il senatore CARRARA, esprimendo apprezzamento per le osservazioni del relatore, sottolinea la necessità di ampliare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro di coloro che sono affetti da tale grave minorazione. Rileva peraltro che il venir meno dell'istituto della convenzione, a seguito delle modificazioni apportate al decreto legislativo n. 502 del 1992, che consentiva ai terapisti non vedenti di effettuare alcune ore di prestazione professionale, sottolinea ancora di più l'esigenza di offrire un'ulteriore possibilità di lavoro a questa categoria.

Il senatore SIGNORELLI condivide i contenuti del provvedimento, il quale, a suo avviso, è quanto mai opportuno, a fronte della grave lacuna legislativa sull'ordinamento delle professioni non mediche. Dichiarò pertanto il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore GRASSANI dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, sottolineando la necessità che ai non vedenti siano offerte ulteriori e reali possibilità di lavoro.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime forti perplessità sul provvedimento in esame, ritenendo che l'esigenza prospettata dallo stesso avrebbe trovato una più adeguata soluzione nell'ambito di una normativa generale di riordino delle professioni non mediche. Osserva peraltro che la Commissione lavoro del Senato ha all'esame una serie di provvedimenti concernenti la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private: in questo contesto si possono soddisfare le esigenze di tutela della categoria dei non vedenti, con soluzioni normative certamente più adeguate rispetto a quelle di un provvedimento particolare.

Altri motivi di perplessità riguardano l'istituzione dell'albo di cui all'articolo 2, nonché la deroga al blocco delle assunzioni prevista, entro certi limiti dal successivo articolo 4. Rispetto a tale ultima disposizione si chiede come sia stato possibile non sollevare obiezioni da parte della Commissione bilancio.

Riconoscendo peraltro che la problematica affrontata nel provvedimento necessita una adeguata soluzione legislativa per la sua rilevanza, e ribadendo la contrarietà della sua parte politica all'articolo 2, dichiara il voto favorevole sul complesso del provvedimento a nome del Gruppo del PDS.

Il senatore MANARA esprime il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul merito del provvedimento inteso nella sua interezza.

Tuttavia auspica che possa essere varata una legge quadro che disciplini la materia del collocamento obbligatorio in coerenza con la manovra di politica finanziaria.

Il senatore GUERRITORE concorda con la previsione contenuta nell'articolo 2 di istituzione di un albo professionale. Tuttavia osserva che esiste una notevole differenza di preparazione professionale fra i massoterapisti e i fisioterapisti. Infatti mentre i massoterapisti effettuano interventi di riabilitazione sulle masse muscolari esterne, interventi per i quali è sufficiente un periodo di studio di circa sei mesi, i fisioterapisti, in seguito ad un corso di studi molto più lungo sono preparati ad effettuare interventi di riabilitazione generale ortopedica e sui neurolesi.

Esprime perplessità in relazione alla espressione «effettivo servizio» contenuta nell'articolo 6, ritenendo che tale normativa si presti a dubbi di interpretazione in quanto della disposizione possono avvantaggiarsi anche coloro che non abbiano svolto attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private.

Il senatore ZOTTI, pur condividendo le interpretazioni critiche emerse nel dibattito, sottolinea l'esigenza di recepire le legittime aspettative di una categoria fortemente svantaggiata e pertanto dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento.

Il presidente MARINUCCI MARIANI esprime un motivo di dubbio in ordine alla sostanziale sanatoria che la norma transitoria contenuta nell'articolo 6 di fatto determina. A tale proposito rileva peraltro la necessità che il riferimento, contenuto nel medesimo articolo 6, al termine dei tre anni stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sia modificato in sintonia con le correzioni apportate al citato decreto legislativo.

Un altro aspetto che suscita preoccupazione riguarda l'istituzione dell'albo, in quanto è possibile che vi possano essere iscritti soggetti privi della adeguata formazione professionale. Tuttavia, nonostante i rilievi critici da più parti formulati, la necessità di venire incontro alle esigenze di questa categoria fortemente svantaggiata sono indubitabili e preminenti. Pertanto dichiara il proprio voto favorevole.

In sede di replica il relatore RUSSO Raffaele, rispondendo alle osservazioni critiche in merito all'articolo 4, fa presente che la norma sul collocamento obbligatorio opera solo in caso di vacanza del posto. Condivide, poi in linea di principio, le perplessità che ogni disciplina transitoria inevitabilmente suscita. Tuttavia in questa particolare occasione, è dell'avviso che si possa accedere alla soluzione proposta dall'articolo 6, in considerazione della condizione particolare dei soggetti tutelati dal provvedimento.

Il presidente MARINUCCI MARIANI concorda con le osservazioni del relatore.

Il sottosegretario SAVINO esprime parere contrario sul provvedimento in esame, motivando che in linea di principio sia più coerente

perseguire l'obiettivo di disciplinare l'abilitazione all'esercizio della professione di terapeuta di riabilitazione senza alcun riferimento alla caratteristica di essere un cittadino portatore di *handicap*.

Si passa alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono approvati.

Posto ai voti il provvedimento nel suo complesso è approvato.

Brescia ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204)

Perina e Rabino. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400)

Zito ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481)

Brescia ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418)

(Discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1418. Assorbimento dei disegni di legge nn. 204, 400 e 481)

La relatrice MINUCCI Daria illustra i provvedimenti in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1418 che propone di assumere quale testo base per la discussione.

Su tale proposta la Commissione conviene.

La relatrice MINUCCI Daria sottolinea l'importanza di disciplinare la materia della informazione scientifica, che impone l'intervento dell'autorità pubblica con la duplice finalità di controllare il contenuto del messaggio e le caratteristiche di chi lo trasmette, da una parte, e dall'altra di attivare canali indipendenti di informazione. Sorge naturalmente una difficoltà di controllo sul messaggio con la conseguenza che si impone una maggiore attenzione sul ruolo dell'informatore propagandista, la cui figura professionale ha assunto una specifica rilevanza nel sistema. Il problema dell'informazione si lega alla problematica dell'uso corretto del farmaco ed al più generale aspetto dell'educazione sanitaria. Ritiene rilevanti alcuni aspetti del disegno di legge n. 1418: in particolare si introduce il concetto che l'informazione scientifica non è soltanto quella farmaceutica, ma è anche quella svolta dal servizio pubblico attraverso l'articolazione regionale delle USL, alle quali sono affidati specifici compiti di farmacovigilanza, di programmazione per l'informazione scientifica, finalizzati anche ad iniziative di educazione sanitaria.

Nell'illustrare partitamente l'articolato, ribadisce l'importanza della normativa in esame che costituisce finalmente una disciplina organica della materia, oggi di particolare attualità. Propone pertanto che la

Commissione approvi il disegno di legge n. 1418 con talune modifiche che intende proporre nel prosieguo della discussione.

Il senatore GRASSANI, nel ribadire l'importanza del ruolo svolto dagli informatori farmaceutici, sottolinea che essi dovrebbero essere sottratti dall'influenza delle ditte, in quanto tale situazione di dipendenza ha determinato i ben noti effetti distorsivi sul settore farmaceutico, che per le sue caratteristiche ben si presta ad abusi e sperequazioni. Sarebbe pertanto preferibile che gli informatori scientifici venissero stipendiati direttamente dallo Stato.

Il senatore MININNI JANNUZZI osserva che la fine della precedente legislatura ha impedito il varo di un analogo provvedimento in materia, peraltro già approvato da un ramo del Parlamento. Dichiarò, poi, di condividere i contenuti del provvedimento oggi all'esame.

Il senatore PERINA parimenti si dichiara favorevole al provvedimento, sottolineando peraltro che il testo in esame raccoglie il consenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi, come è dimostrato dalla sottoscrizione dei medesimi al disegno di legge.

Il senatore DIONISI, riprendendo le osservazioni critiche svolte dal senatore Grassani, ribadisce la necessità di affrontare con decisione la materia che è di scottante attualità. A tale proposito si rende necessario prevedere uno strumento legislativo che consenta di sganciare gli operatori dell'informazione scientifica farmaceutica dalla regola del fatturato che domina l'attività aziendale delle industrie farmaceutiche. Il provvedimento in esame costituisce senz'altro un passo avanti ai fini della correzione delle storture del settore farmaceutico. Ricorda peraltro che mentre in Italia gli operatori farmaceutici sono circa 23 mila in Germania se ne registrano 13 mila e 10, 11 mila in Francia. Tale differenza quantitativa è giustificata in relazione all'elevato numero di medici esistente in Italia.

Il senatore Dionisi ritiene che l'obiezione da parte delle case farmaceutiche che la regolamentazione del ruolo degli informatori scientifici indurrà ad una contrazione dei posti di lavoro, non è fondata. Infatti l'intero settore farmaceutico risente direttamente degli effetti della manovra finanziaria che quest'anno è particolarmente rigorosa per questo settore.

Il senatore TORLONTANO osserva che l'esigenza di riordino del settore è certamente primaria, ma, a suo avviso, non è sufficiente regolamentare l'attività di informazione scientifica con il solo riferimento agli operatori del settore. Infatti fa presente che non esiste attualmente alcuna letteratura valida che consenta l'informazione diretta per i medici, e che, in considerazione di tale immediatezza sia anche indipendente. Sarebbe pertanto opportuno potenziare le possibilità di intervento da parte delle associazioni dei consumatori, sulla scorta dell'esperienza britannica, che registra una pregevole pubblicazione di informazione scientifica farmaceutica da parte delle associazioni dei consumatori.

Conclusa la discussione generale si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice MINUCCI Daria illustra gli emendamenti 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 20.1 e 26.01.

Il sottosegretario SAVINO dichiara di rimettersi alla Commissione su tutti gli emendamenti.

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che si passerà alla votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

Posto in votazione l'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

Si passa all'articolo 2.

Posto in votazione l'emendamento 2.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Posto in votazione l'emendamento 3.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'articolo 4.

Posto in votazione l'emendamento 4.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 4 come modificato.

Si passa all'articolo 5.

Posto in votazione l'emendamento 5.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 5 come modificato.

Si passa all'articolo 6.

Posto in votazione l'emendamento 6.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 6 come modificato.

Posti separatamente in votazione sono approvati senza modificazioni gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Si passa all'articolo 20.

Posto in votazione l'emendamento 20.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 20 come modificato.

Posti separatamente in votazione sono approvati senza modificazioni gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 26.01, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 26.

È accolto.

Posti separatamente in votazione sono approvati senza modificazioni gli articoli 27 e 28.

Posto ai voti il disegno di legge n. 1418 nel suo complesso è approvato con le modificazioni accolte.

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 204, 400 e 481.

Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)

Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il senatore TORLONTANO, riservandosi di intervenire più ampiamente in sede di esame in Assemblea, ribadisce la necessità di varare la disciplina in oggetto, per arginare i gravi fenomeni che si sono registrati.

Il senatore DIONISI osserva che la delicatezza delle questioni affrontate avrebbe imposto una discussione più approfondita. Ritiene peraltro che proprio la gravità dei recenti episodi riportati dalla cronaca in materia di trapianti suggeriscono una ulteriore riflessione sulla disciplina che si sta per varare. In particolare è dell'avviso che sarebbe opportuno stanziare le risorse finanziarie per effettuare una incisiva campagna di prevenzione, che permette nel lungo periodo di migliorare la qualità della vita.

La relatrice BETTONI BRANDANI, in sede di replica, con riferimento al disegno di legge n. 1366, assunto come testo base, osserva che sarebbe stato opportuno che il Parlamento potesse entrare nel merito delle procedure di accertamento della morte. Tuttavia ritiene che si possa accedere alla soluzione proposta nel disegno di legge n. 1366 di affidare al Governo la individuazione dei criteri scientifici ai fini della dichiarazione della morte, in quanto le acquisizioni nel campo medico costituiscono una sufficiente garanzia. L'aspetto relativo alla esigenza di approntare idonei meccanismi che garantiscano il cittadino è oggi particolarmente pressante, soprattutto in considerazione dei recenti gravi episodi di trapianti illegali che hanno sconvolto l'opinione pubblica. Per tali considerazioni auspica la rapida approvazione del provvedimento e invita coloro che hanno espresso contrarietà al prosieguo *dell'iter* in sede deliberante dei provvedimenti in titolo, a riflettere attentamente sulle loro obiezioni in sede di esame da parte

dell'Assemblea, in modo tale da non gravare sull'esito positivo dei suddetti provvedimenti.

Quindi la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice Bettoni Brandani di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1366, autorizzandola a richiedere la relazione orale. La Commissione propone, poi, che il disegno di legge n. 421 sia assorbito.

Condorelli ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553)

Rapisarda ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047)

Torlontano ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271)

Zuffa ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto in un testo unificato)

Riprende l'esame dei provvedimenti nel testo unificato predisposto dal relatore, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che la Commissione ha accolto i primi quattro articoli del testo unificato predisposto dal relatore, essendo stato accantonato l'esame dell'articolo 5. Illustra quindi l'emendamento 5.1 sostitutivo dell'articolo 5 del testo unificato. Preannuncia poi che presenterà in Assemblea un emendamento tendente ad inserire una norma finale che attribuisca al Governo il potere di redigere un testo unico per raccogliere in modo coordinato il complesso delle disposizioni in materia di trapianti. Non ritiene invece necessario ribadire, essendo vigente la legge 26 giugno 1967, n. 458, che la donazione di organi fra persone viventi è ammessa solo qualora si tratti di stretti congiunti.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.1, sostitutivo dell'articolo 5.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa poi presente che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione al testo unificato predisposto dal relatore, si rende necessario procedere ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

A tal fine propone le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, al comma 2, dopo la parola: «donazione» aggiungere la parola: «gratuita»; al comma 6, in fine, aggiungere le parole: «e dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301»; all'articolo 3 premettere al comma 1 le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 644».

Su tali proposte conviene la Commissione, dopo interventi del senatore DIONISI (che esprime perplessità in merito alle sanzioni

previste dall'articolo 3 del testo in esame ritenendole esigue in relazione alla gravità dei fatti commessi), del senatore RUSSO Raffaele (che si associa a tali considerazioni) e del presidente MARINUCCI MARIANI (che ricorda che la formulazione dell'articolo 3 è scaturita dai rilievi di ordine formale sollevati dal Governo, che hanno impedito il prosieguo dell'iter dei provvedimenti in titolo nella sede deliberante, dichiarandosi dell'avviso che occorrerebbe sanzionare con più rigore i comportamenti devianti, suggerendo di presentare in Assemblea un emendamento in tal senso).

Quindi la Commissione dà mandato alla relatrice, presidente Marinucci Mariani, di riferire favorevolmente sul testo unificato, come accolto dalla Commissione stessa.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani giovedì 16 dicembre alle ore 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI

Brescia ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418)

Art. 2.

Al comma 1 sopprimere le parole da: «su proposta» fino a: «nazionale»

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 2 lettera e) dopo la parola: «industria» fare punto e sopprimere le rimanenti parole.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 2 sostituire lettera b) con la seguente: «b) curano l'applicazione dei protocolli terapeutici mirati alle patologie di maggiore rilevanza nel territorio di competenza».

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Informatore scientifico del farmaco è il laureato in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farma-

ceutiche che, iscritto all'apposito albo, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa, di cui all'articolo 14 del decreto medesimo nonché al Ministero della sanità nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli informatori scientifici del farmaco informano il servizio scientifico dell'impresa allorchè il contenuto del messaggio informativo aziendale non sia rispondente alla normativa vigente in materia di informazione scientifica sui farmaci».

6.1

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Possesso di un diploma di laurea in una delle discipline di cui al comma 1 dell'articolo 5».

20.1

IL RELATORE

Art. 26.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis

1. Gli oneri relativi alla tenuta dell'albo, di cui all'articolo 18 nonché quelli relativi al funzionamento dei collegi provinciali degli informatori scientifici, di cui all'articolo 7, e al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 13, sono a carico degli iscritti».

26.01

IL RELATORE

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 553-1047-1271-1307**

**Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi a
scopo di trapianto terapeutico**

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1994, 1995 e 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

5.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

GOLFARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni e il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 13ª, 0020)

Il senatore PARISI Vittorio protesta per l'inclusione del disegno di legge n. 1711 all'ordine del giorno.

Il senatore TABLADINI respinge le accuse al suo Gruppo di voler bloccare i lavori parlamentari.

Il senatore ANDREINI invita a distinguere tra disegni di legge ordinaria e di conversione di decreto-legge: questi ultimi sono affrontabili anche in eventuale periodo di scioglimento delle Camere. Si dovrebbe quindi procedere alla discussione del testo sulle risorse idriche, mentre nella seduta di domani si potrà esaminare il disegno di legge sull'ozono.

Il senatore GIOLLO ricorda la richiesta del suo Gruppo per l'esclusività della trattazione del disegno di legge n. 1540 nella settimana in corso.

La senatrice PROCACCI esprime sorpresa per il pesante intervento emendativo del Governo sul disegno di legge riguardante le risorse idriche: chiede alla Commissione un ultimo sforzo per approvare tale testo e quello sull'ozono.

Il senatore BORATTO chiede che il disegno di legge n. 765 sia trattato mercoledì prossimo.

Il presidente GOLFARI replica giudicando necessario concludere i provvedimenti maturi per l'approvazione: ciò vale per i disegni di legge sulle risorse idriche, sull'ozonofera e sull'Agenzia per l'ambiente.

IN SEDE REFERENTE.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizione urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711)
(Esame e rinvio)

Lama ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298)

Parisi Vittorio ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410)

Golfari ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163)

Andreini ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente GOLFARI illustra il decreto-legge n. 496, di cui propone l'esame congiuntamente ai disegni di legge nella stessa materia rinviati in Commissione dall'Assemblea il 1 dicembre scorso. Il referendum del 18 aprile 1993 ha determinato l'abrogazione delle norme che attribuivano alle unità sanitarie locali le competenze in materia di igiene ambientale, e ha condotto alla separazione delle attività di controllo ambientale dal servizio sanitario nazionale, imponendo in tal modo al legislatore di procedere ad un organico riordino del sistema dei controlli finalizzati alla protezione dell'ambiente.

In effetti, la riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia non pone problemi di particolare rilievo, trattandosi semplicemente di ripartire una serie di attribuzioni tra il Ministero dell'ambiente, le regioni, le province ed i comuni. Molto più complessa risulta, invece, l'opera di riordino nel settore delle attività tecniche e scientifiche di sostegno delle funzioni amministrative, e cioè delle attività di vigilanza, controllo e prevenzione precedentemente svolte da strutture del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente potrebbero articolarsi in strutture e servizi provinciali e territoriali locali; le funzioni un tempo esercitate dai presidi multizonali potrebbero essere attribuite ai dipartimenti dell'agenzia nazionale, mentre i compiti precedentemente svolti dalle unità sanitarie potrebbero essere assegnati ai servizi territoriali locali. Le due funzioni andrebbero comunque integrate e coordinate: a tale scopo si è indirizzata la 13^a Commissione del Senato nell'esame del decreto che è precedentemente decaduto.

Non facendovi osservazioni, dichiara altresì che il disegno di legge n. 1711 è assunto a testo base dell'esame congiunto, rispetto al quale saranno riferiti gli emendamenti: tra di essi preannuncia la presentazione di propri emendamenti, che recepiscono i contenuti del precedente *iter*.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PARISI Vittorio dissente dai contenuti del 1711, che non risponde affatto all'esito referendario: si istituisce un apparato burocratico imperniandolo sull'ENEA, che ha espresso in passato posizioni filoindustriali e nucleariste; con esso poi si indebolisce il Ministero dell'ambiente senza risolvere problematiche gravi come le delocalizzazioni e la prevenzione dei rischi industriali.

Il senatore ANDREINI paventa il rischio che i 600 dipendenti dell'Agenzia nazionale non siano distribuiti sul territorio che devono controllare; sulle ramificazioni territoriali, è necessario risolvere la questione del loro inquadramento negli enti locali. Sulla problematica connessa alla direttiva Seveso, il testo del relatore offre una soluzione, così come nella parte in cui tende ad evitare uno scorporo dal Ministero dell'ambiente dell'Agenzia. Ove si riscontri un consenso generale in Commissione, ci si potrebbe limitare a presentare gli emendamenti in Assemblea.

Il senatore FONTANA Albino concorda con l'importanza della questione del personale, ma essa va discussa in una visione più ampia connessa alle funzioni dell'istituenda Agenzia.

Il presidente GOLFARI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 16 dicembre; auspica che i Gruppi si limitino ad esaminare gli emendamenti del relatore, riservandosi di presentare in Assemblea gli altri emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Botta ed altri: «Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria» (1541), approvato dalla Camera dei deputati

Lobianco ed altri: «Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici» (224)
(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa il 1° dicembre.

Il sottosegretario CUTRERA invita ad approvare il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera, impegnandosi ad accogliere un ordine del giorno teso a recepire le istanze degli emendamenti del relatore.

Il senatore FOSCHI dichiara che la questione è complessa e che potrebbe non essere sufficiente un ordine del giorno: si verificherebbe comunque il trasferimento di funzioni e di beni, sui quali il testo licenziato dalla Camera appare lacunoso.

Il senatore PARISI Vittorio respinge l'ipotesi del sottosegretario Cutrera.

Il senatore TABLADINI invita la Commissione ad emendare il testo per salvaguardare i trattamenti economici e per trasferire il personale e i beni dei consorzi alle province.

Il senatore PAVAN esprime un giudizio positivo sulle modalità di trasferimento di personale, funzioni e beni dei consorzi, ai quali il testo della Camera dei deputati dà una risposta: il parere espresso dalla 5a Commissione potrebbe essere rivisto laddove l'ordine del giorno ipotizzato includa anche una regolamentazione della questione dell'eccedenza del trattamento economico.

Dopo un intervento del senatore ANDREINI e del presidente GOLFARI, il senatore FOSCHI accoglie le istanze espresse da diverse parti politiche e, ritirati gli emendamenti 1.1 e 1.0.1, presenta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione sul disegno di legge n. 1541,

impegna il Governo

per quanto concerne il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, a riassorbire nei successivi aumenti salariali l'eventuale eccedenza del trattamento corrisposto dall'amministrazione di provenienza e comunque a lasciare tale personale assoggettato alle norme sul pubblico impiego relative alla disponibilità e alla cassa integrazione;

ad adottare il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0/1541/1/13^a

IL RELATORE

Il sottosegretario CUTRERA accoglie l'ordine del giorno che, con l'astensione della senatrice PROCACCI, è accolto dalla Commissione.

Il presidente GOLFARI sospende la discussione in attesa del nuovo parere della 5^a Commissione permanente.

IN SEDE REDIGENTE

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (1540), approvato dalla Camera dei deputati

e voto regionale n. 83, attinente al suddetto disegno di legge
(Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione congiunta del disegno di legge in titolo e del voto regionale sospesa il 14 dicembre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PAVAN interviene per ricordare che la 5^a Commissione, investita del parere sulla copertura finanziaria del provvedimento,

potrebbe eccepire - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - in merito all'articolo 18 ed al fondo che attinge dalle risorse della legge n. 183 del 1989.

Il sottosegretario CUTRERA si dichiara disponibile a recepire eventuali condizioni della 5^a Commissione, di cui auspica un celere esame del provvedimento in sede consultiva; in attesa di tale parere, propone che l'articolo 18 sia accantonato.

La senatrice PROCACCI dichiara che il Gruppo dei Verdi alla Camera espresse voto favorevole sul provvedimento, il cui varo è estremamente necessario. Invita pertanto a ritirare gli emendamenti proposti dal Governo in numero ingente.

Si chiude la discussione generale.

Il presidente GOLFARI conferma le valutazioni espresse in relazione, prendendo atto del nutrito numero di emendamenti proposti. Egli si dichiara contrario all'emendamento 20.1 ed esprime perplessità sull'emendamento 28.1. Ipotizza, inoltre, modifiche in materia di appalti all'articolo 20, invitando il Governo a valutarne l'opportunità.

Il sottosegretario CUTRERA ritira, in sede di replica, gli emendamenti 3.1 e 18.2.

Si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 1.1.

Il relatore GOLFARI ed il sottosegretario CUTRERA si dichiarano favorevoli.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è approvato.

L'articolo 1, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUONGO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore GOLFARI ed il sottosegretario CUTRERA si dichiarano favorevoli.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti separatamente ai voti, sono approvati.

L'articolo 2, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 3.3.

Il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 3.2 e si dichiara favorevole all'emendamento 3.3.

Il relatore GOLFARI si dichiara favorevole all'emendamento 3.3 che, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.2, con il parere favorevole del relatore GOLFARI, è approvato dalla Commissione.

L'articolo 3, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUONGO illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte il relatore GOLFARI ed il sottosegretario CUTRERA, il senatore LUONGO ritira l'emendamento 4.2.

Il relatore GOLFARI ed il sottosegretario CUTRERA si dichiarano favorevoli all'emendamento 4.1, che è quindi approvato dalla Commissione.

L'articolo 4, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 5.1, ma, a seguito di un intervento del senatore ANDREINI, lo ritira.

Gli articoli 5, 6 e 7, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.

Il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 7.0.1, ma, dopo un breve dibattito cui prendono parte il relatore GOLFARI ed il senatore ANDREINI, lo ritira riservandosi di riformularlo come emendamento aggiuntivo.

Il senatore LUONGO ritira gli emendamenti 8.5, 8.7 e 8.8 ed illustra l'emendamento 8.6.

Il sottosegretario CUTRERA illustra gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Il senatore FONTANA Albino si dichiara contrario agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 ritenendo giusto che le province interessate esprimano il loro parere.

Il sottosegretario CUTRERA riformula gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 aggiungendo alle province la parola «interessate».

Il senatore ANDREINI dichiara che per quanto riguarda gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 è stato giustamente valorizzato il ruolo delle province.

Il relatore GOLFARI si dichiara contrario sugli emendamenti 8.6 e 8.4 e favorevole sugli emendamenti 8.1 (Nuovo testo), 8.2 (Nuovo testo), 8.3 (Nuovo testo).

Il sottosegretario CUTRERA si dichiara contrario sull'emendamento 8.6 e ritira l'emendamento 8.4.

Il senatore LUONGO ritira l'emendamento 8.6 .

Gli emendamenti 8.1 (Nuovo testo), 8.2 (Nuovo testo), 8.3 (Nuovo testo), posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione, che conviene anche sull'articolo 8 nel testo emendato.

Il senatore LUONGO ritira l'emendamento 9.2.

Il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 9.1 che, a seguito di una richiesta del presidente GOLFARI, riformula in un nuovo testo.

Il senatore ANDREINI dichiara voto favorevole sull'emendamento 9.1 (nuovo testo), ma la relativa votazione - così come quella dell'articolo 9 - è accantonata in attesa del parere della 1a Commissione permanente.

Il sottosegretario CUTRERA ritira l'emendamento 10.1 (nuovo testo), così come il senatore LUONGO ritira l'emendamento 10.2. Conseguentemente, la Commissione approva l'articolo 10 nel testo licenziato dalla Camera.

Dopo un breve dibattito tra i senatori ANDREINI e CUTRERA sul contenuto dell'articolo 11, esso è approvato dalla Commissione nel testo licenziato dalla Camera; analogo esito ha l'articolo 12.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 13.2, sul quale intervengono i senatori FONTANA Albino e CUTRERA.

Rivolgono domande al rappresentante del Governo i senatori FOSCHI ed ANDREINI, circa i contenuti dell'articolo 13: ad ambedue risponde con separati interventi il sottosegretario CUTRERA. Il presidente GOLFARI svolge alcune osservazioni sugli interventi del sottosegretario.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 13.3, così come il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 13.1.

Il relatore GOLFARI esprime parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti proposti all'articolo 13; si uniforma il sottosegretario CUTRERA.

Con separate votazioni, gli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.1 sono approvati dalla Commissione, che conviene anche sull'articolo 13 nel testo emendato.

Il presidente GOLFARI presenta l'emendamento 14.4, volto a modificare la rubrica; su istanza del senatore ANDREINI, si riserva di

presentare un emendamento volto ad evitare i casi di doppia imposizione per le tariffe dei servizi di fognatura: l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti è quindi momentaneamente accantonato.

Essendo testè pervenuto il parere favorevole della 1a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1540 e sugli emendamenti di sua competenza, con il parere favorevole del relatore la Commissione conviene sull'emendamento 9.1 (nuovo testo), nonchè sull'articolo 9 nel testo emendato.

La Commissione procede quindi, con separate votazioni, all'approvazione degli articoli 15, 16 e 17, nel testo della Camera dei deputati.

Il sottosegretario CUTRERA propone di accantonare l'articolo 18, in attesa dell'espressione del parere della 5a Commissione permanente.

Il senatore LUONGO ritira l'emendamento 19.1, per cui l'articolo 19 è approvato dalla Commissione nel testo della Camera dei deputati.

Si riprende l'esame dell'articolo 14: il relatore GOLFARI presenta l'emendamento 14.3.

Il senatore LUONGO ritira il proprio emendamento 14.2, preannunciando la propria astensione sull'articolo 14.

Il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 14.1 che, previo parere favorevole del relatore, è approvato dalla Commissione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione conviene - con separate votazioni - sugli emendamenti 14.3 e 14.4.

La Commissione approva, poi, l'articolo 14 nel testo emendato.

La seduta sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 18,20.

Il sottosegretario CUTRERA ritira l'emendamento 20.1, respingendo altresì le proposte del presidente GOLFARI in materia di appalti.

La Commissione approva quindi l'articolo 20 nel testo licenziato dalla Camera.

Il sottosegretario CUTRERA illustra gli emendamenti 21.1 e 21.2; dopo che il senatore LUONGO ha illustrato l'emendamento 21.3, si svolge un breve dibattito tra i senatori GIOVANELLI, GOLFARI e ANDREINI, al termine del quale il sottosegretario CUTRERA ritira l'emendamento 21.2 e riformula l'emendamento 21.1 in un nuovo testo.

Con il parere favorevole del relatore, la Commissione approva l'emendamento 21.1 (nuovo testo), risultandone precluso l'emendamento 21.3.

È quindi approvato l'articolo 21, nel testo emendato.

Dopo che il presidente GOLFARI ha ipotizzato una riscrittura della clausola di copertura contenuta nell'articolo 22, si conviene di accantonare tale articolo in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

La Commissione approva quindi l'articolo 23, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti 24.1 e 24.2 sono ritirati dai rispettivi proponenti; la Commissione approva quindi l'articolo 24 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 25.1, ma su invito del sottosegretario CUTRERA accoglie la richiesta di ritirarlo.

La Commissione approva quindi l'articolo 25, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 26.2, sul quale il sottosegretario CUTRERA - dopo aver illustrato l'emendamento 26.1 - esprime parere favorevole.

Il relatore GOLFARI esprime parere favorevole sull'emendamento 26.2; sull'emendamento 26.1, invece, invita il rappresentante del Governo a recepire le istanze di riformulazione emerse da un breve dibattito tra i senatori GIOVANELLI, ANDREINI, ZAPPASODI e FONTANA Albino.

Il sottosegretario CUTRERA accetta di riformulare l'emendamento 26.1 in un nuovo testo.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 26.2 e 26.1 (nuovo testo), nonché l'articolo 26 nel testo emendato.

Il sottosegretario CUTRERA illustra gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3: su istanza del senatore FONTANA Albino, accetta poi di riformulare tale ultimo emendamento in un nuovo testo.

Con il parere favorevole del relatore GOLFARI, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3 (nuovo testo), nonché l'articolo 27 nel testo emendato.

Il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 28.1, ma, a seguito degli interventi dei senatori ANDREINI, GOLFARI, GIOVANELLI e CARLOTTO, lo riformula in un nuovo testo.

Con il parere favorevole del relatore GOLFARI, l'emendamento 28.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, che conviene anche sull'articolo 28 nel testo emendato.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli articoli 29 e 30 del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PAVAN interviene dando notizia del parere testè espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1540: le condizioni in esso contenute attengono all'articolo 18, del cui comma 3 si invita ad una riformulazione, mentre - su istanza del Presidente - il senatore precisa che sull'articolo 22 non sono formulate condizioni.

Conseguentemente, la Commissione riprende la discussione degli articoli accantonati ed approva l'articolo 22 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati; il Presidente sospende brevemente la discussione per consentire la redazione di un emendamento all'articolo 18 che soddisfi la condizione posta dalla 5^a Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Botta ed altri: «Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria» (1541),
approvato dalla Camera dei deputati

Lobianco ed altri: «Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
concernente i consorzi idraulici» (224)

(Ripresa della discussione e conclusione. Approvazione del n. 1541. Assorbimento del 224)

Riprende la discussione con l'annuncio del senatore PAVAN che la 5^a Commissione ha rivisto il proprio parere condizionato sul testo del disegno di legge n. 1541, ritenendo soddisfacente il contenuto dell'ordine del giorno proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1541, nel testo licenziato dalla Camera; in ambedue le votazioni la senatrice PROCACCI aveva preannunciato la propria astensione.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 1541 nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati; resta assorbito il disegno di legge n. 224.

IN SEDE REDIGENTE

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (1540), approvato dalla Camera dei deputati

e voto regionale n. 83, attinente al suddetto disegno di legge

(Ripresa della discussione e conclusione)

Riprende la discussione con la presentazione, da parte del relatore GOLFARI, dell'emendamento 18.9, teso ad adempiere alla condizione della 5^a Commissione permanente: si ritiene soddisfatto il senatore PAVAN.

Dopo che il senatore CUTRERA ha ritirato - su istanza dei senatori FOSCHI e GOLFARI, gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, la Commissione - previo parere favorevole del rappresentante del Governo - approva l'emendamento 18.9.

Il sottosegretario CUTRERA illustra l'emendamento 18.4 che, previo parere favorevole del relatore GOLFARI, è approvato dalla Commissione, la quale approva anche l'articolo 18 nel testo emendato.

Conclusa la discussione sugli articoli accantonati in attesa del parere della 5a Commissione, si riprende con la discussione dell'emendamento 30.0.1, che il sottosegretario CUTRERA - in sede di illustrazione - riformula in un nuovo testo.

Con il parere favorevole del relatore l'emendamento 30.0.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Dopo che il sottosegretario CUTRERA ha ritirato l'emendamento 31.0.1, la Commissione approva, con separate votazioni, gli articoli 31, 32 e 33 del disegno di legge, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Con il voto favorevole dichiarato, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori FONTANA Albino, ZAPPASODI ed ANDREINI, la Commissione conferisce al relatore il mandato di procedere al coordinamento formale, laddove necessario; dà inoltre mandato a richiedere lo svolgimento della relazione orale in Assemblea. Con ciò si intende esaurita anche la discussione del voto regionale n. 83, nonchè ritirata la richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GOLFARI annuncia che la seduta notturna non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1541**Art. 1.**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi. Le relative funzioni sono trasferite allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, come definite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità del trasferimento delle predette funzioni, degli uffici dei beni e del personale di ruolo e di quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1992. Il personale è inquadrato, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, nei ruoli dello Stato e delle regioni nei limiti delle disponibilità delle corrispondenti qualifiche funzionali secondo una tabella di equiparazione stabilita nel regolamento di cui al presente comma.

2. Allo svolgimento delle operazioni di identificazione delle funzioni, dei beni e del personale e del relativo trasferimento, in conformità alle modalità ed ai criteri stabiliti ai sensi del comma 1, da concludersi nei successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di emanazione del previsto regolamento, si provvede mediante l'opera di Commissari *ad acta* nominati dai Prefetti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri di spesa derivanti dalla nomina dei Commissari e quelli connessi alla loro attività sono posti a carico dei bilanci degli stessi Consorzi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le funzioni ed i beni dei soppressi Consorzi idraulici di terza categoria nonché il relativo personale sono comunque trasferiti alle regioni, fatta eccezione per i Consorzi operanti nei bacini di rilievo nazionale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 183 del 1989.

4. Le amministrazioni dei Consorzi idraulici di terza categoria assicurano lo svolgimento delle funzioni precedentemente espletate nei

limiti della ordinaria amministrazione e continuano a riscuotere i contributi previsti dalla legislazione istitutiva fino al trasferimento di cui al comma 2, e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data cessa la potestà impositiva dei predetti Consorzi, venendo meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla data di nomina, ai sensi del comma 2, i Commissari *ad acta* trasmettono al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministro per la funzione pubblica, gli elementi identificativi di ciascun Consorzio idraulico di terza categoria esistente nel territorio della provincia nonchè i dati analitici riferiti al personale di cui al comma 1, specificando per ciascuna unità i dati relativi allo stato giuridico, al trattamento economico, nonchè a quello di quiescenza e previdenza e le mansioni svolte.

6. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi Consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Sono esenti dalla soppressione e sopravvivono ai soli fini delle attività previste dal Capo V (scoli artificiali) del Testo Unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni i Consorzi previsti dall'art. 66 del Testo Unico, costituiti originariamente, a causa della commistione delle funzioni, con la denominazione di Consorzi idraulici di terza categoria, quando non esercitino da almeno venti anni le attività proprie dei Consorzi idraulici di terza categoria».

2.0.1.

IL RELATORE

EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1540**Art. 1.**

Al comma 3, dopo la parola «risparmio» aggiungere le seguenti: «e al rinnovo».

1.1 LUONGO

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «Gli altri usi sono ammessi» aggiungere le seguenti: «quando la risorsa è sufficiente e».

2.1 LUONGO

Al comma 2, dopo le parole: «Con decreto emanato» aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2 LUONGO

Art. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico)

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «e determina in misura non superiore al venti per cento degli importi fissati dall'articolo 18, e comunque nel rispetto della condizione della non diminuibilità del gettito complessivo, le maggiorazioni o le riduzioni dei canoni demaniali per le concessioni d'acqua per i diversi usi da applicarsi ai prelievi effettuati nei corpi idrici del bacino. Le maggiorazioni o le riduzioni sono determinate tenendo anche conto delle modalità e della localizzazione dei prelievi e degli scarichi, della qualità delle risorse e degli obiettivi di risanamento previsti dal piano di bacino».

3.1 IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «eccessi di» con la parola: «consistenti».

3.3 LUONGO

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «costante».

3.2

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di settore», aggiungere le seguenti: «per il censimento delle risorse idriche.».

4.1

LUONGO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ambito territoriale» sopprimere la parola: «ottimale».

4.2

LUONGO

Art. 5.

Al comma 2, sostituire la parola: «valutare» con «misurare».

5.1

LUONGO

Art. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Coordinamento programmatico e tecnico in materia di difesa del suolo, salvaguardia dell'ambiente e gestione delle risorse naturali)

1. Nei bacini di rilievo nazionale, ai fini del coordinamento programmatico e tecnico degli studi e degli interventi in materia di difesa del suolo, di salvaguardia dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali, gli schemi previsionali e programmatici, i piani di bacino ed i programmi triennali previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 costituiscono il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie dell'intervento pubblico nelle materie sopra indicate per la verifica di coerenza degli stessi studi, delle ricerche, degli interventi e delle opere di significativa incidenza sull'assetto del bacino, comunque finanziati a valere sulle diverse leggi di spesa e realizzati da parte dei soggetti competenti nei settori di attività indicati dagli articoli 3, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. A tal fine è fatto obbligo ai soggetti di cui sopra di trasmettere, prima dell'approvazione,

i relativi piani, programmi e progetti alle Autorità di bacino di rilievo nazionale interessati per territorio per acquisirne il parere e le eventuali prescrizioni di adeguamento».

7.0.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Al comma 1 sopprimere la parola: «ottimali».

8.5

LUONGO

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c):

8.6

LUONGO

Al comma, 2 dopo le parole: «Le Regioni,» sopprimere le seguenti parole: «sentite le province,».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «sentite le province» aggiungere la seguente: «interessate».

8.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2 sopprimere la parola: «ottimali».

8.7

LUONGO

Al comma 2, dopo le parole: «Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni,» sono soppresse le seguenti parole: «,sentite le province».

8.2

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province» aggiungere la seguente: «interessate».

8.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 3 sopprimere la parola: «ottimale».

8.8

LUONGO

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni,» sono soppresse le seguenti parole: «sentite le province,»

8.3

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni, sentite le province,» aggiungere la seguente: «interessate».

8.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla adozione dei provvedimenti di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e, comunque, per non oltre venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore i vincoli di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione dello stesso piano e successive modifiche.»

8.4

IL GOVERNO

Art. 9.

Al comma 1 sopprimere la parola: «ottimale».

9.2

LUONGO

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione è attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge n. 142 del 1990. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.»

9.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge n. 142 del 1990. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

9.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 10.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di razionalizzare, nelle aree del Mezzogiorno interessate, l'utilizzo delle risorse idriche nei diversi settori d'uso, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla fusione tra l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia ed alla loro trasformazione in un unico ente, avente natura di ente pubblico economico, al quale sono attribuite le funzioni precedentemente svolte dagli stessi. Con lo stesso regolamento sono definite le competenze territoriali del nuovo ente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione integrata dei servizi idrici definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della presente legge e sono altresì stabiliti gli organi dell'ente ed i principi che ne regoleranno l'ordinamento mediante apposito statuto, le forme di controllo sulla gestione finanziaria, la pianta organica ed il rapporto di lavoro del personale dipendente proveniente dai due enti soppressi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il medesimo regolamento stabilisce tempi e modalità per la successiva trasformazione dello stesso ente in società per azioni, da disporsi con deliberazione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme con esso incompatibili».

10.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere la parola «ottimale».

10.2

LUONGO

Art. 13.

Al comma 2, dopo le parole: «tenendo conto della qualità», aggiungere: «della risorsa idrica e».

13.2

LUONGO

Al comma 2, dopo la parola: «servizio», sopprimere la parola: «idrico».

13.3

LUONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), integrato dal Ministro dell'Ambiente,» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 21».

13.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Sopprimere il comma 1.

14.2

LUONGO

Al comma 1, dopo le parole: «servizio di pubblica fognatura» aggiungere le seguenti: «e di depurazione».

14.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli utenti che sono tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti».

14.3

IL RELATORE

Sostituire la rubrica dell'articolo 14 con la seguente:

«(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)».

14.4

IL RELATORE

Art. 18.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ad uso di irrigazione,» aggiungere le seguenti: «nonchè ad uso zootecnico non avente caratteristiche di attività industriale.»

18.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità indicate dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, l'Autorità di bacino determina, in misura non superiore al venti per cento degli importi fissati dal comma 1 e comunque nel rispetto della condizione della non diminuibilità del gettito complessivo, le maggiorazioni o le riduzioni dei canoni demaniali per le concessioni d'acqua per i diversi usi da applicarsi ai prelievi effettuati nei corpi idrici del bacino. Le maggiorazioni o le riduzioni sono determinate tenendo anche conto delle modalità e della localizzazione dei prelievi e degli scarichi, della qualità delle risorse e degli obiettivi di risanamento previsti dal piano di bacino».

18.2

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «i proventi dei canoni di cui al comma 1.» aggiungere il seguente periodo: «Sono, altresì, versati nel medesimo fondo speciale i proventi dei canoni demaniali per le concessioni di estrazioni di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua e per le concessioni di spiagge e pertinenze lacuali.»

18.3

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «, nel quale sono versati i proventi dei canoni di cui al comma 1.» con le seguenti: «. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferite al fondo di cui al presente comma.»

18.9

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle finanze», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro,».

18.4

IL GOVERNO

Art. 19.

Al comma 1, sopprimere la parola «ottimali».

19.1

LUONGO

Art. 20.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

20.1

IL GOVERNO

Art. 21.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e quattro sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore».

21.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole da: «, ed è presieduto da un magistrato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e quattro – di cui uno con funzioni di presidente, individuato con il citato decreto – sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore».

21.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «ingegneria civile», aggiungere le seguenti: «e idraulica, e di geologia».

21.3

LUONGO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Comitato opera in posizione di indipendenza e di autonomia tecnica e funzionale e svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

elaborazione di proposte ai Ministri competenti per le determinazioni in materia di tariffe previste dall'articolo 13, comma 3, e di criteri per il loro periodico aggiornamento;

elaborazione di bilanci tipo cui debbono attenersi i gestori dei servizi idrici sia pubblici sia privati,

formulazione di proposte per le convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge,

effettuazione di controlli in ordine al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di servizi idrici di cui alla presente legge;

proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti azioni avverso gli atti posti in essere in violazione dei principi in materia di gestione dei servizi idrici fissati dalla presente legge e nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente;

presentazione entro il 30 giugno di ogni anno di una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

Conseguentemente il titolo dell'articolo è così sostituito:

«Comitato di vigilanza sui servizi tecnici»

21.2

IL GOVERNO

Art. 24.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro».

24.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere la parola «ottimali».

24.2

LUONGO

Art. 25.

Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito», sopprimere la parola: «delle» e aggiungere le seguenti: «dei bacini nei quali ricadono».

25.1

LUONGO

Art. 26.

Al comma 1, dopo le parole: «si dota di un adeguato», aggiungere le seguenti: «servizio di controllo territoriale e di un».

26.2

LUONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano» con le seguenti: «il consumo di acqua non idonea».

26.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano» con le seguenti: «il consumo o l'erogazione di acqua non idonea».

26.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 27.

Al comma 1, sostituire le parole: «previa notificazione alle competenti autorità», con le seguenti: «previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare,».

27.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola : «trenta» con la seguente: «sessanta».

27.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «la propria determinazione» aggiungere il seguente periodo: «Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa».

27.3

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «la propria determinazione.» aggiungere il seguente periodo: «Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa».

27.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 28.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione».

28.1

IL GOVERNO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purchè non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3».

28.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Coordinamento programmatico e tecnico in materia di difesa del suolo, salvaguardia dell'ambiente e gestione delle risorse naturali)

1. Nei bacini di rilievo nazionale, ai fini del coordinamento programmatico e tecnico degli studi e degli interventi in materia di difesa del suolo, di salvaguardia dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali, gli schemi previsionali e programmatici, i piani di bacino ed i programmi triennali previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 costituiscono il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie dell'intervento pubblico nelle materie sopra indicate e per la verifica di coerenza degli stessi studi, delle ricerche, degli interventi e delle opere di significativa incidenza sull'assetto del bacino, comunque finanziati a valere sulle diverse leggi di spesa e realizzati da parte dei soggetti competenti nei settori di attività indicati dagli articoli 3, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. A tal fine, è fatto obbligo ai soggetti di cui sopra di trasmettere, prima dell'approvazione, i relativi piani, programmi e progetti alle Autorità di bacino di rilievo nazionale interessate per territorio per acquisirne il parere e le eventuali prescrizioni di adeguamento».

30.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati».

30.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Proroga dei vincoli del piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Fino alla adozione dei provvedimenti di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti in conformità ai criteri di cui alla presente legge, e, comunque, per non oltre venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore i vincoli di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione dello stesso piano e successive modifiche».

31.0.1

IL GOVERNO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Esame. Parere alla 7ª Commissione: in parte contrario e in parte favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il senatore STRUFFI. Circa l'articolo 26 del provvedimento sottolinea che i profili di competenza della Giunta attengono alla questione della riserva del tempo di trasmissione a favore delle opere cinematografiche europee e italiane. Vi è, inoltre, il problema più generale concernente la disciplina delle interruzioni pubblicitarie delle opere cinematografiche. Si tratta di scelte la cui compatibilità comunitaria va valutata anche avuto riguardo alla direttiva 89/552/CEE sull'esercizio delle attività televisive.

In particolare, non appare conforme alla direttiva CEE la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2 del testo in esame che, nell'ambito della riserva del tempo di trasmissione da destinarsi - secondo l'articolo 4 della citata direttiva 89/552/CEE, ad opere cinematografiche comunitarie - consente una riserva particolare a favore delle opere di origine italiana. Tale disciplina - prosegue il relatore Struffi - già contenuta nell'articolo 26 della legge n. 223 del 1990 è stata contestata dalla Commissione europea con riferimento a tale ultima norma e ritenuta in contrasto con l'articolo 59 del Trattato CEE: tra l'altro - osserva il relatore - il Governo italiano nel rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione CEE, ha riconosciuto la fondatezza dell'addebito.

Sul complesso del disegno di legge il relatore segnala altresì l'esigenza di recepire integralmente la normativa comunitaria che *disciplina le interruzioni pubblicitarie nelle opere cinematografiche a tutela della loro integrità.*

Il relatore conclude mettendo in luce che le considerazioni da lui svolte coincidono con quanto già emerso nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, ove il parere reso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie evidenziava gli aspetti da lui testè ribaditi.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, la senatrice TADDEI, il senatore DUJANY ed il RELATORE, la Giunta conviene di conferire mandato al relatore nei termini esposti.

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699)
(Esame. Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE relatore si richiama nella propria esposizione al parere precedentemente reso dalla Giunta in merito al disegno di legge n. 1533 di conversione del decreto legge n. 390 del 30 settembre 1993, poi decaduto, di cui il provvedimento in titolo rappresenta la riedizione. Pertanto, si conviene di segnalare alla Commissione di merito che, con riferimento all'articolo 7 del decreto-legge, la previsione di costituire per l'istituendo ente «Poste italiane» un Fondo di rotazione nonchè una ulteriore attribuzione di fondi di funzionamento per il triennio 1994-1996, desta seri dubbi di compatibilità con l'articolo 90 del Trattato CEE. Si conviene, altresì, di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di rispettare le direttive comunitarie in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche: 80/723/CEE; 85/413/CEE nonchè 93/84/CEE. Ciò al fine di consentire la massima trasparenza delle attività offerte dall'ente «Poste italiane» in regime di concorrenza.

Deputati STRADA ed altri. - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680), approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei Deputati

ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456)

DE MATTEO ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457)
(Esame congiunto. Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il relatore STRUFFI osservando che per la prima volta viene disciplinata la cessazione dell'impiego delle sostanze contenenti clorofluorocarburi (CFC) lesive dell'ozonosfera, nonchè le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

Dichiara di non avere nulla da osservare per quanto attiene i profili di compatibilità con la normativa comunitaria la quale risulta correttamente presa in considerazione dai testi in esame.

La Giunta conviene, quindi, senza discussione di conferire mandato al relatore a riferire nei termini esposti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL COMITATO PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno del Comitato per i pareri, già convocato per oggi, è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1710 di conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495 recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 20,40.

AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA

(R 047 0 00, B 65ª, 0031)

Il Capo della polizia, prefetto Parisi, illustra, in risposta a quesiti del presidente Pecchioli, le procedure seguite nella gestione dei fondi riservati del SISDE allorchè ricopriva l'incarico di Direttore del Servizio. Intervengono per chiedere chiarimenti al riguardo il deputato Correnti e il senatore Pinto.

A seguito poi di successive questioni proposte dal Presidente, il prefetto Parisi si sofferma ad analizzare e a valutare l'attività della Falange armata. Riferito quindi sui rapporti intercorrenti tra il SISDE e il Ministro dell'interno in occasione del sequestro di Ciriaco De Mita, il Capo della polizia fornisce precisazioni in merito a ipotizzati pagamenti di riscatti in occasione di taluni sequestri di persona e dà, infine, conto delle risultanze emerse nella vicenda della progettata occupazione della sede RAI di Saxa Rubra nel contesto di una ipotesi di *golpe*, oggetto di indagine da parte dell'Autorità giudiziaria, alla quale la stampa ha di recente collegato altri atti di natura eversiva.

Su tali argomenti pongono domande i deputati Tassone e Correnti e il senatore Pinto, ai quali replica il prefetto Parisi.

Al termine dell'audizione, il presidente Pecchioli esprime particolare apprezzamento al prefetto Parisi per il qualificato contributo assicurato, nell'audizione odierna, ai lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 22,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 20,15

AUDIZIONE DEL SENATORE FRANCESCO COSSIGA
(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

In apertura, il Presidente GUALTIERI dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del senatore Francesco Cossiga, in ordine ad alcuni aspetti del caso Moro.

Dopo un intervento introduttivo del senatore COSSIGA, questi risponde a quesiti posti dal presidente GUALTIERI.

Il presidente GUALTIERI, considerata l'ora tarda e l'elevato numero di iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad una successiva seduta, da convocarsi non appena, auspicabilmente entro i prossimi giorni, i magistrati titolari delle inchieste ancora aperte sul caso Moro avranno trasmesso alla Commissione il testo delle deposizioni rese loro, nei giorni scorsi, dal senatore Cossiga.

Prende la parola il senatore GRANELLI il quale, espresso vivo ringraziamento al senatore Cossiga per la piena disponibilità manifestata nei confronti della Commissione, desidera rilevare che, in questa sede, non è possibile entrare nel merito di valutazioni politiche di carattere generale, quali quelle che hanno costituito oggetto di buona parte dell'audizione odierna. Peraltro si dice convinto che il senatore Cossiga non mancherà di assicurare una fattiva e concreta collaborazione per la ricerca degli specifici profili di verità che sono di stretta competenza della Commissione.

Interviene il senatore MIGONE il quale concorda con le osservazioni testè svolte dal collega Granelli; raccomanda altresì un accurato

studio delle deposizioni testimoniali rese dal senatore Cossiga nonché l'adozione di iniziative volte alla tempestiva acquisizione della registrazione dell'intervista rilasciata all'emittente tedesca.

Il deputato CICCIOMESSERE prende la parola per rivendicare il diritto ed il dovere della Commissione di esprimere valutazioni squisitamente politiche, quali quelle che concernono le disfunzioni degli apparati statali in occasione di eventi di terrorismo o di strage. Si dichiara altresì preoccupato che il rinvio dell'audizione si risolva di fatto in un mero intervento dilatorio.

Prende infine la parola il presidente GUALTIERI il quale assicura che il seguito dell'audizione del senatore Cossiga avrà luogo con la massima tempestività e che non vi saranno limitazioni alla possibilità di esaminare con la dovuta attenzione tutti i profili di interesse della Commissione.

La seduta termina alle ore 23,30

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

77^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,05.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo spettacolo e sport (1710)

(Parere alla 7^a e 10^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente SAPORITO propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo al fine di svolgere un adeguato approfondimento del suo contenuto.

Concorda la senatrice BARBIERI.

La Commissione conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Rotiroti ed altri: Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicano ed altri; Violante ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Modifiche delle Statuto della B.E.I. (1625)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione propone di esprimere parere favorevole.

Dep. Amodeo ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532),
approvato dalla Camera dei deputati

Libertini ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

Cappuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Sellitti ed altri: Istituzione del servizio civile nazionale (838)

(Parere alla 4ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO l'esame dei provvedimenti in titolo viene rinviato.

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1496)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Convieni la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO la Commissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in S.P.A. (1708)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi (1570)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Delega al Governo per l'aumento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686)

(Parere alla 6^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore RIVIERA l'esame del provvedimento in titolo viene rinviato.

Dep. Bordon ed altri: Interventi in favore del cinema (1560)

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Sposetti ed altri: Celebrazioni farnesiane (1698)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Senza dibattito, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)

(Parere su testo unificato alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame.

Zecchino ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113)

(Parere su testo ed emendamento alla 7^a Commissione: favorevole con condizione e parzialmente contrario su emendamento)

Il presidente SAPORITO, dopo aver illustrato il contenuto del testo approvato dalla Commissione di merito in sede referente, propone di esprimere su di esso parere favorevole a condizione che al comma 1-*bis* dell'articolo 3 sia previsto che per il trasferimento del personale debbano essere precisate le norme di corrispondenza tra qualifiche e funzioni o nella stessa legge o attraverso un apposito regolamento. Propone, altresì, di formulare parere contrario sull'emendamento 2.10 nella parte in cui si prevede il coordinamento tra l'istituto centrale e le regioni.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Zito ed altri: Interventi in favore delle associazioni concertistiche (1422)

Estensione dei benefici del credito teatrale (1624)

(Parere su testo unificato del relatore alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione propone di formulare un parere favorevole sul testo unificato.

Pini ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220)

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO l'esame del provvedimento in titolo viene rinviato.

Salvato ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634)

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore RIVIERA l'esame del disegno di legge in titolo viene rinviato.

Armellini: Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo, osservando che all'articolo 2 sarebbe più opportuno fare riferimento ad un elenco dei terapisti, piuttosto che ad un Albo.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 456, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e per la protezione (1711)

(Parere alla 13^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO l'esame del provvedimento in titolo viene rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

78^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SAPORITO*

La seduta inizia alle ore 17.

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere parere favorevole al disegno di legge in titolo, osservando, tuttavia, che sarebbe opportuno definire in modo più preciso i criteri della delega.

Convieni la Sottocommissione.

Galli ed altri: Disposizioni in materia di risorse idriche (1540)

(Parere su testo ed emendamenti alla 13^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, su proposta del relatore SAPORITO, conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti presentati.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi dell'unione economica Benelux della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale fatto a Madrid il 6 novembre 1992 (1521): *rinvio dell'emissione del parere.*

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 4^a Commissione:

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) (*Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alla Camere dal Presidente della Repubblica il 1^o febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993): *in parte contrario e in parte favorevole.*

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212): *parere favorevole.*

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460): *rinvio dell'emissione del parere.*

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 5ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 56, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709): *parere favorevole*.

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708): *parere favorevole*.

Delega al governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686): *parere favorevole*.

FABRIS ed altri. - Trasferimento del patrimonio disponibile e successiva cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto (1373): *rinvio dell'emissione del parere*.

Deputati ROSINI e PIRO. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*.

alla 8ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699): *parere favorevole*.

BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696): *rinvio dell'emissione del parere*.

SENESE ed altri. - Costituzione dell'Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA) (1185): *rinvio dell'emissione del parere*.

alla 9ª Commissione:

Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario*.

Deputati BRUNI ed altri. - Disposizioni in materia di cooperative agricole (1655), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 10ª Commissione:

SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520): *rinvio dell'emissione del parere*.

CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528): *rinvio dell'emissione del parere*.

alla 12ª Commissione:

Deputati ARMELLIN. - Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659): *parere favorevole.*

alla 13ª Commissione:

Disposizioni in materia di risorse idriche (1540) (*Approvato dalla Camera deputati in un testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Galli ed altri e Ferrarini*): *parere favorevole.*

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri*): *parere favorevole con osservazioni.*

ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456): *rinvio dell'emissione del parere.*

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Vincenzo BONO PARRINO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi (1570): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 8^a Commissione:

SENESI ed altri. - Costituzione dell'Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA) (1185): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

67^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PAVAN

Intervengono il ministro delle poste e telecomunicazioni Pagani e i sottosegretari di Stato per il tesoro De Paoli e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

Deputati Strada ed altri; Rutelli ed altri: Misure a tutela dell'ozonostatosferico e dell'ambiente (1680), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

Zuffa ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456)

De Matteo ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457)
(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di disegni di legge in materia di tutela della fascia dell'ozono. Quello n. 1680 è approvato dalla Camera dei deputati. In merito ad esso si può ricordare che il parere della 5^a Commissione della Camera invitava ad un opportuno coordinamento con la normativa istitutiva dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Quanto alla clausola di copertura (articolo 16), si deve osservare che la spesa di soli 3 miliardi è forse sottodimensionata. Inoltre, essa è limitata agli anni 1994 e 1995, mentre per il tenore della legge sembra avere caratteristiche di spesa a regime. La copertura sul fondo speciale del Ministero del tesoro necessita, essendosi in seconda lettura, che sia approvata la finanziaria e che sia liberato il fondo negativo.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN chiede dati circa il numero dei docenti di attività musicali.

Il sottosegretario MATULLI precisa di non essere attualmente in grado di fornire dati in materia.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario all'emendamento 4.0.3.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 e favorevole, sull'emendamento 4.0.3, a condizione che sia accolto il subemendamento sostitutivo del comma 3.

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia (1016)

Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)

De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia (1343)

Covatta e Struffi: Costituzione del comitato promotore della fondazione la «Biennale di Venezia» (1423)

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti al nuovo testo unificato: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che dopo che in data 3 novembre 1993 è stato emesso un parere favorevole sul nuovo testo unificato del 29 ottobre, l'11 novembre sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Essi non sembrano suscitare problemi, per quanto di competenza.

Il sottosegretario DE PAOLI ribadisce la contrarietà del Tesoro circa la trasformazione dell'Ente in fondazione, data la provenienza pubblica del suo patrimonio. Ritiene poi opportuno includere un rappresentante del Ministero dei beni culturali e di uno del Tesoro, con funzioni di presidente, tra i membri del collegio dei revisori.

La Sottocommissione concorda pertanto di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Deputati Bordon ed altri e iniziativa governativa: Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Parere alla 7^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO rilevando che si tratta di disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, recante interventi in favore del cinema. Malgrado il fatto che la Commissione bilancio della Camera abbia espresso un parere favorevole, il testo suscita problemi. In primo luogo si deve osservare che esso non sembra coordinato con il provvedimento relativo alla soppressione del Ministero del turismo e spettacolo e al trasferimento delle sue funzioni. Il provvedimento poi istituisce numerosi organismi (una Commissione nazionale, articolo 7, un fondo per il credito agevolato, articolo 10, un fondo di garanzia, articolo 11, un fondo di incentivazione, articolo 13, un premio nazionale del cinema con relativa giuria, articolo 20, un Centro sperimentale per la cinematografia, articolo 22, un pubblico registro, articolo 23 e un Servizio ispettivo, articolo 30) e concede anche, oltre ai vari contributi, agevolazioni fiscali (articolo 25 e 31, comma 9) e agevolazioni per le operazioni di concentrazione (articolo 27).

Quanto all'onere del provvedimento e alle minori entrate, esso si limita a far rinvio al fondo unico per lo spettacolo. Tuttavia, si deve far presente che il provvedimento tra l'altro prevede la concessione di mutui (articoli 10, 11 e 12). Conseguentemente, il FUS verrebbe gravato da spese permanenti relative ai nuovi organismi e a spese pluriennali concernenti rate di ammortamento mutui, categoria di spesa attualmente non contemplata nei vari capitoli in cui si suddivide il predetto fondo anche per la parte in conto capitale. Le agevolazioni fiscali poi non risultano quantificate. In definitiva, mentre parte della quota del FUS muterebbe natura, per trasformarsi, appunto in rate ammortamento mutui, gli altri tipi di intervento tenderebbero ad essere duraturi nel tempo e quindi impedirebbero possibili manovre congiunturali di finanza pubblica consistenti nella riduzione del predetto FUS.

Il senatore REVIGLIO osserva che, tra l'altro, parte dei mutui è destinata a spese di carattere corrente.

Il sottosegretario DE PAOLI osserva che le minori entrate vanno coperte con il Fondo unico dello spettacolo.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, per le motivazioni emerse nel dibattito.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso il 30 novembre.

Riferisce il senatore REVIGLIO, che ricorda che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge governativo che presenta notevoli risvolti di carattere finanziario. Per quanto concerne l'articolo 1, viene aggiornata la spesa già prevista dalla legge n. 179 del 1992, che aveva copertura sulla legge finanziaria 1988. Al riguardo, se il capitolo richiamato dal nuovo articolo 1 (8276 dei lavori pubblici) rappresenta la traduzione contabile dell'articolo imputato a copertura della legge finanziaria del 1988, non sussistono problemi. Il Tesoro comunque deve garantire che la legge finanziaria 1988 già prevedeva limiti di impegno tali fino al 2020.

Se invece il capitolo 8276 non si riferisce alla norma imputata a copertura della legge finanziaria 1988, facendo riferimento alla spesa al 1994 si ha una copertura su capitolo ordinario, anche se il riferimento è al 1993: in tal caso, scatta il divieto per i primi sei mesi dell'anno di far riferimento a capitoli ordinari. Sempre nell'ambito di questo tipo di ragionamento, occorre poi prevedere la clausola del divieto di incremento del capitolo al di là del tasso di inflazione programmato.

Per quanto concerne l'articolo 2, che ugualmente novella l'articolo 2 della legge 179 del 1992, si ha ugualmente un limite d'impegno che si estende fino al 2018, con copertura sul fondo globale di parte capitale relativamente ai lavori pubblici per il triennio 1993-1995.

Al riguardo, si pongono numerosi problemi. Anzitutto, trattasi di spesa non considerabile al momento a legislazione vigente, per cui il riferimento dovrebbe essere al triennio 1994-1996. In secondo luogo, occorre comunque prevedere che la definitiva approvazione del provvedimento non può che susseguire a quella della legge finanziaria. In terzo luogo, al momento l'accantonamento del Capitolo 9001 relativamente al Ministero dei lavori pubblici non è previsto come limite d'impegno: se si approvasse dunque la norma nell'attuale formulazione, si avrebbe una spesa che va dal 1994 al 2018 coperta però per tre anni.

L'articolo 5 infine prevede una spesa unicamente per il 1994: il Tesoro deve garantire che il capitolo imputato a copertura non sia costruito come limite d'impegno; in tal caso si avrebbe infatti una ipotesi incongrua, in quanto si decurterebbe un limite d'impegno per una spesa *una tantum*.

Il sottosegretario DE PAOLI osserva che l'articolo 1 è privo di copertura, poichè la tabella F della finanziaria ha rimodulato gli stanziamenti del capitolo 8276. Analoghi rilievi concernono l'articolo 5.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Deputati Bruni ed altri: Disposizioni in materia di cooperative agricole (1655),
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge parlamentare in materia di cooperative agricole. La Commissione bilancio ha già fornito un parere

favorevole, trattandosi di modifiche di carattere civilistico e ordinamentale. Non sembrano esservi problemi.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara a favore del provvedimento.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Peella ed altri: Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO, che osserva che il provvedimento consente l'utilizzazione di lavoratori in cassa integrazione per lavori socialmente utili, permettendo ad essi di integrare il trattamento con una retribuzione a carico dell'ente utilizzatore. Certamente il costo del lavoro ne risulta ridotto, ma occorre quanto meno una valutazione del Tesoro in merito all'onere posto a carico degli enti, che è superiore rispetto a quello prevedibile nell'ordinamento attuale.

Su proposta del presidente PAVAN l'esame è quindi rinviato, al fine di valutare la compatibilità del provvedimento con analogha iniziativa legislativa governativa esistente in materia.

Brescia ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204)

Perina e Rabino: Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400)

Zito ed altri: Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481)

Brescia ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO che osserva che dall'istituzione di albi degli informatori scientifici potrebbe derivare una «pulizia» del mercato del settore.

Il sottosegretario DE PAOLI ritiene che si potrebbe trasmettere un parere favorevole, a condizione che gli oneri siano coperti con contributi a carico degli iscritti, mentre auspica sia redatto un testo unificato dei provvedimenti.

Con tale condizione, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Condorelli Mario ed altri: Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553)

Rapisarda Santi ed altri: Norme sul consenso per il prelievo di organi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047)

Torlontano ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271)

Zuffa ed altri: Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307)

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamento: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, che fa presente che si tratta di un testo del Comitato ristretto in materia di manifestazioni di volontà alla donazione di organi a scopo di trapianto. Per quanto di competenza rileva l'articolo 2, che prevede spese per attività informative. Tali spese vengono quantificate dall'articolo 5 in un miliardo l'anno. L'emendamento 5.1, opera più correttamente, la copertura sul fondo globale, ancorchè del Ministero del tesoro della finanziaria 1994. Il parere potrebbe essere favorevole, alla duplice condizione dell'approvazione definitiva della finanziaria e dello sblocco del fondo negativo.

Con tali condizioni, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Golfari: Provvedimenti in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio di Lecco (765)

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO, che fa presente che il disegno di legge prevede interventi in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio di Lecco. Il primo problema è relativo alla quantificazione della spesa: infatti il provvedimento prevede una serie di opere a carico dello Stato (articolo 2) e contributi a favore dei proprietari di immobili, per un totale di 44 miliardi: occorre domandarsi se, conferendo specifici diritti, la quantificazione sia sufficiente a soddisfare le richieste e gli obblighi di intervento statale.

Quanto alla copertura, premesso che nel comma 1 dell'articolo 6 si prevedono spese anche per esercizi successivi all'attuale triennio, si fa presente che essa è operata mediante riduzione della legge n. 102 del 1990. Essa prevedeva interventi per la Valtellina che terminavano nell'anno 1994. Tuttavia con le varie leggi finanziarie si è provveduto alla rimodulazione degli stanziamenti, in sede di tabella F. Tale rimodulazione avviene anche nella legge finanziaria per il 1994. Però la tabella F prevede l'impegnabilità esclusivamente per le somme stanziata a decorrere dall'anno 1995. Conseguentemente sorge il problema relativo all'impegnabilità delle somme concernenti l'anno 1994, mentre si può ritenere che la riduzione della legge possa

operare a decorrere dal 1995. Occorrerebbe pertanto avere dal Tesoro dati circa lo stato degli impegni della legge in questione, anche con riferimento agli enti locali. Tenendo conto anche della circostanza che la citata legge n. 102 esauriva la sua efficacia nell'anno 1994, e dunque le nuove quote iscritte in Tabella F sono relative a vecchi impegni e non consentirebbero una riduzione della legge stessa a fini di coperture di nuove spese.

In data 10 dicembre 1993 sono stati trasmessi due emendamenti a firma Golfari all'articolo 6. Quello al comma 5 sposta la spesa anche nell'esercizio 1997.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario al provvedimento, in quanto l'utilizzo di parte delle risorse finanziarie della legge n. 102 del 1990 in favore della Valtellina è destinato a compromettere l'opera di ricostruzione e sviluppo già in corso sulla base del piano deliberato dalla Regione Lombardia e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad avviso del senatore SPOSETTI può essere ben decisa una diversa destinazione di fondi originariamente diretti ad altra finalità.

Il presidente PAVAN propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di ottenere chiarimenti dal Tesoro circa la reale disponibilità dei fondi di cui alla legge n. 102 del 1990.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è quindi rinviato.

Deputati Galli ed altri e Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (1540), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO che fa presente che si tratta di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, in materia di disciplina delle risorse idriche. Nella sostanza esso mira alla pubblicizzazione, con la creazione di organi gestori dei servizi idrici integrati, delle risorse idriche e della loro distribuzione. Per quanto di competenza, il provvedimento ha recepito nella sostanza le osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento. Certamente l'istituzione dei nuovi organismi potrebbe anche portare, malgrado il fatto che sia esplicitato nella normativa che le spese non potranno eccedere gli ordinari stanziamenti di bilancio e che gli attuali finanziamenti al personale vengono trasferiti ai nuovi soggetti, ad una lievitazione delle stesse. Ciò anche tenendo conto del fatto che manca una precisa relazione tecnica circa i maggiori proventi derivanti dall'incremento delle tariffe e dei canoni. Infatti ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e dell'articolo 18, comma 3, è prevista la possibilità di porre a carico dello Stato la realizzazione di opere e l'istituzione di un fondo speciale per il finanziamento degli interventi. Manca appunto una correlazione quantitativa tra la consistenza di tali norme e il maggior gettito. Ricorda poi che il comma 4 dell'articolo 18,

prevede la possibilità di una addizionale regionale. Quanto infine alla clausola di copertura, all'articolo 22, comma 6, relativa alle spese per l'istituzione di un comitato e di un osservatorio, essa è redatta a valere sul Capitolo 1124 del Ministero dei lavori pubblici sia per il 1993 sia per il 1994. Ora detto capitolo nel bilancio 1993 è variato con l'assestamento, mentre il bilancio 1994 è ancora in fase di approvazione, mentre occorrerebbe attendere l'assestamento per utilizzare un capitolo. D'altra parte se si facesse riferimento esclusivamente al bilancio 1993, non risulterebbe giustificata la variazione tra la spesa del primo anno, 700 milioni e quella del secondo anno, 1750 milioni.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che molte norme del provvedimento recano oneri e che la copertura complessiva degli interventi deve essere operata non sui canoni, bensì sul loro incremento, depurato da quanto già stabilito con la recente decretazione legislativa in materia.

Il senatore SPOSETTI ritiene che il provvedimento sia nel suo complesso positivo, mentre è inaccettabile la filosofia del Tesoro, che tende a porre a carico degli utenti tutti i costi.

Su proposta del presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato al fine di ottenere chiarimenti dal Governo e dalla Commissione di merito circa il meccanismo previsto nell'articolo 18.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro PAGANI precisa che il provvedimento non porta variazioni peggiorative del bilancio dello Stato, in quanto le somme necessarie, valutabili in 307,6 miliardi sono già state registrate nell'assestamento 1993 e nel bilancio 1994.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che l'operazione di conversione del credito nei confronti dell'IRITEL in apporto al capitale sociale dell'IRI è neutrale per i conti dello Stato, in quanto tale credito viene sostituito con un aumento dell'attivo patrimoniale per la costituzione di una partita accesa alle «partecipazioni». Sotto l'aspetto strettamente di bilancio tale conversione non determina conseguenze finanziarie negative, in quanto gli introiti afferenti al predetto credito non sono considerati nelle previsioni assestate per il 1993, nè in quelle iniziali emendate per il triennio 1994-1996.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazioni pubblica trasformati in S.p.A. (1708)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Rimessione alla Commissione plenaria)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore REVIGLIO fa presente che il provvedimento mira a offrire una garanzia dello Stato per i debiti delle imprese del settore della difesa, che non sono assistite già ora da garanzia integrale dello Stato, Poichè la portata del provvedimento si aggira sui 3000 miliardi, sarebbe opportuno avere chiarimenti in Commissione direttamente da parte del Ministro del bilancio e rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione plenaria.

Prende atto la Sottocommissione e l'esame è quindi rinviato, per essere deferito alla sede plenaria.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612)

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore REVIGLIO riepiloga i termini del dibattito e il sottosegretario DE PAOLI ribadisce i rilievi critici già comunicati nella seduta di ieri.

La Sottocommissione concorda pertanto di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 11,30.

68ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAVAN

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 18,20.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710)

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 10^a: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, facendo presente che giunge la nuova versione del decreto-legge in materia di riordino delle funzioni relative al turismo, allo spettacolo e allo sport. Le precedenti versioni del provvedimento sono state oggetto di numerosi pareri da parte della Commissione bilancio, sostanzialmente postulanti la necessità di individuare con chiarezza risorse e personale da trasferirsi agli organismi che si occuperanno in futuro di tali materie. La versione attuale è vero che prevede (combinato disposto degli articoli 5, comma 4, e 6, comma 4) la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero del turismo e spettacolo e la clausola che gli oneri non potranno comunque crescere rispetto a quanto contabilizzato nel 1993, ma è anche vero che precisa, al comma 5 dell'articolo 1 che le risorse finanziarie sono trasferite alle regioni esclusivamente per le funzioni in materia di spettacolo. Mancherebbe dunque l'esplicitazione del trasferimento delle risorse anche per le funzioni concernenti il turismo. Per quanto riguarda il personale poi, da una parte il suo trasferimento alle regioni è solo facoltativo (e dunque si potrebbe creare la necessità di nuove assunzioni da parte di tali enti) e dall'altro il trasferimento alla Presidenza del Consiglio comporta (articolo 5, comma 1) il mantenimento del trattamento economico, anche accessorio, in godimento, in contrasto con quanto disposto dal disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria per i casi di mobilità. Ne consegue che, se, ove il personale scegliesse di trasferirsi integralmente alla Presidenza del Consiglio, si avrebbe lì un *surplus*, mentre le Regioni avrebbero un *deficit* di addetti.

Su proposta del Presidente PAVAN la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere condizionato, secondo i rilievi espressi dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, osservando che si tratta della reiterazione del precedente decreto sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Sul precedente testo fu reso, il 24 novembre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 03 e sul comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter, che non definiva un limite per la dotazione organica dell'Agenzia. Tali norme sono reiterate, rispettivamente, nell'articolo 3 e nell'articolo 1, comma 6.

Ulteriori questioni derivano dall'articolo 2, comma 3, laddove prevede che il personale trasferito mantiene il trattamento economico

originario, con oneri a carico degli enti di provenienza. L'articolo 4 poi conferisce compiti alle province: posto che per svolgere tali compiti si precisa che le province si avvalgono dei competenti servizi delle USL, occorre tuttavia valutare se tali nuovi compiti portino a ulteriori spese, come invece era previsto nell'articolo 02 del testo precedente.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, con le condizioni sopra prospettate.

Sposetti ed altri: Celebrazioni farnesiane (1698)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, facendo presente che il provvedimento mira a concedere un contributo di 5 miliardi a un comitato nazionale per le celebrazioni farnesiane. L'onere è posto a carico del fondo speciale del Ministero del tesoro per gli anni 1995 e 1996. Tale fondo reca attualmente disponibilità, anche se il parere non può non essere condizionato all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1994.

La Sottocommissione delibera pertanto di trasmettere un parere favorevole, con la condizione proposta dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699)

Pinna ed altri: Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)

(Nuovo parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il Presidente PAVAN fa presente che il Governo ha chiesto di rivedere il parere reso ieri sul provvedimento n. 1699. In proposito ha osservato che i risparmi previsti nel disegno di legge collegato alla finanziaria per le Poste scontano già gli effetti del decreto-legge all'esame. Pertanto potrebbe trasmettersi un parere favorevole, in base a tale presupposto.

Il senatore SPOSETTI solleva dubbi in materia.

Il Ministro PAGANI risponde che comunque le maggiori spese relative al decreto-legge sono riferite al 1996.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto delle affermazioni del Tesoro, mentre il parere rimane contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 14, comma 2. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.2, 6.2, 6.2.bis, 6.5, 6.7 e 3.6.

Boratto ed altri: Interventi a favore del recupero dei centri storici (1234)**Golfari ed altri: Norme per favorire gli interventi di recupero, in particolare nei centri storici (1606)**

(Parere alla 13^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, il quale osserva che il disegno di legge n. 1606 prevede interventi per il recupero dei centri storici. Esso, pur non contenendo una quantificazione degli oneri nè una clausola di copertura, istituisce un apposito fondo (articolo 8; nel quale prevede altresì la possibilità di utilizzare residui a fini di copertura), prevede incentivi fiscali (articoli 9 e 10) e concede contributi in conto capitale (articolo 13).

Il disegno di legge n. 1234 prevede gli stessi tipi di interventi, coprendoli con il fondo speciale del Tesoro relativo alla finanziaria 1993. Pertanto occorrerebbe triennializzare la copertura e riferirla alla finanziaria 1994, condizionarla all'approvazione della finanziaria e alla liberazione dell'accantonamento relativo. Mancano poi dati circa la correttezza della quantificazione, soprattutto degli sgravi fiscali.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario ai provvedimenti.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

Deputati Galli ed altri e Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (1540), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla modifica dell'articolo 18, al fine di precisare che il Fondo in questione potrà essere alimentato esclusivamente dalle maggiorazioni dei canoni rispetto a quelle già previste dall'ordinamento vigente. Circa l'articolo 22, comma 6, propone che si osservi l'inopportunità di utilizzare un capitolo relativo all'anno 1994, a fini di copertura.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Deputati Botta ed altri: Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541), approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 13^a Commissione. Parere favorevole)

Il Presidente PAVAN propone di rivedere il parere reso il 2 dicembre, in considerazione del fatto che in quella data la Sottocommissione si esprime su un emendamento. Avendo la Commissione di

merito rinunciato a tale emendamento e accolto un ordine del giorno interpretativo, vengono meno i motivi sui quali si basava il precedente parere, che potrebbe essere rivisto in senso favorevole al testo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Filetti ed altri: Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310)

Covi: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato sul testo e contrario su emendamenti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso l'8 giugno scorso.

Il presidente PAVAN fa presente che è stata trasmessa una relazione tecnica, in base alla quale si desume che l'onere del provvedimento è valutabile in 725 milioni annui. È stato altresì trasmesso un emendamento che prevede la relativa copertura a valere sul fondo speciale relativo al Ministero di grazia e giustizia. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole condizionato all'approvazione del predetto emendamento, sempre che sia definitivamente approvata la legge finanziaria per il 1994 e sbloccato il fondo negativo. Propone altresì di trasmettere un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 3.1, 4.1 e 4.2.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Zuffa ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456)

De Matteo ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457)

Deputati Strada ed altri; Rutelli ed altri: Misure a tutela dell'ozonostatosferico e dell'ambiente (1680), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Nuovo parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il Presidente PAVAN propone di rivedere il parere reso nella seduta antimeridiana. Infatti, da informazioni assunte, ritiene che i 3 miliardi di spesa possano essere ritenuti congrui e i limiti temporali alla medesima dipendono dal fatto che un intervento statale è necessario solo per una prima fase di avvio.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole, condizionato all'approvazione definitiva della legge finanziaria, nel presupposto che il provvedimento non produca oneri dopo il secondo anno.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 19,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Ravasio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 7^a e 10^a:

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710): *parere favorevole;*

alla 2^a Commissione:

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192): *parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625): *parere favorevole;*

alla 4^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646): *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la Concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709): *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

ZITO ed altri - Interventi a favore delle associazioni concertistiche (1422); MANZINI ed altri - Estensione dei benefici del credito teatrale (1624): *parere contrario sul testo unificato;*

Deputati BORDON ed altri - Interventi in favore del cinema, (1560) approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

PINNA ed altri - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (1687): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699): *parere favorevole*;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 9ª Commissione:

RUSSO Michelangelo ed altri - Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618): *parere favorevole*;

Deputati SALERNO ed altri - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696): *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659): *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

SAPORITO ed altri: Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (1419): *rimessione alla sede plenaria;*

alla 12^a Commissione:

BRESCIA ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418): *parere favorevole;*

CONDORELLI ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461);

TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098): *parere favorevole;*

TORLONTANO ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271);

ZUFFA ed altri: Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307): *parere favorevole;*

Deputato ARMELLIN: Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in Spa (1708): *parere favorevole;*

Deputati ROSINI e PIRO - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625): *parere favorevole*;

alla 6^a Commissione:

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686): *parere contrario*.

alla 13^a Commissione:

Dep. STRADA ed altri. - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680), *approvato dalla Camera dei deputati*;

ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456);

DE MATTEO ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711): *parere favorevole*.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Covatta, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

Deputato ARMELLIN: Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Golfari, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

FABRIS ed altri: Trasferimento del patrimonio disponibile e successiva cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto (1373): *parere favorevole*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta ha inizio alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BORDON fa presente di avere rappresentato, in un incontro con i responsabili della RAI, il problema del rilancio dei programmi dell'accesso e di aver ricevuto ampia disponibilità e attenzione da parte di essi. È emerso il comune orientamento di rendere il più possibile graditi all'utenza i programmi disciplinati dalla Sottocommissione a vantaggio degli accedenti e della stessa concessionaria. Al Direttore della rubrica dottor Fava è stato dato incarico di proporre le soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo.

Il senatore SCAGLIONE sottolinea, nell'ambito delle considerazioni svolte dal Presidente, l'opportunità di raggruppare in giornate contigue i programmi aventi oggetti simili - anche per consentire una programmazione dell'ascolto da parte degli interessati - e di rendere più funzionali alla massimizzazione dell'ascolto l'impostazione ed il ritmo dei programmi stessi, mediante gli opportuni accorgimenti tecnici.

ESAME E APPROVAZIONE DI RICHIESTE DI ACCESSO

La Sottocommissione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1980, n. 48, decide di ammettere all'accesso televisivo:

la richiesta n. 3639, avanzata dalla SIGEA, Società italiana di geologia ambientale, avente ad oggetto la trasmissione: «I rifiuti radioattivi», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3635, avanzata dalla LEGA EUROPEA PER LA LOTTA MEDICA E CHIRURGICA CONTRO LE CEFALEE, avente ad oggetto la trasmissione: «La chirurgia del mal di testa resistente ai farmaci», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3621, avanzata dalla AUIPI, Associazione unitaria psicologi italiani, avente ad oggetto la trasmissione: «La visita psicologica per la valutazione dell'idoneità alla guida: valore selettivo e preventivo», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3640, avanzata dalla UNIONPELLI, Unione nazionale per il commercio delle pelli grezze, avente ad oggetto la trasmissione: «Produzione, commercio e lavorazione della pelle», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3636, avanzata dalla CO.IN., Consorzio cooperative integrate, avente ad oggetto la trasmissione: «Il ruolo della informazione nella promozione della autonomia e mobilità dei portatori di handicap» tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3611, avanzata dall'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, avente ad oggetto la trasmissione: «La pensione di anzianità della riforma», tenuto conto della specificazione socio-economica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3310, avanzata dall'A.N.S.Fa., Associazione nazionale scuola famiglia «J.J. Rousseau», avente ad oggetto la trasmissione: «Star bene, stare insieme, stare a scuola», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3658, avanzata dal COMITATO ORGANIZZATORE NAZIONALE ARTE DRAMMATICA - PESARO, avente ad oggetto la trasmissione: «Teatro senza padroni», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3624, avanzata dalla FONDAZIONE LABOS, Laboratorio per le politiche sociali, avente ad oggetto la trasmissione: «Forum sulle politiche e sulla emarginazione sociale», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3646, avanzata dalla U.I.S.P, Unione italiana sport per tutti, avente ad oggetto la trasmissione: «Sport è solidarietà», tenuto conto della specificazione socio-ricreativa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3261, avanzata dall'associazione ITALIA NOSTRA, avente ad oggetto la trasmissione: «Un ambiente per l'uomo», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3304, avanzata dall'associazione L'ITALIA NELL'EUROPA LIBERA E UNITA, avente ad oggetto la trasmissione: «Verso la seconda repubblica?», tenuto conto della specificazione politico-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3537, avanzata dalla CONFEDILIZIA, Confederazione italiana della proprietà edilizia, avente ad oggetto la trasmissione: «I patti in deroga e il superamento dell'equo canone», tenuto conto della specificazione economica del richiedente, in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3663, avanzata dall'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 agosto 1980, avente ad oggetto la trasmissione: «Giustizia e verità», tenuto conto della specificazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3665, avanzata dalla FEDERNATURA, Federazione nazionale pro natura, avente ad oggetto la trasmissione: «L'Italia dei parchi», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3476, avanzata dalla UCIIM, Unione cattolica italiana insegnanti medi, avente ad oggetto la trasmissione: «Iniziative educative di integrazione dei giovani», tenuto conto della specificazione educativa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3565, avanzata dal C.C.R., Comitato per la cinematografia dei ragazzi, avente ad oggetto la trasmissione: «Il messaggio televisivo ai ragazzi: arricchimento o violenza?», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3637, avanzata dall' USARCI, Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, avente ad oggetto la trasmissione: «Fisco e professione», tenuto conto della specificazione economica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3561, avanzata dal SINDACATO LIBERI SCRITTORI ITALIANI, avente ad oggetto la trasmissione: «La testimonianza di Ignazio Silone», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3641, avanzata dall'ASSOCIAZIONE ITALIANA PODOLOGI, avente ad oggetto la trasmissione: «La podologia alle soglie del 2000», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3082, avanzata dal CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICO, avente ad oggetto la trasmissione: «I ciechi e l'informazione scritta», tenuto conto della specificazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3628, avanzata dall'AUSER, Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, avente ad oggetto la trasmissione: «Il progetto di salvaguardia dell'Isola dei laghi», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3517, avanzata dalla CISPEL, Confederazione italiana servizi pubblici enti locali, avente ad oggetto la trasmissione: «La lotta all'inquinamento nel Mezzogiorno», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3523, avanzata dalla UNUPADEC, Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici, avente ad

oggetto la trasmissione «Arte e cinema: la Gentileschi e la Magnani», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3428, avanzata dalla ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA, avente ad oggetto la trasmissione «8 marzo: nella giornata della donna un no alla violenza contro la donna», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3578, avanzata dalla ALT, Associazione per la lotta ai tumori, avente ad oggetto la trasmissione: «Epatiti acute e croniche» tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3547, avanzata dalla AIDP, Associazione italiana per i diritti del pedone, avente ad oggetto la trasmissione: «La strada: uno spazio per vivere», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3588, avanzata dal CENTRO SPORT ALL'ARIA APERTA, avente ad oggetto la trasmissione: «Sport: una riforma necessaria», tenuto conto della specificazione ricreativa e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3619, avanzata dalla LAV, Lega anti vivisezione, avente ad oggetto la trasmissione: «La pelliccia: crimini di moda», tenuto conto della specificazione socio-ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3633, avanzata dalla SIAD, Società italiana autori drammatici, avente ad oggetto la trasmissione: «Teatro nostro», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3625, avanzata dalla ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MAGNA GRECIA, avente ad oggetto la trasmissione: «Il contributo della cultura democratica magno-greca per l'Italia da fare», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3653, avanzata dal CENTRO CATTOLICO CINEMATOGRAFICO, avente ad oggetto la trasmissione: «Il cinema del secondo millennio», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3570, avanzata dalla COMUNITÀ PER LA DIFFUSIONE DI VITA UNIVERSALE, avente ad oggetto la trasmissione: «Presentazione dell'intervista al movimento mondiale dei cristiani delle origini» tenuto conto della specificazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3470, avanzata dall'INCA-CGIL, Istituto nazionale confederale di assistenza, avente ad oggetto la trasmissione: «Causa di servizio - equo indennizzo - pensione privilegiata: cresce l'esigenza di tutela per le malattie da lavoro nel pubblico impiego», tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3603, avanzata dal SINDACATO NAZIONALE DEI PERITI GRAFICI E DATTILOGRAFICI GIUDIZIARI, avente ad oggetto la trasmissione: «Problemi inerenti l'attività professionale in sedi

giudiziarie», tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3491, avanzata dall'ANAVAFAP, Associazione nazionale italiana per l'assistenza alle vittime arruolate nelle forze armate della Repubblica e alle famiglie dei caduti, avente ad oggetto la trasmissione: «Giustizia in caserma», tenuto conto della specificazione socio-assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

La Sottocommissione decide altresì di ammettere all'accesso radiofonico, tenuto conto dei criteri sopra indicati:

la richiesta n. 3355, avanzata dalla CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA, avente ad oggetto la trasmissione: «Le sette: cosa dice la Bibbia», tenuto conto della specificazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3631, avanzata dall'AUSER, Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, avente ad oggetto la trasmissione: «Il telefono amico degli anziani: Filo d'argento», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3634, avanzata dalla ANRRA, Associazione nazionale dei reduci e rimpatriati d'Africa, avente ad oggetto la trasmissione: «Per la Somalia dall'Italia», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3581, avanzata dall'ALT, Associazione per la lotta ai tumori, avente ad oggetto la trasmissione: «Tumore del polmone», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3051, avanzata dall'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, avente ad oggetto la trasmissione: «Il servizio di leva nella Polizia municipale: proposte ed iniziative», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3627, avanzata dal CICAP, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale, avente ad oggetto la trasmissione: «Voci misteriose», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3358, avanzata dall'ANIASPER, Associazione nazionale fra ingegneri e architetti specialisti, avente ad oggetto la trasmissione: «Il restauro dell'architettura moderna», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3592, avanzata dall'ARCI CACCIA, avente ad oggetto la trasmissione: «La 157: una legge da applicare», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3617, avanzata dal CFSA, Centro francescano di studi ambientali, avente ad oggetto la trasmissione: «La questione ambientale», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3468, avanzata dall'INCA-CGIL, Istituto nazionale confederale di assistenza, avente ad oggetto la trasmissione: «Invalidità civile: una tematica assistenziale controversa e di difficile applicazione», tenuto conto della specificazione socio-assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3486, avanzata dalla ASSOCIAZIONE INTERCULTURA, avente ad oggetto la trasmissione: «Un ponte fra le culture», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3614, avanzata dall'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, avente ad oggetto la trasmissione: «Pensione e lavoro», tenuto conto della specificazione economico-sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3539, avanzata dalla CONFEDILIZIA, Confederazione italiana della proprietà edilizia, avente ad oggetto la trasmissione: «La revisione del classamento degli immobili in corso di esecuzione», tenuto conto della specificazione socio-professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3260, avanzata dall'Associazione ITALIA NOSTRA, avente ad oggetto la trasmissione: «Un ambiente per l'uomo», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3531, avanzata dall'Associazione NUOVA AICRET, Associazione italiana critici radiotelevisivi, avente ad oggetto la trasmissione: «Quale TV avremo nel duemila?», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3657, avanzata dal COMITATO ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA - PESARO, avente ad oggetto la trasmissione: «Teatro senza padroni», tenuto conto della specificazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3664, avanzata dalla FEDERNATURA, Federazione nazionale pro natura, avente ad oggetto la trasmissione: «Le benzine verdi sono ecologiche?», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

La richiesta n. 3430, avanzata dall'Associazione volontarie di «Telefono Rosa», avente ad oggetto la trasmissione: «Un anno di ricerche sulla violenza nascosta. La conoscenza del corpo femminile», tenuto conto della specificazione sociale e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710): *parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711): *parere favorevole con osservazione.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- COSSIGA. - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282).
- COSSIGA. - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661).
- LOPEZ ed altri. - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662).

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione pubblica)

(10^a - Industria, commercio e turismo)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 9,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152).
- Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432).
- PIERANI ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420).
- MANZINI ed altri. - Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573).
- GRAZIANI Antonio ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici (1614).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (1419).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale (1620) *(Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FILETTI e PONTONE. - Revisione dell'articolo 138 della Costituzione (309).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SCEVAROLLI ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (1516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICAÑO. - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384).
- DUJANY ed altri. - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424).
- ZOSO ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elio ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi)*.
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398).
- PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872).
- MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492).

- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifiche agli articoli 3 e 12 dello statuto della Regione siciliana (1213).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Regione siciliana (1214).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO e MANCUSO. Scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana (1626).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1316).
- PONTONE ed altri. - Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti (1216).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181).
- GARRAFFA. - Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751).
- LIBERTINI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818).
- MARINUCCI MARIANI. - Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656).

II. Discussione del disegno di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).

- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310).
- COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversità con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (1382).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991 (1483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993 (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale fatto a Madrid il 6 novembre 1992 (1521).
- Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOTTI. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione (1456).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione (1527).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Elenco delle istituzioni delle quali il Ministero degli affari esteri intende avvalersi per effettuare la verifica dell'attuazione degli interventi di cooperazione tecnica con i paesi dell'Europa centrale ed orientale.
-

DIFESA (4ª)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) (*Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993*).
- LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212).
- CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460).
- SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838).
- e dei voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica Militare 136/80 relativo alla realizzazione di un sistema di comunicazioni satellitari per la Difesa, denominato SICRAL.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708).
- FABRIS ed altri. - Trasferimento del patrimonio disponibile e successiva cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto (1373).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ROSINI e PIRO. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale.

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 9 e 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi in favore del cinema (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317).
- COVATTA. - Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582).
- COVATTA e DE ROSA. - Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836).
- CHIARANTE ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469).
- CHIARANTE ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Interventi in favore delle associazioni concertistiche (1422).

- MANZINI ed altri. - Estensione dei benefici del credito teatrale (1624).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali (1112).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).
- LOPEZ ed altri. - Riordinamento della docenza universitaria (1321).
- MIGLIO e ZOSO. - Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096).
- ZOSO. - Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612).
- BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1687).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SENESI ed altri. - Costituzione dell'Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA) (1185).
- SENESI ed altri. - Istituzione del sistema aeroportuale lombardo (SAL) (1415).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona.

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile in merito al contratto di programma con le Ferrovie dello Stato spa e al piano di riordino della Finmare.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 9 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 90/486/CEE che modifica la direttiva 84/529/CEE relativo agli ascensori elettrici.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- COVI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del Registro delle imprese (428).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Modifiche dell'ISVAP (1370).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
- CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).
- TADDEI ed altri. - Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (282).
- SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'amministratore delegato della FIAT auto s.p.a.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro delle finanze sull'attuazione della delega legislativa di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la parte relativa al riordino delle tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 9,30 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).
- DI BENEDETTO ed altri. - Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473).

- SAPORITO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494).
- e della petizione n. 153 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658).
- PELELLA ed altri. - Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385).
- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634).

IV. Esame del disegno di legge:

- PAINI ed altri. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220).

Affari assegnati

Esame della petizione n. 55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 dicembre 1993, ore 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORATTO ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (1234).
- GOLFARI ed altri. - Norme per favorire gli interventi di recupero, in particolare nei centri storici (1606).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GOLFARI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1163).
- ANDREINI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1174).
- LAMA ed altri. - Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298).
- PARISI Vittorio ed altri. - Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri*).
- ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456).
- DE MATTEO ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (*Doc. CXXV, n. 1*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale degli Abruzzi.

